

RELAZIONE TECNICA

decreto-legge recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

ART. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

La disposizione di cui all'articolo 1 riguarda la composizione degli effetti finanziati netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Con tale Decisione sono state, infatti, apportate significative modifiche nella composizione del Piano per tener conto dei seguenti elementi:

- l'introduzione di nuovi interventi riguardanti l'iniziativa RepowerEU che si è tradotta nella previsione di una nuova Missione (Missione 7) a cui sono collegate 17 Misure aggiuntive, per le quali l'Unione europea ha assegnato all'Italia risorse aggiuntive per circa 2,9 miliardi di euro (comprensive della somma dovuta per rivalutazione del PIL);
- la rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diverse misure già presenti nel PNRR;
- il definanziamento totale di alcune misure che sono uscite definitivamente dal PNRR.

Per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194,41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto).

Le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR.

In particolare, le modifiche approvate hanno comportato un aumento dei costi del Piano per complessivi 22,74 miliardi di euro derivante da:

- un incremento dei costi per le nuove misure RepowerEU per l'importo di 11,13 miliardi di euro, (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 50 milioni di euro, già coperti a legislazione vigente);
- un incremento dei costi per l'importo complessivo di 11,61 miliardi di euro di misure già comprese nel PNRR originario (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 2,32 miliardi di euro, già coperti a legislazione vigente).

A fronte di tale incremento dei costi, le risorse liberate dal PNRR per effetto di riduzioni delle dotazioni, anche dovute ad economie, sono pari complessivamente a 10,42 miliardi di euro, derivanti da:



- definanziamenti su misure presenti nel PNRR per l'importo complessivo di 7,43 miliardi di euro;
- riduzione di costi di misure già presenti nel PNRR, dovute ad economie realizzatesi per l'importo complessivo di 2,99 miliardi di euro.

Pertanto, dalla rimodulazione del PNRR consegue una differenza tra aumento e diminuzione di costi pari a 12,32 miliardi di euro.

A fronte di tale fabbisogno, si dispone al **comma 1** l'incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per complessivi 9,42 miliardi di euro, atteso che per 2,9 miliardi si fa fronte con le disponibilità a legislazione vigente del Fondo stesso.

Con riferimento alle annualità, il Fondo predetto è incrementato dei seguenti importi:

- 2.911 milioni di euro per l'anno 2024;
- 3.973 milioni di euro per l'anno 2025;
- 2.536 milioni di euro per l'anno 2026.

Con riferimento all'impatto su fabbisogno e indebitamento netto, si precisa che l'onere complessivo della rimodulazione del PNRR deve essere determinato al netto delle sovvenzioni aggiuntive assegnate all'Italia dall'UE (2,9 miliardi, di cui 2,76 miliardi per l'iniziativa RepowerEU e 0,14 miliardi per l'adeguamento della quota RRF), in quanto le corrispondenti uscite di cassa, anticipate con risorse disponibili del Fondo NGEU, saranno sterilizzate negli anni dai conseguenti rimborsi disposti dalla Commissione Europea a fronte delle rendicontazioni semestrali presentate dall'Italia secondo lo scadenziario previsto dalla Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di approvazione del PNRR.

Ne risulta quindi un onere complessivo su fabbisogno e indebitamento netto pari a 9,42 miliardi, come si evince dalla **Tabella 1**.

Tabella 1

Effetti finanziari netti PNRR modificato	
<i>Maggiori impieghi</i>	
Capitolo RepowerEU (al netto dei progetti in essere)	11,13 miliardi
Incremento su misure PNRR (al netto dei progetti in essere)	11,61 miliardi
Totale maggiori impieghi	22,74 miliardi
<i>Risorse disponibili</i>	
Risorse RepowerEU assegnate all'Italia	2,76 miliardi
Rivalutazione del PIL	0,14 miliardi
Definanziamenti su misure PNRR	10,42 miliardi



Totale risorse disponibili	13,32 miliardi
Differenza	9,42 miliardi

Per quanto attiene al profilo annuale di spesa su fabbisogno e indebitamento netto, riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per il triennio 2024/2026, gli importi indicati tengono conto del diverso profilo di spesa degli interventi entrati nel PNRR in esito al processo di revisione (ivi inclusa la misura “Transizione 5.0”) rispetto al profilo di spesa degli interventi esclusi dal Piano stesso.

Il **comma 1** quantifica gli oneri necessari a garantire la copertura degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, prevedendo un’autorizzazione complessiva di spesa nelle seguenti misure:

- 684 milioni di euro per l’anno 2024;
- 785 milioni di euro per l’anno 2025;
- 765 milioni di euro per l’anno 2026;
- 548,8 milioni di euro per l’anno 2027;
- 400 milioni di euro per l’anno 2028;
- 260 milioni di euro per l’anno 2029;

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentino, entro il 31 marzo 2024, e successivamente con cadenza semestrale, un’informativa congiunta al CIPRESS sui costi di realizzazione degli interventi e degli investimenti previsti dal PNC, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale, destinate alla copertura dei costi degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, di cui al comma 5. L’informativa dà conto altresì degli investimenti e degli interventi previsti dal PNC in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma in esame disciplina, poi, le ipotesi in cui è assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante.

Per gli interventi del PNC è previsto che, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud l’elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto, con l’indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell’importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l’indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l’indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata



trasmissione dei dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** delinea il procedimento finalizzato, con DPCM, ad individuare le eventuali risorse, derivanti dai definanziamenti, da destinare all'incremento della dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione fino a concorrenza dell'importo della relativa riduzione indicato alle lettere h) e i) del successivo comma 8 e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). In particolare, si prevede che possano essere destinate alle predette finalità le risorse rinvenienti dal definanziamento degli interventi e degli investimenti previsti dal PNC in relazione ai quali non risultano assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto legge, per i quali si provvede contestualmente a rendere indisponibili le relative risorse. Relativamente ai DPCM previsti, successivi al primo, si tiene conto anche dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 10. Sotto il profilo procedimentale, poi, nelle ipotesi in cui i suddetti decreti siano funzionali al reimpiego di risorse derivanti da definanziamenti di interventi destinatari di risorse previste da provvedimenti in relazione ai quali sia stata, in precedenza, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, della Conferenza Stato-Regioni ovvero della Conferenza Unificata, se ne prevede la sottoposizione al preventivo esame dei citati organi, ai fini dell'acquisizione della relativa intesa.

La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si limita a reintegrare il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e le autorizzazioni di spesa cui si fa riferimento con le risorse relative agli interventi del PNC oggetto di definanziamento.

Il **comma 4**, prevede che le somme relative agli interventi oggetto di definanziamento sono disimpegnate e conservate fino al loro trasferimento anche in conto residui. Nel caso in cui, le risorse risultino già trasferite ad amministrazioni aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro 30 giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo. La disposizione in commento, disciplinando il disimpegno e la riassegnazione delle somme relative a interventi definanziati, è finanziariamente neutra e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** si riferisce all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, per i seguenti importi: 684 milioni di euro per l'anno 2024, 785 milioni di euro per l'anno 2025, 765 milioni di euro per l'anno 2026, 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 260 milioni di euro per l'anno 2029.



La spesa annuale come sopra individuata è ripartita per i seguenti interventi e relative annualità di finanziamento:

- a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
- b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà";
- c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede con le modalità indicate all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5. Ciò, al fine di precisare che le risorse suddette sono destinate alla realizzazione dell'intervento di cui al sesto e settimo periodo del citato articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto - legge n. 142 del 2019, già finanziato con le risorse del PNRR - Misura 2, Componente 2, Investimento 3.2.;
- d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali";
- e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità";
- f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".

Il **comma 6**, indica l'incremento delle autorizzazioni di spesa per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le autorizzazioni di spesa del citato articolo 1 comma 2 sono incrementate nelle misure riportate di seguito:

- a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
- c) alla lettera c):
 - 1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;



- 2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
- 3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- 4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
- 5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- 6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
- d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
- e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
- f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
- g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
- h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

In sostanza viene operata una rimodulazione delle autorizzazioni di spesa del PNC sopra indicate, dal momento che gli incrementi trovano corrispondenza nelle riduzioni operate per i medesimi programmi al comma 8, lettera a), ad eccezione dell'autorizzazione di spesa relativa al programma "Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), n. 7 del d.l. n. 59 del 2021, per la quale una quota pari a 50 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 e a 90 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028 (per complessivi 330 milioni di euro) è connessa alla necessità di incrementare il finanziamento per il completamento della Nuova Diga foranea di Genova.

Il **comma 7** prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per euro 19.221.000 per l'anno 2026 e per euro 33.539.000 per l'anno 2028, ai cui oneri si provvede ai sensi del successivo comma 8.

Il **comma 7-bis** provvede a rimodulare, per l'anno 2026, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per 400 milioni di euro, le disponibilità di bilancio in materia di rimborsi fiscali, anche in relazione alle riduzioni apportate dalla lettera m) del medesimo comma 8.

Il **comma 8** prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi ai commi 1, 6, 7 e 7-bis del presente articolo per complessivi: 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che



aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 nelle seguenti misure:

- 1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
- 4) comma 2-ter lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
- 5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
- 6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
- 7) comma 2, lettera c), numero. 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 per l'anno 2025;
- ~~8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;~~
- 9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
- 10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;



- 16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
- 18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
- 19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- 20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
- 21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
- 23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026.
- b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
- d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente



del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, e 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, e 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, e 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;



- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
- h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4;
- n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
- p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di



previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 9** modifica l'articolo 56, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevedendo che, nelle more della procedura di definanziamento, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili, nel periodo dal 2026 al 2031, sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b) della legge n. 78 del 2020. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** allo scopo di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 dispone, alla lettera a) l'abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, con l'obiettivo di eliminare i vincoli di destinazione posti alle risorse del Fondo dalle disposizioni oggetto di abrogazione, per complessivi 700 milioni di euro. Il comma 9 lettera b) dispone l'abrogazione del comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui un soggetto altamente qualificato avente sede legale nel Mezzogiorno, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del



Mezzogiorno e a cui destina 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027. Le risorse derivanti dalle disposizioni abrogate dalle lettere a) e b) del comma 9 in esame, rientrano nella piena disponibilità del Fondo, la cui dotazione è reintegrata in corrispondente misura. La presente disposizione disciplinando il reintegro del FSC delle corrispondenti risorse inerenti agli interventi previsti dalle disposizioni abrogate non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10-bis** introduce disposizioni finalizzate ad accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Sul punto, si evidenzia che l'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto l'istituzione, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione pari a 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

La medesima disposizione prevede che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

Dette risorse sono state incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022 dal comma 829 dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 dal comma 5-ter dell'art. 42 del decreto-legge 50/2022 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 dal comma 2-ter dell'art. 45 del decreto-legge 13/2023.

Le risorse in parola sono destinate alle Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto e sono state ripartite, secondo quanto stabilito negli atti 210/2019/CSR e 161/2020/CSR approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimenti adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella misura del 50% in parti uguali tra le quattro Regioni e nella restante misura del 50% sulla base della popolazione residente desunta dai dati ISTAT relativi al 1° gennaio 2018.



L'articolo 2, comma 1-bis, lettera d), del decreto-legge n. 59 del 2021 stanziava ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

Quanto all'assegnazione di dette risorse aggiuntive, la sopra menzionata disposizione prevedeva l'adozione di una delibera del CIPESS vincolata al rispetto dei criteri di riparti di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Tanto premesso, la disposizione in commento, stante l'intervenuta abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, nel prevedere un incremento delle risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028, da un lato, stanziava delle risorse aggiuntive di importo complessivo corrispondente a quello previsto dalla disposizione abrogata e, dall'altro, consente una più rapida assegnazione di dette risorse alle Regioni beneficiarie in quanto conseguente ad un mero provvedimento direttoriale e non già ad una delibera del CIPESS, come invece previsto dalla disposizione abrogata.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede mediante riduzione nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028 della dotazione del Fondo FSC, periodo di programmazione 2021 - 2027 ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Il **comma 11**, prevede che al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC, alle riduzioni e ai rifinanziamenti previsti dai commi 6 e 8, lettere a) e c), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga adottato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Prevede altresì che per le assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al primo periodo. La disposizione riveste



carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** abroga il comma *7-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Il **comma 13** prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale previsione non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a modificare la copertura finanziaria del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" ponendola a valere su risorse nazionali già previste a legislazione vigente. La medesima disposizione prevede che, ai sopra illustrati fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui.

Il **comma 14** prevede che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio. La disposizione in commento si limita a disciplinare le procedure contabili per l'utilizzo delle somme assegnate per la realizzazione gli interventi del PNRR e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 15** dispone che le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

ART. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

La disposizione normativa in esame è volta a consentire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne la tempestiva attuazione, delineando un peculiare meccanismo volto a definire:



- al **comma 1**, il tracciamento dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi;
- al **comma 2**, l'attivazione di strumenti compulsori ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti od intempestivi;
- al **comma 3**, l'attivazione, nel caso di inadempienza accertata dalla Commissione europea, di strumenti sanzionatori nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti od intempestivi, diretti al recupero degli importi percepiti e, in tutto o in parte, rimasti inutilizzati;
- al **comma 4**, la previsione, in capo alla Struttura di missione PNRR, dell'onere di pubblicazione, sul sito istituzionale Italia Domani, dei cronoprogrammi degli interventi resi disponibili dai relativi soggetti attuatori ai sensi del comma 1, con indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Le disposizioni introdotte dal presente articolo hanno natura meramente ordinamentale e, conseguentemente, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 3 (Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

L'articolo in esame, al **comma 1**, estende al PNRR le funzioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF), incardinato presso il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** ne definisce, poi, le diverse competenze.

Il **comma 3** illustra l'integrazione della composizione del Comitato ai fini previsti dai commi 1 e 2, con l'indicazione dei rappresentanti delle diverse Amministrazioni che lo compongono.

Il **comma 4**, invece, indica quali sono i componenti eventuali dell'organismo che possono essere invitati a partecipare ai lavori in ragione della particolare tematica affrontata.

Il **comma 5** prevede espressamente che la partecipazione alle riunioni del Comitato non comporta alcun diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto in materia di trattamento di missione.

Il **comma 6** rimette ad un prossimo decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato.



Il **comma 7** contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa alle previsioni contenute nei commi precedenti, chiarendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede espressamente che nell'ambito dei protocolli d'intesa stipulati con la Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, per finalità di rafforzamento delle attività di controllo, siano altresì definite le modalità con cui il predetto Corpo possa condividere dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR.

Il **comma 9** novella, integrandolo, l'articolo 512-bis del Codice penale, che disciplina il reato di trasferimento fraudolento di valori, disponendo l'applicazione della medesima pena detentiva attualmente prevista dalla norma (reclusione da 2 a 6 anni), anche per le condotte dirette ad attribuire a terzi, in via meramente fittizia, la titolarità di imprese, di quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, nell'ipotesi in cui l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Il **comma 10**, infine, dispone l'integrazione dell'articolo 84, comma 4, lett. a), del Codice Antimafia, nel quale vengono inseriti, fra i c.d. "reati spia" della sussistenza di infiltrazioni criminose nell'attività di impresa, anche i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8, del d.lgs. n. 74 del 2000, ossia: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8).

Sotto il profilo finanziario, il comma 1 presenta carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 2 a 4, atteso quanto indicato al comma 5, le previsioni risultano prive di impatti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto, da un lato, che la partecipazione ai lavori del Comitato dei diversi rappresentanti nominati dalle Amministrazioni che lo compongono viene effettuata a titolo gratuito, e, dall'altro lato, che i rimborsi di spese, eventualmente spettanti, previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione vengono corrisposti, da parte delle singole Amministrazioni rappresentate, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giusta la clausola di neutralità finanziaria fissata dal comma 7.

Di carattere ordinamentale, infine, sono anche le disposizioni contenute nei commi successivi (6, 8, 9 e 10, oltre al comma 7 che, come detto, reca la clausola di neutralità finanziaria relativa all'estensione delle competenze del COLAF), dall'attuazione delle quali, pertanto, non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 4 (Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La disposizione provvede a modificare, incrementandola, la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

In particolare, al **comma 1**, mediante modifiche all'articolo 2 del decreto – legge n. 13/2023, si provvede:

- ad istituire una nuova direzione generale all'interno della Struttura, portando da quattro a cinque il numero complessivo delle direzioni generali di cui essa si compone (**lettera a**);
- a trasferire alla Struttura di missione i compiti, le funzioni e le risorse umane già attribuiti all'unità di missione PNRR istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, pertanto, viene contestualmente soppressa, confluendo nella Struttura di missione per il PNRR (**lettera b**);
- a specificare, tra le diverse funzioni attribuite alla Struttura, che la verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati può essere effettuata anche mediante ispezioni e controlli a campione presso le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori (**lettera c**). Per quanto riguarda i costi delle ispezioni e dei controlli a campione si precisa che i controlli effettuati nell'ambito del Comune di Roma – sede della Struttura non implicano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto detti controlli verranno svolti dal personale interessato in permesso di servizio e, quindi, nell'ambito dell'attività istituzionale già remunerata a legislazione vigente con la retribuzione stipendiale del dipendente. Viceversa, eventuali controlli a campione svolti al di fuori del Comune di Roma saranno oggetto di specifica programmazione che terrà conto anche della disponibilità finanziaria annuale e troveranno copertura nelle spese di missione quantificate nella Tabella 3;
- ad incrementare l'organico del personale di livello dirigenziale non generale e non dirigenziale, prevedendo dodici unità dirigenziali di livello non generale e sessantacinque unità di personale non dirigenziale – in luogo delle attuali nove unità dirigenziali di livello non generale e cinquanta unità di personale non dirigenziale –, con conseguente variazione dei relativi costi retributivi, rivisti in aumento (**lettera d, n. 1**);
- di conseguenza, a rivedere in aumento anche le relative spese di funzionamento e di missione (**lettera d, n. 2**).

Il **comma 2** si occupa di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai maggiori oneri introdotti dal comma 1 della disposizione in esame.



In termini finanziari, le previsioni di cui alle **lettere b) e c)** del comma 1 del presente articolo hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni contenute nelle **lettere a) e d)** del citato comma, determinando l'istituzione di una nuova direzione generale all'interno della Struttura di missione PNRR, l'incremento dell'organico della predetta Struttura e delle spese di funzionamento e di missione, comportano un incremento di costi, complessivamente quantificati in:

- euro 2.878.289, per l'anno 2024;
- euro 3.453.947, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

I costi complessivi, sopra riportati, sono stati determinati applicando i valori riportati nelle Tabelle seguenti e:

- considerando le risorse stanziare a legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 13 del 2023;
- considerando le risorse stanziare a legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento dell'Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese le risorse relative al contingente di esperti ad essa assegnata;
- incrementando dal 10% al 20% l'entità delle risorse forfettariamente determinate e destinate alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 13 del 2023, anche al fine di consentire l'espletamento dei controlli e delle ispezioni previsti dalla lettera c) del comma 1 del citato articolo 2, secondo le modalità indicate nella lettera c) del comma 1 della disposizione in commento;
- considerando i costi di missione. Nel caso di specie, il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 30 unità di personale, per un totale annuo di circa 900 missioni. Ai fini del calcolo della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 400 euro - parametrata su due giorni di trasferta - per un ammontare complessivo annuo pari a euro 360.000. Si precisa che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 180 euro, considerando il costo per l'utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).

Tabella 1 - Costo struttura di missione PNRR (art. 2 decreto-legge n.13 del 2023)

	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2026	RATEO 2024 (10/12)



5 DIRIGENTI I° FASCIA	313.051	1.565.256	1.304.380
9 DIRIGENTI II° FASCIA	176.576	1.589.185	1.324.321
50 FUNZIONARI CATEGORIA A (costo medio)	89.442	4.472.105	3.726.754
ESPERTI	50.000	700.000	583.333
SPESE DI FUNZIONAMENTO (10% oneri di personale)		832.655	693.879
TOTALE		9.159.200	7.632.667

Tabella 2 - Costo dell'Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri

UNITA' DI MISSIONE PNRR DiPCoe	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2026	RATEO 2024 costo funzionamento e personale) - (10/12)
1 DIRIGENTI I° FASCIA	313.051	260.876
3 DIRIGENTI II° FASCIA	529.728	441.440
15 FUNZIONARI CATEGORIA A (costo medio)	1.341.632	1.118.026
ESPERTI	300.000	250.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	372.662	310.551
TOTALE	2.557.073	2.130.894

Tabella 3 - Costo nuova struttura di missione PNRR

	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2026	RATEO 2024 (10/12) costo funzionamento e personale)
6 DIRIGENTI I° FASCIA	313.051,19	1.878.307	1.565.256
12 DIRIGENTI II° FASCIA	176.576,08	2.118.913	1.765.761
65 FUNZIONARI CATEGORIA A (costo medio)	89.442,10	5.813.737	4.844.780
ESPERTI	50.000,00	700.000	583.333
SPESE DI FUNZIONAMENTO e MISSIONE (20% costi del personale)		2.102.191	1.751.826
TOTALE		12.613.148	10.510.957

Tabella 4 - Fabbisogno finanziario aggiuntivo

	Anno totale annuo dal 2025 al 2026	Rateo 2024 (10/12) costo funzionamento e personale)
Costo nuova struttura di missione PNRR	12.613.148	10.510.957
Costo struttura di missione PNRR art. 2 dl 13/2023	9.159.200	7.632.667
Costo dell'Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri	2.557.073	2.130.894
Differenza costo	896.875	747.396

Si fa presente che l'importo di 1.890.602 relativo all'anno 2024 riportato al comma 1, lettera d) punto 2) relativo alle spese di funzionamento e di missione, è dato dalla somma di 2



dodicesimi dell'onere previsto dalla disposizione vigente ($832.655 \times 2/12 = 138.776$) e del rateo per il 2024, pari a 10 dodicesimi, riportato nella tabella 3, parti a 1.751.826.

All'individuazione, poi, delle opportune fonti di finanziamento dirette alla copertura degli oneri in parola, come sopra quantificati, provvede la stessa disposizione in commento, che, al comma 2, stabilisce:

- quanto ad euro 2.130.894, per l'anno 2024, ed euro 2.557.073, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'utilizzo delle risorse già assegnate all'unità di missione PNRR operante nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, poste a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 3 nel modificare l'articolo 12, comma 5, del DL 77/2021 reca disposizioni di coordinamento, conseguenti agli interventi di cui ai commi 1 e 2, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

L'articolo, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e di raggiungere, pertanto, gli obiettivi della M4C1 previsti dal PNRR al 30 giugno 2026, prevede, al **comma 1**, la nomina di un apposito Commissario straordinario, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Al Commissario, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e lo stesso opera con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione PNRR istituita presso il predetto Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** chiarisce che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, operante sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario ed alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità (una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di tre esperti, cui compete un compenso massimo annuo



di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Può inoltre avvalersi anche, mediante apposite convenzioni e senza aggravio per la finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. In termini retributivi, si prevede che al personale non dirigenziale della struttura di supporto sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca, mentre con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte (oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66). In ordine, poi, all'erogazione del trattamento economico del personale chiamato a prestare servizio presso la Struttura di supporto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto analogo, la norma rinvia all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il medesimo comma 2 precisa, poi, che le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, sono determinate con il provvedimento istitutivo della Struttura di supporto nei limiti di quanto previsto al comma 3. Quanto, invece, al compenso del Commissario straordinario, questo è determinato con il decreto Presidente del consiglio dei ministri con il quale è nominato ed è ripartito - secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dalla nomina del Commissario Straordinario e della Struttura commissariale e individua la copertura finanziaria. In particolare, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria determina un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 665.347 per l'anno 2024 e ad euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 così come dettagliato nel prospetto seguente.



ONERI COMPLESSIVI	Oneri annui 2025 e 2026	rateo 2024 (10/12)
Commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Onere straordinario	35.582,00	29.651,67
Esperti (3*50.000)	150.000,00	125.000,00
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
TOTALE	457.516,00	381.263,33
ONERI PERSONALE	340.899,45	284.082,87
TOTALE COMPLESSIVO	798.415,45	665.346,21

Nello specifico, tenuto conto delle retribuzioni pro-capite (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto applicabile al Ministero dell'università e della ricerca, si rappresenta nelle Tabelle sottostanti la quantificazione dettagliata degli oneri relativi all'avvalimento di personale (per l'anno 2024 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 10 mesi), segnatamente un dirigente di seconda fascia e personale non dirigenziale (4 unità dell'Area dei Funzionari), e alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario da riconoscere al predetto personale non dirigenziale.

Dirigente di seconda fascia

	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022- 2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022- 2024	UNITA' AUTORIZZ ATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (a regime per ciascun anno 2025 e 2026)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	18.802,22	25.992,92	38.882,48	144.038,50	8.325,43	152.363,93	1	126.969,94	152.363,93

Funzionari

	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022- 2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZ ATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (a regime per ciascun anno 2025 e 2026)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	29.989,90	11.510,12	41.500,02	3.058,38	44.558,40	2.575,48	47.133,88	4	157.112,93	188.535,52

In relazione alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è stato considerato un importo di euro 24,70 per ciascuna ora di straordinario. Di seguito, sono riportati gli oneri complessivi relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario:

ONERE STRAORDINARIO (30 ORE MENSILI)	RATEO 2024 10/12	IMPORTO ANNUO 2025 E 2026
4 FUNZIONARI	29.652	35.582



Le spese di funzionamento sono state quantificate tenendo conto del fabbisogno indotto dall'avvalimento del personale in esame sulla base del dato storico.

Alla copertura degli oneri complessivi quantificati al comma 3, pari ad euro 665.347 per l'anno 2024 e ad euro 798.416 per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

ART. 6 (Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

L'articolo è finalizzato ad assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, già ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2 del PNRR "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" e che, all'esito dell'interlocuzione intercorsa tra l'Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano - conclusasi con l'approvazione del Consiglio con decisione dell'8 dicembre 2023 - ne sono stati integralmente esclusi, risultando, pertanto, non più finanziati a valere sulle risorse PNRR.

Il **comma 1** prevede la nomina di un apposito Commissario straordinario, da effettuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno. Il Commissario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni indicati dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti con tutti i poteri e secondo la modalità *previsti* dall'articolo 12, comma 5, del decreto - legge n. 77 del 2021.

Il **comma 2** chiarisce che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, operante sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario ed alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità (una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Può inoltre avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza aggravio per la finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello



Stato, dell'Agencia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. In termini retributivi, si prevede che al personale non dirigenziale della struttura di supporto sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno, mentre con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte (oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66). In ordine, poi, all'erogazione del trattamento economico del personale chiamato a prestare servizio presso la Struttura di supporto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto analogo, la norma in esame, rinvia all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il medesimo comma 2 precisa, poi, che le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, sono determinate con il provvedimento istitutivo della Struttura di supporto. Quanto, invece, al compenso del Commissario straordinario, questo è determinato con il decreto Presidente del consiglio dei ministri con il quale è nominato ed è ripartito - secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dalla nomina del Commissario Straordinario e dalla Struttura commissariale e individua la copertura finanziaria. Nella Tabella seguente è rappresentato il dettaglio degli oneri complessivi:



ONERI COMPLESSIVI	TOTALE ONERI (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)	TOTALE ONERI ANNO 2024 (RATEO 10/12)
Commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Onere straordinario	80.060,00	66.716,67
Esperti (5*50.000)	250.000,00	208.333,33
Spese funzionamento	185.388,00	154.490,00
TOTALE	648.148,00	540.123,33
ONERI PERSONALE	1.001.009,06	834.174,22
TOTALE COMPLESSIVO	1.649.157,06	1.374.297,55

Nello specifico, tenuto conto delle retribuzioni pro-capite (lordo Stato), come determinate dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto applicabile al Ministero dell'Interno, si rappresenta nelle Tabelle sottostanti la quantificazione dettagliata degli oneri assunzionali (per l'anno 2024 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 10 mesi) relativi al personale dirigente di prima e di seconda fascia e al personale non dirigenziale (6 Funzionari e 3 Assistenti) e dell'onere relativo allo straordinario da corrispondere al predetto personale non dirigenziale.



	Sipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CCNTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo 10/12)	Oneri complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	74.945,00	53.854,39	84.718,23	313.423,68	18.115,89	331.539,57	1	276.282,98	331.539,57

	Sipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CCNTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo 10/12)	Oneri complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	27.054,77	10.112,52	36.856,92	134.385,09	7.767,46	142.152,55	2	236.920,91	284.305,10

	Sipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CCNTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo 10/12)	Oneri complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.554,76	30.015,18	11.519,83	41.535,01	1.520,41	43.055,42	2.488,60	45.544,02	6	227.720,10	273.264,12

	Sipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CCNTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo 10/12)	Oneri complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.461,60	24.426,23	9.374,79	33.801,02	1.460,93	35.261,95	2.038,14	37.300,09	3	93.250,23	111.900,27

TOTALE ONERI PERSONALE (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)	1.001.009,06
TOTALE ONERI PERSONALE ANNO 2024 (RATEO 10/12)	834.174,22

Con riferimento alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è stato considerato un importo di euro 24,70 per ciascuna ora di straordinario. Nella tabella seguente sono riportati gli oneri complessivi relativi alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

ONERE STRAORDINARIO (30 ORE MENSILI)	Totale oneri Rateo anno 2024 (10/12)	Totale oneri per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029
9 Unità di personale non dirigenziale	66.717	80.060



Le spese di funzionamento sono state quantificate tenendo conto del fabbisogno indotto dall'avvalimento del personale in esame sulla base del dato storico.

A livello complessivo l'operatività del Commissario straordinario e della Struttura di supporto determina oneri quantificati per euro 1.374.298 per l'anno 2024 e per euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a cui si provvede, quanto ad euro 1.374.298 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 7 (Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

L'articolo reca disposizioni volte al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, obiettivi della Missione 5, Componente 2, del PNRR.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Quest'ultimo, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Infine, si prevede che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario assicuri il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore, attività alla quale verrà dato seguito con le risorse finanziarie, strumentali e personali già previste ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Ai sensi del **comma 2**, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino al 31 dicembre 2026, data di cessazione dell'incarico del Commissario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di livello non



generale e nove non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'esercizio delle funzioni il Commissario straordinario può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Può avvalersi, altresì, di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui spetta un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri ed è ripartito - secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dalla nomina del Commissario straordinario, nonché dall'istituzione e dal funzionamento della Struttura commissariale, determinati in complessivi euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed in euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, come da seguente prospetto:

	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO	RATEO 2024 (10/12)
--	-------------------	--------------------------	--------------------------



		DAL 2025 AL 2026	
COMMISSARIO	132.700,00	132.700,00	110.583,33
1 DIRIGENTE I° FASCIA	281.551,37	281.551,37	234.626,14
2 DIRIGENTE II° FASCIA	153.781,75	307.563,51	256.302,92
9 FUNZIONARI	45.544,49	409.900,41	341.583,68
ONERE STRAORDINARIO		80.060,00	66.717,00
ESPERTI	50.000,00	250.000,00	208.333,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO		185.388,00	154.490,00
TOTALE		1.647.163,29	1.372.636,07

Nello specifico:

- a) per il calcolo del costo annuo del dirigente di livello generale si è tenuto conto dei compensi riconosciuti al personale dirigenziale di livello generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2019 2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Onere riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022- 2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORI ZZATE	Onere 2024 (10 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	69.003,00	24.439,00	72.818,85	266.166,92	15.384,45	281.551,37	1	234.626,14	281.551,37

- b) per il calcolo del costo annuo del dirigente di livello non generale si è tenuto conto dei compensi riconosciuti al personale dirigenziale di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:



MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONTR. INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (10 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	21.464,24	24.227,02	39.326,72	145.378,86	8.402,90	153.781,75	2	256.302,92	307.563,51

c) per il calcolo del costo annuo del personale non dirigenziale, si è considerato il compenso medio riconosciuto ai funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONTR. INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (10 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	29.989,90	11.510,12	41.500,02	1.555,84	45.544,49	9	341.583,68	409.900,41

d) in relazione alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è stato considerato un importo di euro 24,70 per ciascuna ora di straordinario. Di seguito, sono riportati gli oneri complessivi relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario:

ONERE STRAORDINARIO (30 ORE MENSILI)	RATEO 2024 10/12	annuo ANNO 2025 E 2026
9 FUNZIONARI	66.717	80.060

Alla copertura degli oneri come sopra determinati, pari a complessivi euro 1.372.637 per l'anno 2024 e ad euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presenta le disponibilità necessarie.



ART. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori)

L'articolo in esame reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

In particolare, il **comma 1** introduce modifiche all'articolo 8, comma 5, del decreto - legge n. 13 del 2023, stabilendo che anche le Regioni devono prevedere nei propri regolamenti la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** interviene a modificare il decreto - legge n. 80 del 2021. In particolare:

- la **lettera 0a)**, modifica l'articolo 1 comma 2, terzo periodo, prevedendo che i contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto - legge n. 80 del 2021 per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Subinvestimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate; tale previsione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento sono conferiti a valere e nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del sub-investimento. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le **lettere a), b) e c)**, prevedono che i contratti e le procedure disciplinati all'articolo 7, comma 1, all'articolo 11, comma 1 e all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 sono realizzati in deroga a talune disposizioni del decreto - legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali disposizioni presentano carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Il **comma 2-bis**, al fine di garantire l'attuazione del D.M. n. 77/2022, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, proroga al 31 dicembre 2025 il termine attualmente previsto (31 dicembre 2024) per l'espletamento delle procedure inerenti la stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021; inoltre proroga al 31 dicembre 2024 il termine attualmente previsto (31 dicembre 2022) per il conseguimento dei requisiti utili ai fini della predetta procedura di stabilizzazione. Le predette proroghe non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la procedura di stabilizzazione di cui trattasi può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa consentiti dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.



Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 10 del decreto - legge n. 77 del 2021. In particolare:

- la **lettera a)** è volta a specificare che Regioni, Province autonome ed enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali;

- la **lettera b)** è volta a stabilire che, nell'ambito del personale interno del quale le società in house si avvalgono ai fini dell'espletamento delle attività di supporto alle amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, è compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021;

- la **lettera c)**, infine, reca modifiche al comma 6-ter del predetto articolo 10, al fine di specificare che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto alle amministrazioni indicano, a pena di nullità, oltre al progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa, il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee.

Il comma in esame ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede l'inserimento, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", dopo il comma 290, dei commi 290-bis e 290-ter.

Giova premettere che il comma 289 della citata legge finanziaria disciplina la percentuale da destinare al supporto tecnico del Commissario straordinario dell'opera "*Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera*" (misura M2C4 - I4.1), mentre il comma 290 disciplina la percentuale da destinare al supporto tecnico del Commissario straordinario per la realizzazione del "*collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse*" e del Commissario per la realizzazione del "*collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)*".

Al riguardo, il comma 290-bis introduce disposizioni volte a consentire la celere individuazione dei soggetti deputati a fornire supporto specialistico ai sopra richiamati Commissari, mentre il comma 290-ter introduce misure di semplificazione per il trasferimento e la rendicontazione delle risorse destinate al sopra citato intervento "*Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera*" (misura M2C4 - I4.1).

Nel dettaglio, quanto al comma 290-bis, si prevede che, al fine di garantire le professionalità necessarie alla realizzazione delle predette opere, i predetti Commissari straordinari (di cui ai commi 289 e 290 della legge n. 213 del 2023) possano avvalersi di un numero massimo di 7 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.



165 e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La disposizione in esame precisa poi che il compenso da attribuire a tali professionalità è definito con provvedimento dei Commissari straordinari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In ogni caso, tali compensi sono computati, sino ad un importo massimo di 70.000 euro per ogni esperto o consulente, nel limite della relativa quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico prestato dagli esperti o consulenti.

Il comma 290-ter, dispone che l'erogazione dei fondi stanziati con l'articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022 è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Il comma 519 prevede, per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 5** dispone l'abrogazione del comma 520 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede quanto segue: *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, [i] sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, [ii] previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”*.

L'intervento da finanziare di cui al punto [i] è quello *“...concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano”* già individuato dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Inoltre, con l'art. 3, comma 7-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con l. 13 giugno 2023, n. 68 è stato disposto che *“Il Commissario straordinario, nominato con decreto del*



Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. ..."

L'art. 4, comma 3-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 disciplina compiutamente le modalità per la programmazione e il monitoraggio delle erogazioni sulle contabilità speciali aperte dai Commissari straordinari superando quanto disposto al punto [ii].

Tanto premesso, la disposizione in esame, laddove sopprime il citato comma 520 della legge n. 197 del 2022, è finalizzata a prevedere, nell'ottica di massima semplificazione, che agli adempimenti per il trasferimento delle risorse destinate al progetto di cui trattasi si provvede secondo le modalità previste in generale per i Commissari speciali dotati di contabilità speciale.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, a legislazione vigente, gli oneri e le spese relative alla struttura di supporto tecnico, ivi inclusi eventuali incarichi di esperti e consulenti, sono posti a carico del quadro economico dell'opera, come sopra evidenziato.

Il **comma 6** reca modifiche all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto - legge n. 113 del 2016 che stabilisce che *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."*

La previsione in commento è volta a precisare che il divieto di assunzioni non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto - legge 19



settembre 2023, n. 124. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** inserisce il comma 2-bis all'art. 26, comma 1, del DL 36/2022 con il quale si prevede l'integrazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di 1,5 milioni di euro per la sola annualità 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma-1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per un importo pari a euro 1.270.000 e mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto- legge quanto ad euro 230.000.

A seguito, infatti, della riprogrammazione PNRR approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 sono emerse ulteriori e specifiche esigenze di supporto in particolare per i nuovi investimenti REPowerEU di competenza del MASE. Sono entrate inoltre in fase attuativa tutti gli interventi del Piano ed attualmente il numero di beneficiari ammonta a circa 1.500 e sussiste una specifica esigenza di integrazione del supporto tecnico operativo in favore dei Soggetti Attuatori e Soggetti Attuatori delegati in particolare sulle tematiche connesse all'implementazione del sistema di monitoraggio ReGIS ed alle attività di rendicontazione e controllo.

Sono inoltre in fase di attivazione le misure di Comunità energetiche e Sviluppo agrovoltaiico con un numero di beneficiari che si prevede particolarmente elevato ed aggiuntivi rispetto a quelli finora già attivati sul Piano. Queste misure sebbene siano affidate alla gestione del GSE comportano una specifica attività di supporto al coordinamento dei progetti, di controllo, rendicontazione e gestione finanziaria che resta in capo all'Unità di missione del MASE, attività particolarmente significativa anche in considerazione del fatto che è connessa e spesso prodromica ai processi di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti PNRR che hanno tempistiche di completamento in particolare per l'annualità 2025 e primo semestre 2026 ma il centro dell'attuazione nel 2024.

Allo stesso tempo l'intervento normativo mira a riqualificare le risorse finanziarie destinate al primo bimestre del 2024 per il contingente esperti per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR previsto dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazione con legge 29 dicembre 2021, n. 233, che non potranno costituire spesa in considerazione dei tempi di finalizzazione della procedura in atto.

Sul punto, è bene chiarire che la procedura prevista per il reclutamento del contingente di esperti è in fase di piena attuazione secondo le modalità da ultime aggiornate con l'art. 19 comma 3 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che ha modificato il citato articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e si prevede che i primi esperti potranno entrare in servizio, ad esito del processo di selezione in atto e dopo la registrazione dei rispettivi atti contrattuali per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non prima del mese di marzo 2024.



L'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla selezione degli esperti per ogni annualità fino al 2025 è pari a complessivi 9 milioni di euro così ripartiti: per 7,6 milioni di euro per le spese di cui al comma 1 del citato articolo 34 per i compensi degli esperti e per 1,4 milioni di euro di cui al comma 3 per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1 (spese per il fitto locali, gli interventi di sanificazione, la cancelleria, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature informatiche, il potenziamento della rete informatica).

Il primo bimestre del 2024 corrisponderebbe ad un valore complessivo pari a 1,5 milioni di euro in dettaglio come da tabella che segue.

	Anno 2024	Primo bimestre 2024 (totale anno 2024/6)
Comma 1	7.600.000	1.270.000
Comma 3	1.400.000	230.000
TOTALE	9.000.000	1.500.000

La modifica normativa consente, quindi, di mantenere interamente valida la necessità di garantire il supporto del predetto contingente di esperti per le annualità previste dal decreto-legge richiamato tenuto conto delle varie scadenze (differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti) fissate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nello stesso Piano ed allo stesso tempo riqualificare le risorse finanziarie che non potranno essere impegnate per il primo bimestre 2024 destinandole funzionalmente alle finalità di assistenza tecnica e supporto operativo nelle specifiche attività di supporto al coordinamento dei progetti, monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di competenza dell'Unità di missione del MASE per il fondo di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, per le annualità 2014-2025 particolarmente intense per la complessità e numerosità degli output da produrre in considerazione anche della citata riprogrammazione PNRR approvata a dicembre 2024.

Gli oneri complessivi (in euro) derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nelle tabelle seguenti:

- *per lo stanziamento di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni con legge 29 dicembre 2021, n. 233*

	2024	2025	Riduzione (anno 2024)
Comma 1	6.330.000	7.600.000	- 1.270.000
Comma 3	1.170.000	1.400.000	- 230.000



TOTALE	7.500.000,00	9.000.000	- 1.500.000
--------	--------------	-----------	-------------

- Per il fondo di cui all'articolo 26, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

	2024	2025	2026	Incremento (anno 2024)
Comma 1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
Comma 3	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALE	6.000.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000

La norma non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7-bis** prevede, limitatamente all'anno 2024, di derogare ai requisiti inerenti all'anzianità di servizio richiesti per gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, fermo restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico e i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità. Dalla disposizione in discorso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Il **comma 9** prevede che il direttore generale di cui al comma 8 si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione



della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10**, per le finalità di cui al precedente comma 8, autorizza la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nella tabella seguente sono illustrati nel dettaglio gli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale, quantificati sulla base della retribuzione annua pro capite stabilita dal vigente C.C.N.L. per un dirigente di prima fascia:

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste	Stipendio CCNL2019-2021(13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70 % su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL2022-2024 5,78%	Retribuzione totale procapite lordoStato - Con incr. Contr. 5,78%CCNL 2022-2024	Oneri complessivo da luglio 2024
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	59.500,00	35.000,00	72.625,05	267.031,12	15.434,40	282.465,50	141.232,76

Il **comma 11** prevede che la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'art. 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Prevede altresì la copertura dei conseguenti oneri mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 12** prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione, nei propri ruoli del personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. L'Agenzia procede all'inquadramento nel ruolo del personale che abbia superato le prove selettive. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del



segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente. L'intervento normativo in esame ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione in rassegna incide, infatti, sui criteri di selezione e di inquadramento di personale senza incrementare il numero delle unità di personale previste nella dotazione organica attuale (300 unità), di cui all'articolo 12, comma 4, del d.l. n. 82 del 2021, nei limiti della quale tali inquadramenti avvengono. Ai relativi oneri - già sostenuti dall'Amministrazione, essendo le selezioni destinate a personale già in servizio presso l'Agenzia con contratto a tempo determinato, assunto secondo le procedure meglio descritte in sede di relazione illustrativa - si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 82 del 2021. Su tali risorse gravano anche le spese di funzionamento per le relative procedure selettive.

Il **comma 13** prevede poi che, per le medesime finalità indicate al comma 12, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto - legge n. 82 del 2021 - che dispone che l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), che abbia prestato servizio continuativo presso l'Agenzia per almeno due anni - è ridotto, fino al 31 dicembre 2026, a un anno. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 14**, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, incrementa la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato, di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 15** incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, che può essere conferito in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 15-bis**, al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative in coerenza con gli obiettivi previsti nel PNRR, prevede per l'Agenzia industrie difesa, fino al 31 dicembre 2026, l'incremento fino al 20 per cento della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6



dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il costo relativo al conferimento degli incarichi eccedenti la percentuale attualmente prevista pari all'8%, è coperto a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La disposizione non si applica per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.

Il **comma 16** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15, pari ad euro 178.596 per l'anno 2024 e ad euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 - 2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Ai fini della determinazione dei predetti importi si è tenuto conto del trattamento economico fisso e variabile spettante al Direttore generale del Ministero della salute aggiornato al C.C.N.L. 16 novembre 2023, come dettagliato nella seguente tabella.

SALUTE	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione e variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi (33,38% (32,70% con retribuzione di risultato))	Retribuzione e procapite totale lordo stato	Incremento con trattativa CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (mezzo giugno - dicembre)	Oneri complessivi (a regime dal 2025)
DIRIGENTE I fissa	60.102,87	39.803,20	76.111,44	34.560,06	78.856,66	289.434,23	16.729,30	306.163,53	1,00	178.595,39	306.163,53

Il **comma 17** prevede che il Ministero del turismo possa avvalersi dei servizi resi da società controllate - direttamente o indirettamente - dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi *cloud* del Polo strategico nazionale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 (spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero del turismo nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema) e nel capitolo di spesa in conto capitale 8700 (spese per l'informatica), iscritti nell'ambito del nuovo CDR 8 - Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica. Nel dettaglio, con riferimento al capitolo 8700, la disponibilità del capitolo pg1 (hardware e software di base) è pari a 632.236 euro a decorrere dall'anno 2024, mentre la disponibilità del capitolo pg2 (software applicativi) è pari a 61.920,00 euro per l'anno 2024 e 109.500 euro a decorrere dal 2025. Con riferimento al



capitolo 6020, la disponibilità del capitolo pg1 (hardware e software di base) è pari a 18.056,71 euro per l'anno 2024, a 682.575,74 euro per l'anno 2025 e a 757.150 euro a decorrere dal 2026; la disponibilità del capitolo pg2 (software applicativi) è pari a 65.904,95 euro per l'anno 2024, a 116.857 euro per l'anno 2025 e a 292.600 euro a decorrere dal 2026.

Il **comma 17-bis** reca modifiche alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante "*Disciplina della professione di guida turistica*". Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già previsto in fase di prima approvazione della legge 13 dicembre 2023, n. 190.

In particolare, non solo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma riducono gli adempimenti di carattere amministrativo in capo ai professionisti, le seguenti modifiche:

- la soppressione del comma 4 dell'articolo 3;
- la modifica del comma 1 dell'articolo 4;
- la modifica della lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 4;
- la soppressione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 4;
- la modifica della lettera a) del comma 7 dell'articolo 6.

Con specifico riguardo alle modifiche apportate all'articolo 5, commi 2 e 3 della citata legge, si segnala che, per quanto attiene ai costi relativi alla creazione e alla tenuta dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, si rinvia alla relazione tecnica della legge 13 dicembre 2023, n. 190, già bollinata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ad ogni modo, si evidenzia che l'investimento iniziale presenta un costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza e collaudo, quantificabile in via prudenziale in 300.000 euro. Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da una indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco con le risorse, a tal fine autorizzate, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

In relazione a tutte le modifiche apportate all'articolo 6, come già previsto in fase di prima approvazione della legge n. 190/2023, si specifica che i costi relativi all'espletamento delle prove attitudinali - attualmente svolte dalle singole regioni, allocandosi, per il 70 % nel Lazio e per il restante 30% nelle rimanenti regioni - sono posti a carico degli istanti, come stabilito dall'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In riferimento alle modifiche di cui all'articolo 7, comma 4, si assicura che la disposizione in esame non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto la soppressione concerne le misure e le sanzioni di carattere interdittivo (da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista) di per sé non idonee a generare minori entrate nel bilancio dello Stato.



Infine, la modifica relativa all'articolo 12 è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 18**, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si introduce una modifica al decreto legislativo n. 139 del 2000, recante "*Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266*". In particolare, con il comma in esame si modifica l'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000, riducendo da 9 anni a 6 mesi a 8 anni e 6 mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera il numero di anni necessario ai fini del passaggio alla qualifica di viceprefetto. Ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la carriera prefettizia è unitaria ed è articolata in tre qualifiche (prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto).

In attuazione di una recente modifica introdotta dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, la dotazione organica del personale della carriera prefettizia subirà una rimodulazione, ripartita in tre fasi, all'esito delle quale la consistenza di quella relativa alla qualifica di viceprefetto risulterà ridotta di 100 posti e quella della qualifica di viceprefetto aggiunto sarà incrementata di 144 posti.

Invero, con la previgente dotazione organica, si è prodotto:

- a) un vuoto in organico nella qualifica di viceprefetto, non colmabile fino a quando il personale con qualifica da viceprefetto aggiunto non abbia maturato i requisiti previsti dall'attuale normativa;
- b) la tendenziale saturazione dei posti in organico previsti per la qualifica di viceprefetto aggiunto.

Con la modifica sopra menzionata si è posto rimedio alla criticità sub b).

Permane, tuttavia, la grave problematica indicata sub a), alla soluzione della quale è preordinata la presente disposizione che riduce di un anno - da nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi - il termine minimo di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto per accedere allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di viceprefetto.

Infatti, già a partire dal 1° gennaio 2024, in relazione alla prima fase della predetta rimodulazione e al numero di unità di personale in servizio, si registra una vacanza nella qualifica di viceprefetto pari a 124 unità. A seguito della completa attuazione della disposizione in materia di rimodulazione, e quindi con l'applicazione del complessivo taglio di 100 unità nella qualifica di viceprefetto (1° dicembre 2025), la vacanza di personale nella predetta qualifica al 1° gennaio 2026 - tenuto conto del personale nel frattempo cessato e quello in servizio - registrerà comunque una cospicua carenza pari a 89 unità.

Con il vigente requisito di nove anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto, nel triennio 2024/2026 non sarà possibile avviare alcuna procedura di scrutinio comparativo per l'accesso alla qualifica di viceprefetto, atteso che il personale in servizio non ha, e non avrà, ancora maturato detto requisito.



Nella situazione così delineata, peraltro, molte articolazioni dell'Amministrazione dell'interno, comprese numerose Prefetture-U.t.G., già da tempo, lamentano una forte carenza di organico nella qualifica di viceprefetto, con evidenti ricadute sull'ottimale svolgimento delle funzioni demandate alle stesse.

Al fine di intervenire sulle menzionate criticità, la disposizione in commento si limita a ridurre di un anno il periodo di cui al citato requisito di scrutinabilità, senza incidere né sul numero dei posti in dotazione organica, largamente scoperti, né su quello degli eventuali promossi.

Ne risulta conseguentemente ampliata esclusivamente la platea dei concorrenti ai posti disponibili come previsti dalla dotazione organica i quali posti, per ciò stesso, sono già provvisti di idonea copertura finanziaria.

Alla luce di tali considerazioni, la disposizione presenta natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma prevede, altresì che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025, fatti salvi i comandi, distacchi e assegnazioni in corso, nonché quelli presso gli organi costituzionali. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 18-bis**, prevede che il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della Giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni per l'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia. La stessa richiama quanto già previsto, per situazioni analoghe, in favore del Ministero della Giustizia, che risulta – oltre che sperimentato sotto il profilo dell'efficacia – già positivamente vagliato sotto il profilo dell'invarianza finanziaria in occasione della citata legge n. 244/2007. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 18-ter** si limita ad ampliare la tipologia delle attività che possono essere svolte dagli incaricati di pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni di cui trattasi e presenta, pertanto, carattere ordinamentale, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia per quanto riguarda le convenzioni rientranti nel progetto "Polis" di cui all'art. 38 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che rientra tra i finanziamenti ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia per quanto riguarda le convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede espressamente l'assenza di "oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

Con riferimento a tale ultima disposizione, si rappresenta che la stessa è stata introdotta dall'art. 1, comma 614, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella quale, all'ultimo periodo,



è previsto che l'onere del servizio sia posto a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti, con un importo determinato da apposito decreto del Ministro dell'interno.

La disposizione è stata attuata in diverse occasioni: con il D.M. 12 ottobre 2005 che ha determinato l'importo per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno; con il D.M. 2 marzo 2006 relativo all'importo per il rilascio e rinnovo del passaporto; con il D.M. 6 ottobre 2023 che fissa l'onere a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.

Il successivo comma 615 prevede, poi, un'espressa clausola di invarianza finanziaria, positivamente vagliata, che non viene contraddetta dalla disposizione in esame, la quale interviene solo sul novero delle attività svolte dall'incaricato di pubblico esercizio, effettuando, pertanto, un coordinamento con il testo vigente dell'art. 39 citato.

Si evidenzia, al riguardo, che i risultati incoraggianti che si sono già registrati in merito all'applicazione delle convenzioni rientranti nel progetto "Polis", di cui all'art. 38 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per le procedure relative al rilascio dei passaporti, riguardano i comuni fino a 15.000 abitanti e il relativo progetto a regime, nel 2026, offrirà il servizio a un bacino di utenti pari a 16 milioni di abitanti.

Nell'aderire alle medesime finalità del predetto progetto e al fine di estendere il servizio anche alla restante, e maggioritaria, parte della popolazione, la norma in discorso intende prevedere che le medesime attività, relative all'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato, possano essere svolte anche nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio del passaporto, ricomprese nelle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che non contiene alcuna disposizione di limitazione territoriale.

Il **comma 19** prevede, a decorrere dall'anno 2024, l'incremento degli stanziamenti a copertura dell'indennità prevista all'articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'esercizio delle funzioni istituzionali, svolte dal personale, anche di livello dirigenziale non generale, in servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa. Considerato che in base all'attuale criterio di riparto l'indennità lorda media è pari a circa euro 8.000 per unità, l'incremento, pari a 400 mila euro annui, consente di destinare la stessa ad ulteriori 50 unità. Ai maggiori oneri introdotti dal presente comma, stimati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 20** è volto a disciplinare le modalità di attuazione degli interventi di competenza MEF-RCS, per l'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027 della politica di coesione previsti dal punto 3 della delibera CIPRESS del 22 dicembre 2021, n. 78. A tal fine, si prevede che tali interventi siano previsti e disciplinati con uno o più decreti del



Ragioniere generale dello Stato, che potrà definire in dettaglio le iniziative di supporto e rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle strutture interne e delle altre Amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nei processi di controllo e monitoraggio della spesa degli interventi finanziati con risorse europee. In particolare, saranno disciplinate le modalità attuative delle seguenti iniziative:

- supporto delle Autorità di audit dei programmi finanziati dai Fondi SIE 2021/2027 e del PNRR, nonché dell'Organismo IGRUE di coordinamento delle Autorità di audit;
- supporto tecnico e operativo per le strutture interne del MEF-RGS per le attività di propria competenza in materia di monitoraggio e controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse pubbliche;
- gestione di sistemi informatici e soluzioni tecnologiche per gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui sopra.

La disposizione, di carattere procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sarà attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, già assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dalla tabella 2 della delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78.

Il **comma 21** stabilisce che, per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ciò al fine di consentire le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione ed utilizzato con forme di lavoro flessibili in regioni, enti locali, unioni dei comuni ed Enti Parco nazionali ricompresi nei crateri dei sismi 2002, 2009, 2012 e 2016, assicurando pertanto in via permanente a tali enti le professionalità necessarie alle attività di ricostruzione.

Il **comma 22** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede:

- a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1.

Il **comma 23** prevede che al conferimento di capitale sociale a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di cui all'art. 6 della Legge Regionale di Regione Lombardia n. 2/2023, non si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 qualora, al momento dell'adozione dell'atto della Giunta regionale di cui al comma 4 dell'art. 6 del medesimo articolo, la società partecipata abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità



competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica posto che la società è inclusa nel settore delle Amministrazioni Pubbliche: pertanto, il conferimento di capitale è una operazione interna al settore e non incide sui saldi di finanza pubblica, ai fini dei quali ha effetti la realizzazione dell'investimento da parte della società sul quale la disposizione non interviene. In ogni caso, la condizione per la deroga alla legge 350/2003 è che il conferimento sia effettuato per un importo superiore alle perdite cumulate e preveda una redditività superiore rispetto ad un investimento alternativo, ugualmente a lungo termine, ossia in titoli di Stato nazionali.

ART. 9 (Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che, al fine di rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali, anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione di un piano d'azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Si prevede, inoltre, che alla cabina di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, una rappresentanza della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono inoltre essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati.

Si prevede, inoltre, che la cabina di coordinamento esercita i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lett. a), punto 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

La partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla cabina di coordinamento è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito di tale monitoraggio.

Il comma in esame fissa, altresì, il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione da parte della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato



generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

Al **comma 2**, si prevede, poi, che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio siano comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR. Qualora, poi, sia ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di particolari criticità attuative, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la suddetta Struttura di missione - d'intesa con l'Ispettorato generale per il PNRR - può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio di riferimento del piano di azione e da personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021. Si prevede, quindi, la possibilità di inserire all'interno dei predetti nuclei il personale già impiegato presso le pubbliche amministrazioni e operante sul territorio, al fine di consentire una gestione più efficace delle problematiche insorte, agevolando l'attività dei soggetti attuatori. Tale disposizione è da considerarsi neutra dal punto di vista finanziario, considerato che si tratta di personale già impiegato nella P.A. e già retribuito a legislazione vigente, come peraltro espressamente chiarito al successivo comma 4, laddove si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Da ultimo, il comma in esame prevede che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio siano comunicati alla Struttura di missione PNRR nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Resta, quindi, ferma la possibilità di adottare, in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, i poteri sostitutivi (articolo 12), nonché di avviare, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale, la procedura per il superamento del dissenso, che prevede la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri per le determinazioni di conseguenza (articolo 13).

Il **comma 3** dell'articolo in esame fa salve le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Al **comma 4** si precisa, poi, che la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come espressamente stabilito al comma 4, la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi o spese o altri emolumenti comunque denominati, e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** autorizza la prosecuzione dei progetti destinati prioritariamente all'accoglienza delle suddette persone provenienti dall'Ucraina, già inserite nella rete del SAI, mediante la possibilità di proseguimento, fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza, dei relativi progetti.

Nessun ulteriore posto nel SAI viene attivato, rispetto a quanto previsto dall'art. 44, lett. c) bis del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Al fine di consentire la continuità dell'accoglienza dei posti attivati alla data odierna e fino al 31 dicembre 2024, è stato quantificato un fabbisogno di 26.180.903,68 euro, come segue:

- a) per 1.916 posti SAI finanziati fino al 31 marzo 2024, si moltiplica per ciascun progetto il costo pro die pro capite in vigore, per il numero di posti, per i 274 giorni rimanenti tra il 31 marzo e il 31 dicembre 2024.

Ovvero, schematizzando, per ciascuno dei 92 progetti:

costo pro die pro capite* € 40,74 x numero di posti 1916 x 274 giorni: € 21.388.867,54

- b) per i 354 posti, afferenti a progetti SAI ordinari già prorogati con D.M. 55428 del 18 dicembre 2023 fino al termine del 29 febbraio 2024, si moltiplica per ciascun progetto il costo pro die pro capite assegnato a partire dal 1° marzo 2024, per il numero di posti, per i 305 giorni rimanenti tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024.

Ovvero, schematizzando, per ciascuno dei 22 progetti:

costo pro die pro capite* € 44,38 x numero di posti x 305 giorni: € 4.792.036,14

*I costi medi pro capite pro die sono stati ricostruiti sulla base delle medie rispettivamente riscontrate nel territorio nazionale secondo le diverse categorie di progetti interessate.

Si allega di seguito uno schema riepilogativo:

Scadenza	Numero di posti	Fabbisogno
Posti in scadenza al 31.3.24	1.916	21.388.867,54
Posti in scadenza al 29.2.24	354	4.792.036,14
Totale	2.270	26.180.903,68

A tal fine, la disposizione prevede che il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 sia incrementato, per l'anno 2024, di euro



26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, come integrate dall'articolo 1, comma 389 della legge 213 del 2023. La relativa copertura finanziaria, pertanto, viene imputata alle risorse stanziare per l'anno 2024, per l'emergenza Ucraina, ai sensi del comma 389 della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), in quanto le stesse presentano disponibilità finanziarie sufficienti a coprire integralmente l'onere di 26,2 milioni di euro per la prosecuzione dei contratti SAI di cui alla disposizione in rassegna.

Infatti, rispetto alle stime e alla quantificazione degli oneri per le singole misure formulate prudenzialmente in fase di redazione della legge di bilancio per l'anno 2024, si sono registrate economie, in particolare, per la voce afferente alle varie forme di 'accoglienza diffusa' di cui al comma 392, lettera a) della medesima legge di bilancio n. 213 del 2023.

Per tale finalità era stata infatti stimata una platea massima di 7.000 beneficiari, per l'importo pro capite pro die di 33 euro per un periodo fino al 31 dicembre 2024 di 304 giorni, con conseguente valorizzazione di un importo complessivo di euro 70.224.000,00 € (7.000 unità x 33 euro x 304 gg).

Sulla base dei dati relativi rispettivamente: i) agli atti aggiuntivi relativi alle proroghe delle convenzioni di accoglienza diffusa attualmente in essere, pari a complessive 3.959 unità; ii) ai posti convenzionati direttamente dalle Regioni (250 per le Marche, 6 per il Veneto, 20 per il FVG), pari a complessive 276 unità, risultano allo stato effettivamente coperti 4.235 posti, il che determina un onere effettivo complessivo per tale finalità di 42.485.520 euro, con una conseguente economia di spesa di 27.738.480 euro rispetto alla quantificazione iniziale sufficiente a coprire integralmente l'onere derivante dalla norma in discorso.

Infine, il **comma 5-bis** prevede la possibilità di assegnare i contributi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM).

Trattandosi di facoltà, da esercitarsi nell'ambito delle risorse già previste a normativa vigente per garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR)

Il **comma 1** prevede la partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di regia per il PNRR, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR.



Il **comma 2** provvede ad espungere le indennità spettanti agli esperti del CNEL tra gli ambiti di disciplina del regolamento dell'ente. Infine, estende agli enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, la possibilità di stipulare con il CNEL convenzioni per il compimento di indagini concernenti tematiche di competenza dell'ente.

Il **comma 3** prevede:

alla **lettera a)**, per le finalità ivi previste, l'incremento della dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014 di una unità di dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. L'incremento di una unità dirigenziale di livello generale comporta una spesa complessiva annua quantificata nella seguente tabella, nella quale sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi all'unità di personale dirigenziale di livello generale (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi):

CNEL	Stipendio CCNL 2019-2021(13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile	Ributazione di risultato	Oneri riveduti 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Ributazione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE totali dal 2025	Oneri 2024 per n. 4 Funzionari, 3 Assistenti, 1 Dir. Non Generale (rateo luglio-dicembre)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	47.373,00	25.000,00	64.700,71			236.979,78	13.697,43	250.677,21	1		250.677

L'incremento di una unità dirigenziale di livello non generale comporta una spesa complessiva annua quantificata nella seguente tabella, nella quale sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi all'unità di personale dirigenziale di livello non generale (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi):

CNEL	Stipendio CCNL 2019-2021(13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile	Ributazione di risultato	Oneri riveduti 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Ributazione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE totali dal 2025	Oneri 2024 per n. 4 Funzionari, 3 Assistenti, 1 Dir. Non Generale (rateo luglio-dicembre)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	27.371,37	20.000,00	40.211,64			147.943,89	8.551,16	156.495,04	1	78.248	156.495

alla **lettera b)** l'autorizzazione in favore del CNEL, nel triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, ad assumere a tempo indeterminato 1 dirigente di seconda fascia, 8 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e 7 unità da inquadrare nell'Area degli Assistenti. È prevista, a decorrere dall'anno 2025, una spesa complessiva annua quantificata nella seguente tabella per il personale non dirigenziale, nella quale sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi al contingente indicato per le aree (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi) comprensivi anche dell'incremento contrattuale del 5,78% relativo alla tornata contrattuale 2022-2024



(che assorbe l'IVC 2022-2024). In merito al sopra illustrato incremento dell'organico, occorre altresì precisare che, con riferimento all'anno 2024, è prevista l'immissione in servizio, a decorrere dal 1° luglio 2024, di complessive 4 unità nell'Area dei Funzionari e di 3 unità nell'Area degli Assistenti, nonché del dirigente di seconda fascia.

CNEL	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE totali dal 2025	Oneri 2024 per n. 4 Funzionari, 3 Assistenti, 1 Dir. Non Generale (rateo luglio-dicembre)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.968,28	7430,16	32.900,37	12.627,16	45.527,53	2.818,55	48.346,08	2.794,40	51.140,48	8	102.281	409.124
Assistenti	19.351,97	1.620,72	6.160,80	27.133,49	10.413,83	37.547,32	2.259,88	39.807,20	2.300,86	42.108,06	7	63.162	294.756

Agli oneri assunzionali sopra illustrati vanno aggiunti quelli relativi all'espletamento dei concorsi pubblici, alle maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale in questione, nonché quelli connessi alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario che sarà effettuato dal personale non dirigenziale, così come rappresentato nella tabella sottostante.

Svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche	Spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale	Corresponsione dei compensi dovuti al personale per le prestazioni di lavoro straordinario
30.000	25.000	40.000

Nel prospetto seguente è riportato l'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame:

	anno 2024	a decorrere dal 2025
Oneri assunzionali	243.690,58	1.111.052,55
Spese concorsuali	30.000,00	
Spesa di funzionamento	25.000,00	25.000,00
Lavoro straordinario	40.000,00	40.000,00
TOTALE	338.690,58	1.176.052,55

Il **comma 4** dell'articolo stabilisce che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le limitazioni per l'attribuzione di incarichi previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1 comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla



legge 28 marzo 2019, n. 26. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

Al **comma 1**, si prevede che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori di interventi PNRR, necessarie per la tempestiva attuazione degli stessi, sia di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** stabilisce che l'Ispettorato generale per il PNRR, operante presso la Ragioneria generale dello Stato, rende disponibile la predetta anticipazione del 30 per cento, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione Next Generation EU - Italia, in favore delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedano al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione.



Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Anche la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi)

L'articolo in esame reca misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

Con riferimento al comma 1, giova premettere che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si è concluso l'iter di approvazione della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già valutata positivamente dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023. Per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria di cui al decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, al decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché delle ulteriori disposizioni legislative introdotte allo specifico fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e la conseguente fase esecutiva degli interventi compresi nel PNRR.

Il **comma 1**, pertanto, al fine di agevolare la tempestiva attuazione degli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato stato di progettazione - e per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano già state indette le procedure di gara, mediante la pubblicazione dei bandi o degli avvisi o la trasmissione delle lettere di invito - è volta a consentire, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. La norma precisa che le disposizioni in esame si applicano alle procedure di affidamento di lavori, di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori (c.d. "appalto integrato") e ai relativi contratti nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture, allo scopo di assicurare la massima continuità possibile nell'applicazione dell'anzidetta disciplina derogatoria in tutti quegli interventi in cui questa abbia trovato applicazione già con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, indipendentemente dall'oggetto dell'appalto e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** estende l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi PNRR e contenuta nei decreti - legge n. 77/2021 e n. 13/2023 - nonché nelle ulteriori, specifiche disposizioni legislative volte a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR - anche agli interventi indicati all'Allegato IV al predetto decreto - legge n. 77/2021, che, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8



dicembre 2023, non risultano più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** precisa che continuano a trovare applicazione anche in relazione agli interventi defianziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre, le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute negli atti normativi richiamati nella norma in esame, precedentemente introdotte in relazione all'attuazione degli interventi del PNRR, oltre alle ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. La disposizione si configura, dal punto di vista finanziario, come neutra, atteso che la stessa precisa che le Amministrazioni agiscono sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi sopra illustrati ricorrono, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGIS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo. Anche tale disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** è finalizzato a confermare il contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli interventi defianziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine di non compromettere la realizzazione di tali interventi. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** introduce modifiche all'articolo 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*". In particolare, si modifica il comma 1, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le modificazioni indicate nel medesimo articolo 13. Infine, con la lettera b-bis), vengono introdotte ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione alla conferenza di servizi decisoria, attuata in forma semplificata ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Le previsioni contenute nella presente disposizione rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 7** prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, dal decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 - che riguardano i requisiti premiali nell'ambito dei bandi di gara per promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne - si applicano, relativamente alle procedure di gara rientranti nei settori speciali, soltanto a quelle avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora, poi, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. Il comma in esame chiarisce che, in ogni caso, resta fermo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 17, in materia di obbligo di certificazione, secondo il quale le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione, nonché quanto previsto dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), relativamente alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, provvedono all'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Si prevede inoltre che, qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni vi provvedono mediante propri provvedimenti, che sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR operante presso la Ragioneria generale dello Stato. La disposizione ha



carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** reca la proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità per SACE S.p.A., di ricorrere, relativamente alle garanzie su cauzioni, rilasciate, a condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 76/2020 e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, e operando secondo adeguati standard prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e di avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269/2003, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e dal Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

A tal riguardo, si rappresenta che con riferimento all'attuazione della disposizione vigente, il Gestore SACE ha comunicato che rispetto al portafoglio di garanzie su cauzioni perfezionate al 31 dicembre 2023 a valere su entrambe misure, per le finalità di supporto agli investimenti pubblici ricompresi nel PNRR o PNC, e pari a 1.3 miliardi di euro, le esposizioni cedute ammontano a circa 400 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece le previsioni per l'anno 2024, con riferimento alle garanzie *Green* da rilasciare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 76/2020, l'articolo 1, comma 269, della Legge di Bilancio per l'anno 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), ha fissato un impegno massimo assumibile, nell'anno, pari a 3 miliardi di euro per l'intera operatività e stabilito una percentuale massima del 50% per le garanzie da rilasciare in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione di anticipi contrattuali. Con riferimento invece alle garanzie da rilasciare in regime di Coassicurazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, è stato stimato, nell'ambito dei documenti programmatici (Piano di Attività e RAF per l'anno 2024) approvati dal CIPESS, in data 30 novembre 2023, un potenziale pari a 2 miliardi di euro, quale esposizione potenziale di garanzie su cauzioni, inclusiva anche del portafoglio di garanzie *Green*.

Alla luce di quanto premesso, la disposizione non importa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che circoscrive al portafoglio di garanzie su cauzioni rilasciate al 31 dicembre 2024, la possibilità di ricorrere ai predetti strumenti e tecniche di riassicurazione / controgaranzia, ma sempre entro il limite massimo di impegni autorizzati annualmente dalla Legge di Bilancio, per entrambi gli schemi, rispettivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 269, e articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il **comma 11** apporta modifiche all'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma in questione prevede che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*



disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.". La novella è volta a specificare che le misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2017 sono da intendersi richiamate nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** apporta modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124". In particolare:

- la **lettera a)** introduce l'articolo 4-bis, recante norme in tema di "Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana". Nel dettaglio, si prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette ad alcun titolo abilitativo, segnalazione o comunicazione. Si precisa poi che per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- la **lettera b)** introduce modifiche all'articolo 6, tra cui l'introduzione di un comma 2-bis, volto a prevedere che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al citato articolo 4-bis entro il 31 dicembre 2024;
- la **lettera c)** prevede l'aggiunta della Tabella B.I. e della Tabella B.II, di cui all'allegato 2 del decreto.

Trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale e, pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13**, invece, precisa che le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Anche tali disposizioni non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 14** provvede a disporre una novella all'art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, volta a disciplinare più dettagliatamente il procedimento di concessione della proroga dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame presenta un contenuto meramente ordinamentale e,



pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 14-bis** introduce modifiche alla disciplina, di cui al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa all'autorizzazione unica finalizzata alla costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le previsioni di cui al comma in discorso non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività istruttorie e procedurali da esso derivanti sono coperte dal contributo che le società versano per le spese delle attività svolte dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di titoli minerari e autorizzazioni relative alla realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.. Gli interventi sono sostenuti direttamente dal/i gestore/i di rete e non sono previsti finanziamenti né rimborsi di alcun genere.

Il **comma 14-ter** apporta modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. "Codice dell'ambiente"), prevedendo che l'autorità competente alla verifica delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA possa, ai fini della realizzazione di tale attività, avvalersi anche dell'ISPRA, oltre ad altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi relativi alla facoltà per l'autorità competente di avvalersi dell'ISPRA per l'attività di monitoraggio delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, nel limite annuo massimo di € 3.000.000, saranno coperti con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (la formulazione riprende quanto già previsto all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, relativamente all'autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per il supporto di ISPRA alle attività istruttorie della Commissione VIA VAS) e rientreranno nei costi complessivi determinati annualmente con il decreto interministeriale MASE - MEF di cui all'art. 8 comma 5, del decreto legislativo n 152 del 2006 richiamato nella disposizione in discorso.

Si dà atto che l'importo annuale delle tariffe di cui all'art. 33, comma 1, è attualmente capiente al fine di coprire anche l'ulteriore costo di 3 milioni di euro annui di cui sopra.

Di seguito viene riportato l'andamento, dall'anno 2021 al 22 marzo 2024, delle tariffe versate dai proponenti alle entrate dello Stato.

ANNO	ENTRATE TARIFFE	DA
2021	18.642.886,48	
2022	28.018.597,32	



2023	37.624.736,83
Alla data del 22 marzo 2024	10.353.420,46

Con il decreto di cui al citato articolo 8, comma 5, oltre alle risorse da riassegnare ad ISPRA, vengono definiti sia i compensi dei componenti della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sia i costi sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e svolgimento delle istruttorie, nonché per le attività a queste correlate in virtù degli adempimenti previsti dal legislatore per il rilascio dei provvedimenti di VIA.

Si rappresenta che la definizione dei costi complessivi, di cui la somma da riassegnare ad ISPRA sono parte, è in stretta correlazione al variabile andamento, di anno in anno, delle somme versate a titolo di oneri istruttori dai proponenti.

Il comma 15 prevede ulteriori misure di semplificazione e accelerazione per favorire la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC nella titolarità degli enti locali, con la previsione dell'attribuibilità di speciali poteri a sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, assunti dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni in qualità di soggetti attuatori. In termini finanziari, la disposizione in discorso presenta un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 16**, nell'ottica di un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 settembre 2023, n. 219, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e per consentire la verifica, da parte della Struttura di missione, dei procedimenti amministrativi instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto - legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto - legge n. 124 del 2023 e non definiti dai Commissari alla data del 1° marzo 2024, prevede la sospensione fino al 31 marzo 2024 dei termini di conclusione di tali procedimenti amministrativi. Sotto il profilo finanziario, la presente disposizione presenta un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 16-bis prevede il silenzio assenso per l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica elettrica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico in caso di mancato provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ferma restando la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine, nonché di assumere determinazioni in via di



autotutela. Si tratta, pertanto, di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Le previsioni contenute nel **comma 16-ter**, poi, sono volte ad estendere, in via temporanea, la procedura autorizzativa semplificata della DIA ministeriale, già normata, anche alle opere di connessione a cabine primarie già autorizzate, purché di estensione limitata, così da avere uno sviluppo coordinato di tali infrastrutture e coerente con le esigenze del sistema elettrico nazionale. La medesima disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività istruttorie e procedimentali sono coperte dal contributo che le società versano per le spese delle attività svolte dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di titoli minerari e autorizzazioni relative alla realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, al **comma 16-quater** viene introdotta una misura di semplificazione transitoria finalizzata a consentire ad AGID di rilasciare, fino al 31 dicembre 2025, le certificazioni delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base di una dichiarazione presentata dai soggetti gestori delle piattaforme. Si consente, pertanto, ad AGID di attestare la conformità delle piattaforme mediante autocertificazione dei gestori del rispetto dei requisiti delle medesime. Ciò, in considerazione dell'obbligatorietà per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare tali piattaforme certificate per gli affidamenti pubblici e delle difficoltà attuative riscontrate per la tempestiva certificazione delle medesime piattaforme. Al riguardo, si precisa che l'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede che l'AGID, di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, definisca i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme alle caratteristiche tecniche e alle funzioni di cui all'articolo 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo, stabilendo, altresì, le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 26 del codice dei contratti l'AGID ha adottato la Determinazione 1° giugno 2023, n. 137 e la Determinazione 27 dicembre 2023, n. 334 che dettano, i "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale".

Ciò premesso, la presente disposizione risulta pienamente in linea con gli obiettivi di digitalizzazione della riforma "*Recovery Procurement Platform*" (e, in particolare, la milestone M1C1-75) e non compromette la digitalizzazione del sistema di procurement nazionale, prevedendo esclusivamente, e in via temporanea, una modalità di certificazione semplificata delle piattaforme di approvvigionamento.

La disposizione in parola ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che introduce temporaneamente una modalità di certificazione delle piattaforme semplificata, mediante



la presentazione ad AGID di una “autocertificazione” da parte dei soggetti gestori che attesti di conformità delle piattaforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, e, pertanto, AGID provvederà all’assolvimento del rilascio di detta certificazione con le modalità previste dalla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12-bis. (Modalità semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)

L’articolo prevede procedure semplificate per la verifica dell’interesse archeologico per le infrastrutture di rete finanziate in tutto o in parte con il PNRR.

Gli oneri riferibili alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 41, comma 4 del d.lgs. 36/2023 sono a carico della stazione appaltante, la quale dovrà provvedere alla copertura degli oneri relativi alla progettazione tramite apposita voce nel quadro economico dell’intervento.

Pertanto, la disposizione in argomento non è suscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12-ter. (Disposizioni in materia di usi civici)

L’articolo in esame, al comma 1, definisce come compatibili con l’esercizio degli usi civici le opere pubbliche o di pubblica utilità afferenti agli investimenti le opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (opere commissariate), oppure afferenti agli investimenti pubblici definiti dal comma 1 dell’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (opere PNRR).

Al fine di definire la procedura per la dichiarazione di detta compatibilità con gli usi civici, al comma 2 si prevede che la regione, o un comune da essa delegato, si esprima in merito alla compatibilità di dette opere con gli usi civici nell’ambito della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’articolo 14 o dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al fine di rendere snella detta procedura si prevede che, decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo, si applica il comma 4 dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Tale disposizione prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di motivazione equivalgono ad assenso senza condizioni. Infine, la norma in esame, al medesimo comma 2, prevede che nel caso in cui nell’ambito della conferenza di servizi sia rilevata l’incompatibilità di un’opera con l’esercizio dell’uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle



terre gravate da uso civico, adottando tutti i provvedimenti necessari nel limite delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento così evitando l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS)

L'articolo in esame introduce misure di semplificazione volte a garantire il raggiungimento dei target europei previsti per la Riforma 1.2 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 1**, alla lettera a) rende coerente con la normativa vigente il contenuto del decreto di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 99 del 2022.

Alla lettera b) chiarisce quanto già previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge, in relazione agli obiettivi prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Si elimina, infatti, il vincolo secondo il quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare anche interventi sulle sedi.

Con la lettera c), con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 14 della legge n. 99/2022, si rende facoltativo, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8 della legge 99/2022, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR "sviluppo e riforma degli ITS" che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS Academy. La disposizione, pertanto, non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Con l'introduzione del comma 5-ter all'articolo 14 della legge n. 99/2022, si prevede che il Fondo possa finanziare anche le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni, che non possono essere poste a carico del PNRR. La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;
- b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;
- c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;
- d) le borse di studio;



e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge n. 99/2022.

La destinazione prevista dall'articolo 11, lettera a) della legge n. 99/2022 si pone in linea con l'obiettivo dell'investimento 1.5 M4C1 del PNRR, vale a dire "consentire al sistema degli ITS, con la legge di riforma, di poter raddoppiare il numero delle professionalità formate, potenziando le infrastrutture laboratoriali con il loro adeguamento ai nuovi fabbisogni formativi richiesti dalla transizione verde (Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e dalla transizione digitale (Impresa 4.0), incrementando l'offerta formativa e i percorsi professionalizzanti, creando una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e i corsi attivi, che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale.". D'altronde, la disposizione normativa inserisce solo una ulteriore possibile finalità per utilizzare le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore poiché si limita a chiarire che le risorse, una volta ripartite, possono essere utilizzate anche per eventuali spese di gestione. Il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spese e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura.

ART. 14 (Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 "Istruzione e Ricerca" del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

L'articolo in esame introduce misure urgenti per l'attuazione delle riforme relative alla riorganizzazione del sistema scolastico, al sistema di orientamento, al sistema di reclutamento dei docenti, nonché agli investimenti "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento dei target previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della Missione 4 - C1.

Nello specifico, la **lettera a)** integra l'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, al fine di realizzare il raccordo con l'articolo 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99. In particolare, si prevede che i diplomi di V livello EQF e di VI livello EQF conseguiti all'esito dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, rientrino tra i requisiti di partecipazione al concorso per i soli posti di insegnante tecnico-pratico e, conseguentemente, siano requisito di accesso ai percorsi di formazione iniziale, in virtù del richiamo che il decreto Presidente del Consiglio dei ministri sui percorsi abilitanti opera nei confronti del richiamato articolo 5. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La **lettera b)** semplifica l'*iter* procedurale del decreto previsto dall'articolo 16-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua, prevedendo per le verifiche intermedie e finali criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. Anche tale disposizione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 18 del d.lgs. n. 59 del 2017 volto a stabilire che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c-bis)** prevede la sostituzione del comma 5 dell'articolo 18-*bis* del d.lgs. n. 59 del 2017 chiarendo che il nuovo meccanismo di reclutamento del personale docente per il sostegno si riferisce esclusivamente alle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026. Inoltre, viene precisato che i riferimenti temporali già previsti in ordine a una procedura straordinaria di reclutamento dei docenti per il sostegno (art. 5, co. 5-12, del decreto-legge n. 44/2023), sono annualmente aggiornati per consentire l'applicazione del nuovo meccanismo di reclutamento previsto.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione espressa del comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ai sensi del quale è stata bandita con D.D. n. 497 del 2020 la procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, in quanto, tale procedura di abilitazione non risulta compatibile con la Riforma del sistema di reclutamento prevista dal PNRR, caratterizzata dall'introduzione di un nuovo modello di formazione iniziale, mediante i percorsi universitari e accademici di cui all'art. 2-*bis* del medesimo d.lgs. n. 59 del 2017. Conseguentemente, per esigenze di coordinamento, dispone altresì l'abrogazione delle parole "*a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7*" di cui alla lettera d) del comma 9 del predetto decreto-legge n. 126 del 2019. Inoltre, con l'intervento normativo in oggetto, alla lettera b-*bis*) vengono abrogati i commi 18-*novies*, 18-*decies* e 18-*undecies*, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, introduttivi di graduatorie - di natura regionale e di validità biennale - riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, che, tuttavia, non sono state attivate, con conseguente mancata attuazione della vigente normativa.

Con il **comma 3**, si adegua la vigente normativa in tema di requisiti di accesso ai percorsi di specializzazione al sostegno, al sistema introdotto dalla riforma dell'articolo 5 del decreto



legislativo n. 59 del 2017, disponendo a tal fine il possesso dei titoli di studio previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non il possesso congiunto dell'abilitazione. In tal modo, si pongono le condizioni per poter rendere più efficaci i corsi di specializzazione, ampliando la platea dei partecipanti alla selezione per l'accesso agli stessi. La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, in attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti - Riforma 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, interviene per assicurare il funzionamento degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti, prevedendo che l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti sia consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale, teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. La previsione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** è volto a dare piena attuazione alla "Riforma del sistema di orientamento" 1.4 della Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. La disposizione nasce dall'esigenza di chiarire la fonte normativa del consiglio di orientamento e fornire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento normativo, rinviando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** è finalizzato a adeguare i contenuti dell'articolo 21 del d.lgs. n. 62 del 2017 alla riforma 1.4 del sistema di orientamento prevista dalla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR e al mutamento di denominazione delle attività di alternanza scuola-lavoro in percorsi trasversali per le competenze e per l'orientamento (PCTO) determinato dalla legge n. 145/2018. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 possa essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, ai soli fini di poter bandire i concorsi PNRR per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale del PNRR di assunzione di 70.000 docenti, fermo restando che le assunzioni potranno avvenire nell'annualità di competenza. Infatti, vista l'impossibilità di determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, si rende necessario prevedere un meccanismo flessibile che possa consentire di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive. Resta fermo che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente anche negli anni successivi.



Con riferimento al raggiungimento del *target* PNRR si specifica che la rimodulazione del PNRR, approvata con CID dell'8 dicembre 2023, ha determinato anche una modifica nel *target* della Riforma del reclutamento dei docenti (M4C1R2.1).

In particolare, il *target* complessivo finale è rimasto invariato (70.000 assunzioni) ma lo stesso è stato suddiviso in 3 diversi obiettivi temporali:

- entro 31 dicembre 2024: 20.000 nuove assunzioni;
- entro il 30 settembre 2025: 20.000 nuove assunzioni;
- entro il 30 giugno 2026: 30.000 nuove assunzioni con accesso al concorso con 60 CFU.

Con riferimento ai concorsi, si riporta di seguito la relativa tempistica:

- 1) dicembre 2023: indizione concorsi per scuola infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado per circa 44.000 posti (Bando di concorso – DDG 6.12.2023, n. 2576) – con immissione in ruolo a settembre 2024;
- 2) settembre/ottobre 2024: eventuale secondo concorso in base alle facoltà assunzionali disponibili;
- 3) luglio/agosto 2025: concorso con approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei vincitori del concorso entro giugno 2026, anche anticipando a favore del MIM le facoltà assunzionali del 2026 sul concorso del 2025, per garantire il raggiungimento del target finale PNRR

Per quanto attiene ai requisiti di accesso ai concorsi, per i primi 2 concorsi, banditi entro dicembre 2024, possono partecipare anche i candidati con 24 CFU e 3 anni di servizio. Per l'ultimo concorso è necessario garantire l'accesso a coloro che abbiano maturato i 60 CFU.

Si specifica, inoltre, che il decreto di individuazione del fabbisogno per l'anno accademico 2024/2025, necessario per l'avvio dei percorsi abilitanti è in via di adozione. Nel dettaglio, si prevede che l'offerta formativa per detto anno accademico sia pari a oltre 47.000 posti. Ne discende che, vista la probabile indizione del concorso a settembre/ottobre 2024, i percorsi termineranno in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura concorsuale. Con specifico riguardo al target dei 30.000 docenti reclutati, si precisa che al concorso non solo potranno partecipare i docenti che avranno, nel frattempo, conseguito l'abilitazione, ma anche i partecipanti ai percorsi abilitanti previsti nell'anno accademico 2025/2026. Nelle interlocuzioni con la Commissione europea è stato chiarito, infatti, che saranno ricompresi nel target dei 70.000 docenti reclutati con il nuovo sistema tutti i candidati inseriti nella graduatoria concorsuale acquisita entro il termine previsto dal PNRR, vale a dire 30 giugno 2026.

Con riferimento alle modalità di calcolo delle facoltà assunzionali, si riporta il prospetto utilizzato¹⁴:

ANNO SCOLASTICO 2023/2024
<i>Primo concorso</i>



- *Disponibilità:* 44.654 posti vacanti dell'organico a.s.2023/2024
- *Avvio:* dicembre 2023
- *Partecipanti:* aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA)
 - aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
 - aspiranti già abilitati vecchio regime
- *Nomine:* a settembre 2024 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2025 in ruolo
- *Possibile scenario:* è prevedibile che una parte dei posti messi a concorso non venga coperto o che in sede di immissioni in ruolo non venga assegnato. Si potrebbe trattare di almeno 10.000 posti che risultano utili per il secondo concorso

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Secondo concorso

- *Disponibilità:* 24.694 posti (10.000 non assegnati del primo concorso +25.277 nuove disponibilità dell'a.s. 2024/2025 dovute ai pensionamenti -10.583 nomine da vecchi concorsi e GAE)
- *Avvio:* ottobre 2024
- *Partecipanti:* aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA)
 - aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
 - aspiranti con 30 CFU/CFA (completano con 30 CFU/CFA)
 - aspiranti con 60 CFU/CFA
- *Nomine:* a settembre 2025 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2026 in ruolo
- *Possibile scenario:* il concorso potrebbe avere una buona copertura stante l'ampia gamma di partecipanti

Terzo concorso

- *Disponibilità:* 18.538 (27.291 nuove disponibilità dell'a.s. 2025/2026 dovute ai pensionamenti - 8.753 da vecchi concorsi e GAE)
- *Avvio:* luglio/agosto 2025
- *Partecipanti:* aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
 - aspiranti con 60 CFU/CFA
- *Nomine:* da settembre 2026 a tempo determinato per la prima categoria; in ruolo per la seconda

¹¹ il dato dei pensionamenti e delle nomine in ruolo residue da effettuare dai vecchi concorsi e dalle GAE è frutto di elaborazioni previsionali del sistema informativo

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per



il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, per svolgere attività di supporto alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni sulla digitalizzazione del PNRR. I relativi oneri sono stimati in euro 110.622 per l'anno 2024, in euro 158.031 per l'anno 2025 ed in euro 94.819,00 per l'anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

La quantificazione degli oneri per supplenze per un numero complessivo di 5 tra docenti e assistenti amministrativi è stata effettuata tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerando i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, e più alto rispetto a quello degli assistenti amministrativi, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.160,62.

In questo modo, per l'anno 2024, trattandosi di 7 mensilità (1° aprile-30 giugno 2024 e 1° settembre-31 dicembre 2024) a tempo pieno in comando risulta $3.160,62 * 5 * 7 = 110.621,70$.

Per l'anno 2025 il calcolo è di $3.160,62 * 5 * 10 = 158.031,00$.

Per l'anno 2026, trattandosi di 6 mensilità fino al 30 giugno 2026, il calcolo è $3.160,62 * 5 * 6 = 94.818,60$ (da arrotondare a 94.819,00).

Il **comma 9** prevede che le risorse per la realizzazione delle scuole di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 possono essere utilizzate anche per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR». La disposizione contiene espressa clausola di neutralità finanziaria, pertanto all'ulteriore finalità prevista dalla norma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** dispone che i risparmi accertati ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono iscritti nel Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal MEF, previo parere della Conferenza unificata salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10-bis** al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-*quater*, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede



una spesa complessiva di 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 10-ter** prevede l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del comma 10-bis, in 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Inoltre, specifica che alla copertura finanziaria degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 - bilancio triennale 2024-2026 - accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 11**, alla **lettera a)**, interviene al fine di chiarire le conseguenze della rinuncia all'incarico temporaneo del personale amministrativo di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145/2023 prevedendo la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere, in caso di rinuncia, alle graduatorie di istituto. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera a) prevede che per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti relativi agli incarichi temporanei sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024. La disposizione presenta carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** inserisce i commi da 1-bis a 1-quinquies.

Con il **comma 1-bis**, si prevede che al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche e assicurare il tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.

Con il **comma 1-ter** si prevede che, entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettui un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

Il **comma 1-quater** prevede che, nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui



gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.

Il **comma 1-quinquies** prevede che in esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.

La predetta lettera b) interviene al fine di garantire il pagamento celere degli incarichi di cui all'articolo 20-bis del D.L. n. 145/2023. Detta previsione, unitamente all'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2023 consente alle istituzioni scolastiche di ricorrere al supporto tecnico e operativo nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 in base al quale *"al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto"* e della circolare MEF n. 4 del 2022 secondo la quale *"le attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea" sono rappresentate, altresì, da "altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR."*

I relativi oneri sono a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. La disposizione in argomento interviene al fine di provvedere al pagamento di detti incarichi nelle more dell'approvazione della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR.

La disposizione, pertanto, consente di versare all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 1° aprile 2024, effettuerà un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle



linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è accantonata e resa indisponibile, per un ammontare pari alle predette somme versate all'entrata.

Il comma 12 esplicita le conseguenze della rinuncia all'incarico di cui all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75/2023, prevedendo la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15 (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

L'articolo in esame intende agevolare il processo di riforma dell'istruzione tecnica, avviata con il decreto-legge n. 144/2022 che prevede l'adozione, entro il 31.12.2023, di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, previo parere della Conferenza Stato regioni (che costituisce target specifico per il definitivo conseguimento della milestone europea).

Nello specifico, la disposizione in esame specifica meglio alcuni criteri previsti dal citato decreto-legge per l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo, in modo da ridurre l'eccessiva ampiezza di talune previsioni e consentire un'adozione puntuale dei regolamenti, nonché garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi e, quindi, l'implementazione della riforma secondo quanto previsto dal cronoprogramma del PNRR, eliminando l'adozione di alcuni decreti attuativi, previsti dal testo vigente del decreto-legge n. 144/2022.

Le lettere a) e b) hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15-bis (Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, l'articolo in esame prevede che le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. Tale deroga, in ogni caso, si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie.



Giova osservare che, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le graduatorie in questione risultano prorogate fino al 30 settembre 2024, con la conseguenza che, a partire dal prossimo anno educativo scolastico 2024/2025, le Amministrazioni che intendessero procedere con nuove selezioni, dovrebbero necessariamente riferirsi alle disposizioni del CCNL funzioni locali 2019-21. Considerato, tuttavia, che la funzionalità dei servizi educativi e scolastici è stata assicurata per molti anni da precariato storico in possesso prevalentemente di titoli di scuola secondaria di secondo grado e comunque abilitanti alla professione, e che il predetto personale ha garantito - per oltre venti anni e fino ad oggi - la funzionalità dei servizi stessi, l'eventuale perdita di tali professionalità consolidate comporterebbe una ricaduta negativa sia per il buon andamento dei servizi 0-6 anni, sia dal punto di vista dei risparmi di spesa, con ricadute drammatiche in termini di perdita di occupazione, in particolar modo di una categoria in prevalenza femminile.

Lo scenario finora descritto risulta ancor più critico per alcune realtà metropolitane. Tanto premesso, si rende quindi necessario procedere con una proroga pluriennale delle graduatorie per insegnanti/educatrici, in maniera tale da riuscire a garantire la massima funzionalità dei servizi e il completamento delle iniziative in corso e una deroga ai requisiti di accesso ai profili di educatrice per gli asilo nido e di insegnante per la scuola dell'infanzia nella loro nuova configurazione contrattuale conseguente all'entrata in vigore dell'ordinamento professionale di cui al CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021. Nulla esclude, poi, che una volta inserite nei ruoli dell'area C, le unità di personale in questione possano, stante la previsione di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001, così come novellato dal DL 80 del 2021, accedere all'area dei funzionari anche in deroga al possesso del titolo di studio, ovviamente nell'ambito delle previste procedure.

L'articolo in esame prevede, altresì, che fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

Gli obiettivi finora descritti, infatti, non possono essere perseguiti se non anche attraverso una deroga ai tetti alla spesa generale di personale indicati al comma 1.

Ad ogni modo la misura, seppure rivesta carattere derogatorio - limitatamente all'arco temporale ivi indicato - dei tetti di spesa in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali e per il ricorso ai contratti di lavoro flessibile, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto limita espressamente la portata della deroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione.



ART 16 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

L'articolo in esame è volto a conferire maggiore organicità ed efficacia all'azione della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, come introdotto dall'articolo 44, lettera i) del decreto-legge n. 36 del 2022. A seguito della concreta istituzione della Scuola, l'originaria previsione di spesa si è rivelata non idonea per far fronte a tutti gli adempimenti gestionali e amministrativi propri di un ente autonomo, come definito dal citato art. 16-*bis*. La presente disposizione intende riportare la Scuola di alta formazione nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito. In questo modo, non solo si garantisce la razionalizzazione della gestione e delle spese a cui provvederà il Ministero, ma si consente alla Scuola di operare in modo più efficiente.

Il **comma 1, lettera a), nn. 1), 2) 3) 4) 5) e 6)**, interviene sull'articolo 16-*bis* del Dlgs. n. 59 del 2017 per precisare che la Scuola di alta formazione è istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito e opera alle dirette dipendenze dello stesso e in raccordo con il competente dipartimento. Conseguentemente, vengono eliminati i riferimenti all'autonomia amministrativa e contabile della Scuola e agli organi della stessa. Viene, inoltre, prevista, a supporto della Scuola, una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, che opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 1, lettera a) n. 7** sostituisce il comma 8 del citato articolo 16-*bis* con cui si prevede, per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale CCNL Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo.

La norma determina una razionalizzazione degli oneri previsti, poiché la collocazione della Scuola nell'alveo del Ministero elimina le spese di funzionamento necessarie per la locazione della sede e le relative utenze.

Ai fini della determinazione degli oneri di spesa, si specifica quanto segue.

Come già previsto dal citato articolo 16-*bis* del Dlgs. n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento che, in via prudenziale, è stato quantificato in misura pari allo stipendio di un dirigente di prima fascia del Ministero dell'istruzione e del merito. Se non dipendente pubblico, il Presidente svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.



La segreteria tecnica a supporto del comitato d'indirizzo è coordinata da un direttore generale. Come stabilito dal citato articolo 16-bis del Dlgs. n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, il Direttore generale resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE UNITARIO – importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	60.102,87	23.067,48	83.170,35	
Retrib. Posizione fissa	39.803,20	15.276,47	55.079,67	
Retrib. Posizione variabile (media)	64.028,38	24.574,09	88.602,47	
Retrib. Risultato medio	33.474,91	10.946,30	44.421,21	
SUB TOTALE L.S.			271.273,70	286.953,32

Con riguardo al dirigente di II fascia, si riportano di seguito i relativi emolumenti:

DIRIGENTE II FASCIA – importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	47.015,77	18.044,65	65.060,42	
Retrib. Posizione fissa	13.345,11	5.121,85	18.466,96	
Retrib. Posizione variabile (media)	16.803,81	6.449,30	23.253,11	
Retrib. Risultato medio	17.884,41	5.848,20	23.732,61	
SUB TOTALE L.S.			130.513,11	138.056,77

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'Area III, F1 si stimano i seguenti importi:

FUNZIONARIO ex A3/F1 UNITARIO- importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	25.241,43	9.687,66	34.929,09	
Diff.le art 52 CCNL 2019-2021	219,05	84,07	303,12	



Ind. di amm.ne	4.529,52	1.738,43	6.267,95	
Retrib. produttività media	5.254,71	1.718,29	6.973,00	
SUB TOTALE L.S.			48.473,16	51.274,91

Al totale delle spese di personale vanno aggiunti le spese per il funzionamento, nonché i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale.

Con riferimento alle SPESE DI FUNZIONAMENTO, si stimano gli oneri di seguito riportati, coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
ANNO 2024	A REGIME DALL'ANNO 2025
140.911,68	9.392,88

	2024	2025 A DECORRERE
CARTA	318,52 €	318,52 €
CANCELLERIA	14.236,75 €	136,75 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	14.000,00 €	0,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	454,70 €	454,70 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	818,23 €	818,23 €
NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI	45,58 €	45,58 €
beni mobili per ufficio	48.545,87 €	0,00 €
NOLEGGIO E LEASING MEZZI DI TRASPORTO	113,68 €	113,68 €
TELEFONIA FISSA	1.227,35 €	1.227,35 €
ENERGIA ELETTRICA	2.568,38 €	2.568,38 €
ACQUA	622,85 €	622,85 €
GAS	1.227,35 €	1.227,35 €
TRASPORTI TRASLOCHI FACCHINAGGIO	29.581,99 €	0,00 €
PULIZIA E LAVANDERIA	12.682,05 €	682,05 €
ALTRI SERVIZI AUSILIARI	13.522,79 €	231,85 €
nettezza urbana	636,47 €	636,47 €
ONERI POSTALI	309,12 €	309,12 €
	140.911,68 €	9.392,88

Pertanto, l'onere complessivo risulta pari a:



Costi	Importo annuo lordo Stato	
Presidente	286.953,32	
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	286.953,32	
n. 1 Dirigente di seconda fascia	138.056,77	
n. 12 funzionari area III F1	615.298,93	
Rimborsi spese per il Comitato d'indirizzo e scientifico internazionale	80.000,00	
Spese di funzionamento	Per il 2024: 140.911,68	A decorrere dal 2025: 9.392,88
TOTALE PER L'ANNO 2024	1.548.174,02 euro	
TOTALE A DECORRERE DALL'ANNO 2025	1.416.655,22 euro	

Il **comma 1, lettera a), n. 8** modifica la norma di copertura delle spese per la Scuola di alta formazione di cui alla Riforma 2.2 del PNRR. In particolare, si specifica che i relativi oneri sono a valere su fondi nazionali, nel rispetto delle regole europee del PNRR, le quali escludono la copertura di spese per il funzionamento con fondi PNRR.

Le spese predette sono quantificate secondo i seguenti importi: 2 milioni di euro per l'anno 2023, 1.553.190 euro per l'anno 2024 e 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La copertura delle stesse è garantita mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Si precisa poi che, a decorrere dall'anno 2027, le spese predette sono finanziate mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 1, lettera b)** apporta modifiche di solo coordinamento normativo all'articolo 16-ter del Dlgs. n. 59/2017, al fine di allinearne il testo al nuovo assetto conferito alla Scuola. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera c)** dispone l'abrogazione dell'Allegato A di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che indica la dotazione organica della Scuola di alta formazione, in conseguenza del nuovo assetto della stessa. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 2**, per garantire la continuità dell'azione amministrativa, conferma tutti gli atti della Scuola già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-*bis*, commi 4, 5 e 7, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza, ovvero quello del Presidente e dei componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Con riferimento al ruolo di coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017 si prevede il subentro nell'incarico del Direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-*bis*. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la relativa quantificazione rimane inalterata rispetto a quanto già previsto nella relazione tecnica dell'articolo 44, comma 1, lett. i) del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022 che ha modificato l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, al netto degli adeguamenti contrattuali intercorsi.

Il **comma 3** dispone il necessario aggiornamento del decreto, già adottato, afferente all'organizzazione della Direzione generale della Scuola di alta formazione. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17 (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

L'articolo in esame risponde all'esigenza di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia, e garantendo snellimenti procedurali ed incentivazioni economiche, al fine di sostenere il raggiungimento del target della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)" del PNRR.

In particolare, il **comma 1** interviene, con la **lettera a)**, sull'impianto normativo esistente, ovvero la legge 14 novembre 2000, n. 338, apportando modifiche all'articolo 1-*bis* "Nuovo housing universitario", nell'ottica di rendere l'investimento più attrattivo. Tali novelle dell'articolo 1-*bis* prevedono:

- 1) la soppressione della specifica quantificazione (660 milioni di euro) delle risorse, previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;
- 2) che le risorse del PNRR vincolate alla realizzazione degli alloggi universitari siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l del codice dei contratti pubblici e agli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1 della L. 338/2000, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca; la previsione di tali soggetti quali potenziali



assegnatari delle risorse in esame è stata oggetto, in sede di revisione del PNRR, di preventiva condivisione con la Commissione europea, che, nel suo *assessment* alle norme, ha ritenuto che la modifica in commento fosse coerente e in linea con gli obiettivi perseguiti nel Piano;

3) la possibilità di erogare anticipatamente, in un'unica soluzione, ai soggetti gestori degli immobili il contributo relativo ai primi 3 anni di gestione dell'immobile, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;

4) la possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale di competenza, anche ai proprietari degli immobili. Al riguardo, si rappresenta che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la concessione di tale beneficio avviene nei limiti della copertura individuata dall'articolo 1-bis, comma 12, della legge n.338 del 2000.

Al **comma 1, lettera b)**, si modifica l'articolo 1-ter (regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) della legge n. 338 del 200, eliminando, al comma 4, il riferimento alle regioni verificata la competenza dei Comuni nella definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

Al **comma 1, lettera c)**, si dispone, inoltre, l'inserimento di un nuovo articolo 1-*quater* recante "*Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie*" che prevede una serie di deroghe alla normativa principale di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

In particolare:

- a) con il comma 1 del nuovo art. 1-*quater* si prevede la possibilità di effettuare sempre mutamenti della destinazione d'uso degli immobili da destinare a studentati nell'ambito della riforma M4C1 - 1.7 del PNRR, anche in deroga alle prescrizioni e limitazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici;
- b) Il comma 2 prevede, in primo luogo, che gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso degli immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si precisa, poi, che tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica (e, dunque, disciplinate ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali, d.lgs. n. 42/2004), se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n.380; nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice dei beni culturali e dall'allegato B al regolamento di cui



al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti sopra illustrati, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite. Una volta, poi, decorso il termine di 30 giorni previsto per l'adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, la soprintendenza competente adotta comunque tali provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora vengano accertate attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può comunque inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- c) il comma 2-*bis* prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono considerati di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La norma in esame prevede, quindi, che per gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già impermeabilizzate, quindi già sottoposte a precedente trasformazione urbanistica in alloggi universitari, è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'articolo 14 del d.P.R. in questione disciplina, infatti, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, fattispecie pienamente compatibile con le finalità della norma in argomento, nella considerazione dell'importante obiettivo strategico relativo al conseguimento della Milestone della Riforma 1.7, prevista al 2026, ovvero la realizzazione di ulteriori alloggi e residenze universitarie. Si precisa che dall'applicazione della disciplina di cui al comma in esame sono espressamente escluse le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio. La disposizione ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
- d) il comma 3 dispone che sugli edifici interessati agli interventi permanga un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a 12 anni;
- e) il comma 4, relativamente agli alloggi e residenze per studenti rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, elimina sia il vincolo del reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del



Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, sia il vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

- f) il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso;
- g) il comma 6 introduce un'agevolazione fiscale nei casi in cui, a seguito del mutamento della destinazione d'uso il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, e delle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, si evidenzia che, sulla base delle simulazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca, l'impatto atteso in termini finanziari dall'introduzione dell'agevolazione è del tutto trascurabile dal momento che il mutamento della destinazione d'uso determinerebbe l'attribuzione della categoria catastale A3 (tra le più basse tra quelle esistenti) in relazione alla quasi totalità delle situazioni prese in considerazione;
- h) il comma 7 prevede la possibilità di usufruire, nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, di incrementi di volumetria in misura non superiori al 35 per cento della volumetria legittima o legittimata originaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001; resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 con riferimento agli immobili sottoposti a tutela.
- i) il comma 8 prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Al **comma 1, lettera d)**, si introduce, inoltre, un nuovo articolo 2-*bis*, volto a prevedere che le somme destinate dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività riguardanti alloggi e residenze per studenti universitari non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento.

Il **comma 1-bis** introduce una modifica all'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 3-*ter*, del comma 3-*quater*. Quest'ultimo prevede che, al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-*ter*, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Si prevede, inoltre, che alla medesima società Cassa depositi e prestiti Spa è affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle citate procedure amministrative, ferma restando



l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del PNRR agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. Si precisa, da ultimo, che i rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041. Al riguardo, si osserva che l'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha previsto l'affidamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi MUR), a Cassa depositi e prestiti della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo, approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000 n. 338, sono svolte con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Pertanto, sulla base della convenzione in essere stipulata tra MUR e CDP, la determinazione dei compensi prevista dalla disposizione normativa in esame ricalca le medesime condizioni relative alle funzioni amministrative relative ai cinque bandi "ordinari" di cui all'articolo 1 della legge n. 338/2000 (0,45 per cento dell'importo delle erogazioni e 0,59 per cento dell'importo delle risorse da gestire), confermando, senza novazioni sostanziali, le stesse funzioni operative. Gli oneri, quantificati in complessivi euro 2.584.374,00, graveranno sui medesimi fondi già stanziati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041. Si evidenzia che, allo stato, si registrano economie pari a euro 2.718.896,40, che risultano sufficienti alla copertura dei suddetti oneri e si prevede che tali economie saranno ulteriormente incrementate negli anni successivi, in considerazione dell'ordinario iter dei progetti e sulla base dell'esperienza progressa nell'ambito delle citate procedure di cui alla legge n. 338/2000.

Pertanto, si conferma che la norma, gravando su risorse finanziarie già stanziare con decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che disciplina il "*contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR*". Con tali modifiche si prevede, in particolare, l'inserimento all'articolo 15, dei commi 2-bis e 2-ter, volti ad accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari ovvero a infrastrutture e laboratori di ricerca. In entrambi i casi si prevede che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui



all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possa svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione.

Infine, si modifica il comma 4, secondo periodo, del richiamato articolo 15, prevedendo che per la progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori o beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici nei limiti delle risorse stanziato a legislazione vigente.

ART. 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

L'articolo in esame introduce semplificazioni procedurali volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** è volta a semplificare l'iter di adozione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 30 novembre 2010, n. 240 e a coordinare la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo con l'entrata in vigore della legge n. 99 del 2022 di adozione della riforma PNRR degli istituti tecnologici superiori. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** si inserisce nell'ottica di semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell'ambito del PNRR. In particolare, il comma 2, lettera *b*) interviene sull'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, inserendo il comma 1-*bis*, finalizzato ad ampliare l'ambito dei soggetti che possono partecipare alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato; l'indicazione di tali soggetti è stata preventivamente concertata con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportata nella documentazione trasmessa alla Commissione nell'ambito del relativo negoziato. La Commissione nel suo *assessment* alle norme, ha rappresentato che la disposizione in discorso è in linea con gli obiettivi del PNRR. Dal punto di vista finanziario, la disposizione riveste mero carattere ordinamentale. Il **comma 2, lettera c)** inserisce, poi, all'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 il comma 2-*bis*, con cui si assegnano fondi ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2, per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 del PNRR e dai relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 3**, al fine di incentivare ulteriormente meccanismi virtuosi di mobilità e di scambio tra università ed enti pubblici di ricerca e di migliorare i processi di reclutamento, come da ultimo disciplinati tra università ed enti pubblici di ricerca, disciplinato dall'art. 26



del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la predetta tipologia di mobilità nell'ambito della Missione 4, Componente 2 - Riforma 1.1 "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità", viene riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Parimenti, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene riconosciuto, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Le previsioni in discorso, di conseguenza, sono finalizzate a completare il quadro normativo già introdotto dal decreto-legge n. 152 del 2021, per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito della M4C2 - R.1.1 del PNRR. Peraltro, in attuazione del citato articolo 26 del decreto-legge n. 152/2021, è stato adottato il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le "Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca".

La disposizione non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo gli oneri relativi alle procedure di chiamata o di assunzione integralmente a carico dei bilanci degli EPR (primo periodo) e delle università (secondo periodo) interessati. Si fa presente, inoltre, che il passaggio dall'università a un ente pubblico di ricerca, che verrebbe a configurarsi, di fatto, come una nuova assunzione di una nuova unità di personale, non determinerebbe alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato, andando ad impattare sulle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del piano triennale approvato dal Ministero dell'università e della ricerca e rientrando nel budget destinato alle spese per l'assunzione di personale.

Oltretutto, si rappresenta che tali chiamate o assunzioni intervengono ad esito di procedure valutative, all'interno delle quali gli stessi soggetti sono chiamati a valutare la rispondenza alle proprie esigenze di didattica, ricerca o terza missione, anche alla luce delle risorse disponibili.

Il **comma 3-bis** prevede che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella



graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Si prevede inoltre che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

L'immatricolazione dei candidati che abbiano superato nel 2023 la prova di ammissione TOLC ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria con un punteggio minimo utile all'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 avverrà nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 e nel rispetto di quanto stabilito nella programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025. La disposizione demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca le procedure di inserimento nelle graduatorie nazionali dei candidati che lo scorso anno hanno partecipato al test TOLC, senza poter fare istanza di inserimento in graduatoria, ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolatisi per l'anno accademico 2023/2024. Con i medesimi decreti, inoltre, sono definiti i posti da riservare ai candidati che risulteranno aver conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun Ateneo. Pertanto, la norma assume carattere meramente ordinamentale e non produce effetti a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3-ter** introduce modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023. In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra la pubblicazione del bando da parte degli atenei e lo svolgimento delle prove per l'ammissione ai corsi. Tale riduzione si pone l'obiettivo di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari e risponde ad un'esigenza di celerità e di snellimento delle procedure di selezione per l'accesso programmato ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, riducendo il termine per la pubblicazione del relativo bando da 60 a 30 giorni. Pertanto, la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 19 (Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

Il presente articolo reca disposizioni per l'attuazione della misura M5C2, investimento 3.1. del PNRR in materia di "Sport e Inclusione Sociale l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi" che ha l'obiettivo di incrementare che favoriscano il recupero di aree urbane.

La disposizione contenuta nel **comma 1** prevede che il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, possa autorizzare i soggetti attuatori degli interventi in materia di impiantistica sportiva relativi alla predetta misura del PNRR, ad utilizzare i ribassi d'asta realizzati nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, per far fronte non solo alle varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d'opera, ma anche all'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 7-bis, lett. e), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 nonché dall'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022 n. 197. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede, che il Dipartimento per lo Sport sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla citata misura del PNRR, disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, anche ad uso scolastico, nei Comuni delle isole minori marine, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20 (Modifiche al codice dell'amministrazione digitale)

Il presente articolo apporta modifiche al vigente codice dell'Amministrazione digitale.

Con la **lettera a) del comma 1**, si inserisce il comma 1-septies all'art. 17 del CAD, al fine di prevedere che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato per le funzioni digitali possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle società in house. La disposizione contiene espressa clausola di neutralità finanziaria.

Con la **lettera b) del comma 1**, si modifica l'art. 50-ter, comma 7 del CAD per specificare che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico possono continuare a utilizzare i sistemi di interoperabilità che sono già "attivi" invece di quelli "previsti dalla legislazione vigente". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Con la **lettera c) del comma 1**, vengono apportate modifiche all'art. 62 del CAD al fine di garantire che i dati delle strade urbane e dei numeri civici contenuti nell'ANPR siano costantemente allineati con i rispettivi dati contenuti nell' Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU). Inoltre, si intende ribadire il concetto che nel caso di proprie banche dati contenenti dati anagrafici, i soggetti di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) e b) del CAD devono assicurarne il costante allineamento con le anagrafiche contenute nell'ANPR. A tal fine, si dispone l'integrazione dell'ID ANPR nelle banche dati suddette. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste dalla novella sono già finanziante con le risorse relative all'investimento PNRR M1C1 1.4.4, essendo già ricomprese nell'ambito dell'evoluzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Con la **lettera d) del comma 1**, viene introdotto l'articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe), al fine di sostituire integralmente la vecchia formulazione dell'articolo 64-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) che istituiva il Sistema di gestione delle deleghe (SGD), affidandolo alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Nella nuova formulazione della norma, si prevede, al comma 1, che il cittadino che risulti iscritto in ANPR possa delegare l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione a non più di due soggetti iscritti in ANPR, che siano titolari dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

Al **comma 2**, si prevede che il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma per la gestione delle deleghe di cui al successivo comma 5, seguendo due differenti canali: quello digitale, ricorrendo ad una delle modalità di cui all'articolo 65, comma 1, e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello comunale. La delega così conferita è revocabile in ogni momento. Inoltre, il delegante viene informato dell'utilizzo della delega contestualmente al suo utilizzo da parte del delegato.

Il **comma 3** prevede che nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, Il Ministero della giustizia renda disponibile nella piattaforma di cui al successivo comma 5, per il tramite della PDND, le informazioni sulla qualifica di tutore, curatore o amministratore di sostegno del soggetto che intende accedere, quale rappresentante del soggetto tutelato, ai servizi online della pubblica amministrazione.

Il **comma 4**, al fine di consentire al cittadino che effettua l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, di scegliere se operare o meno quale soggetto delegato, dispone che i gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verifichino l'esistenza di eventuali deleghe conferite in capo al cittadino medesimo.

Il **comma 5** affida all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe, precisando che la realizzazione della piattaforma rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.



Il **comma 6** rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, la definizione delle caratteristiche tecniche, dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza, delle modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché delle tipologie di dati oggetto di trattamento.

Al **comma 7** si prevede che gli oneri relativi alla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma per la gestione delle deleghe di cui al comma 5 trovano copertura a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Fondo complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'Investimento 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Gli oneri riguardano esclusivamente i costi di investimento relativi allo sviluppo della piattaforma e vengono quantificati in complessivi euro 4.660.000, di cui euro 1.589.784 per l'anno 2024 ed euro 3.070.216 per l'anno 2025, sulla base dei costi di sviluppo, messa in esercizio e on boarding, mentre i costi a regime per il funzionamento e la manutenzione ordinaria della Piattaforma sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.

La realizzazione del presente intervento non pregiudica la realizzazione degli altri 9 interventi di digitalizzazione della PA finanziati con le risorse del suindicato programma del PNC.

La **lettera e) del comma 1** inserisce l'art. 64-*quater* del CAD che prevede la realizzazione del Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet). La realizzazione del Sistema IT-Wallet prevede una prima fase di sviluppo delle componenti tecnologiche costituenti il sistema medesimo, che interesserà il triennio 2024 – 2026 ed una seconda fase di conduzione del Sistema IT-Wallet, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. La norma in esame individua l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ("IPZS") e la società PagoPA S.p.A. ("PagoPA") quali soggetti deputati a realizzare e gestire l'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet. Nello specifico, nell'ambito del progetto, PagoPA svolgerà il ruolo di Wallet Provider e sarà pertanto deputata a fornire ai cittadini/utenti l'applicazione abilitante per la gestione completa ed autonoma della propria identità digitale e delle proprie attestazioni elettroniche.

I costi da sostenere nella prima fase di realizzazione del Sistema IT-Wallet, per le attività della società, sono stati valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, per un totale di 19 milioni di euro nel triennio considerato. L'impegno economico complessivo così stimato include spese di investimento, valutate in 6 milioni di euro, per le attività di sviluppo del software e di manutenzione evolutiva, e spese di gestione, valutate in 13 milioni di euro, che includono gli oneri per l'erogazione dei servizi cloud-based e per le attività di cybersecurity, assistenza e manutenzione correttiva.



Di seguito, si riporta la tabella con il riepilogo dei costi, di investimento e di gestione, previsti per le attività a carico di PagoPA per ciascun anno del triennio 2024 – 2026:

Tipologia di spesa	2024	2025	2026	TOTALE
Investimenti	3 mln €	2 mln €	1 mln €	6 mln €
Costi di gestione	4 mln €	4 mln €	5 mln €	13 mln €
Totale	7 mln €	6 mln €	6 mln €	19 mln €

Nell'ambito del progetto in esame, IPZS svolgerà il ruolo di fornitore del servizio di emissione delle attestazioni elettroniche di identità e degli attributi da rendere disponibili nel wallet, occupandosi della progettazione, sviluppo e gestione della infrastruttura hardware e software a tal fine necessaria. I costi per lo svolgimento delle attività riconducibili al ruolo che la norma attribuisce a IPZS sono stati valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2024, 32 milioni di euro per l'anno 2025 e 22 milioni di euro per l'anno 2026, per un totale di 83 milioni di euro nel triennio considerato. L'impegno economico complessivo così stimato include innanzitutto spese di investimento, valutate in 60 milioni di euro, per la realizzazione dell'infrastruttura hardware e software ed i connessi sviluppi applicativi, per gli adeguamenti del data center primario, per l'implementazione dei necessari sistemi di networking e di sicurezza nonché per l'ideazione di soluzioni di business continuity e disaster recovery. Prevede, inoltre, spese di gestione, valutate in 23 milioni di euro, che includono le spese per le attività di conduzione operativa dei sistemi, di assistenza e supporto tecnico-specialistico, di manutenzione correttiva, di connettività, di sviluppo del software e di manutenzione evolutiva nonché le spese per l'implementazione dei necessari servizi di sicurezza fisica e logica.

Di seguito, si riporta la tabella con il riepilogo dei costi, di investimento e di gestione, per le attività a carico di IPZS, previsti per ciascun anno del triennio 2024 – 2026:

Tipologia di spesa	2024	2025	2026	Totale
Investimenti	25 mln €	25 mln €	13 mln €	63 mln €
Costi di gestione	4 mln €	7 mln €	9 mln €	20 mln €
Totale	29 mln €	32 mln €	22 mln €	83 mln €

Alla luce di quanto innanzi dettagliato, l'impegno economico complessivo relativo alle attività di progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, comprensivo delle spese di investimento e delle spese di gestione sopra definite, per gli anni 2024, 2025 e 2026, risulta pari a complessivi 102 milioni di euro.



La realizzazione del progetto, quanto alle spese di investimento pari a 69 milioni di euro, sarà finanziata a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità", della Missione 1, Componente I del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in considerazione del ruolo che la norma in esame attribuisce al Sistema IT-Wallet quale leva per promuovere l'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione. Al riguardo, si precisa che la Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal DM 23 febbraio 2023, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, la titolarità dell'investimento predetto.

Quanto alle spese di gestione, pari a 33 milioni di euro, si prevede che siano finanziate a valere sulle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Infine, con riguardo alla conduzione a regime del Sistema IT-Wallet, dal 1^o gennaio 2027, si stima un impegno economico annuo a carico del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro.

Si tratta di stima conservativa, effettuata considerando le spese di gestione stimate per il 2026 (pari a 14 milioni di euro) e assumendo un incremento graduale, imputabile all'aumento del numero di utenti, del numero di transazioni, nonché del numero di servizi e attestazioni elettroniche che saranno rese disponibili mediante il sistema IT-Wallet. Tale stima non considera, sempre a fini conservativi, eventuali ulteriori entrate a favore del bilancio dello Stato.

L'attuazione delle previsioni di cui al comma 7 concernente l'utilizzo delle versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità, nelle more della piena funzionalità del sistema IT Wallet, non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di iniziative e attività progettuali in corso coperte da finanziamenti in essere.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore (*ex art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170*).

Il **comma 3** ha la finalità di procedere ad un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato e al contempo alla riduzione del debito pubblico senza ulteriori oneri per la finanza pubblica attraverso la concessione del diritto di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato della società PagoPA S.p.A., in favore rispettivamente di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito "IPZS" a controllo totalitario da parte del MEF), in misura non inferiore al 51 per cento, e di Poste Italiane S.p.A. (a controllo pubblico maggioritario - CDP 35%, MEF 29,26%, investitori



istituzionali 23,08%, investitori individuali 11,85%, azioni proprie 0,82%) per la restante quota di partecipazione.

Il diritto di opzione di cui trattasi è quello disciplinato dall'art. 1331 c.c., che consiste nel diritto riconosciuto a qualunque soggetto di accettare, con atto unilaterale, la dichiarazione che il concedente è obbligato a tenere ferma, con gli effetti di una proposta irrevocabile. Nel caso di specie il diritto è attribuito a IPZS e Poste S.p.A. non già mediante contratto ma da disposizione di legge, che autorizza lo Stato a cedere la propria partecipazione azionaria obbligatoriamente alle due società.

L'operazione comporterà l'integrazione sotto il punto di vista industriale delle attività attualmente svolte da PagoPA, IPZS e Poste Italiane S.p.A. con la finalità di rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale.

Il corrispettivo della cessione delle quote è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse e che tutti gli atti connessi alle operazioni sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Pertanto, si presume che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, gli effetti finanziari derivanti dal corrispettivo incassato dal Ministero dell'economia e delle finanze non saranno inferiori al patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

Le somme oggetto del corrispettivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 3-bis** prevede che, in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare patti che hanno per effetto l'esercizio di un'influenza dominante sul governo della società. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), in base alla quale, inter alia, le operazioni di modifica del controllo societario come quella prevista dal comma in esame, soggiacciono alla disciplina in materia di concentrazioni e devono essere sottoposte al controllo preventivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il **comma 3-ter** prevede che lo statuto della società PagoPA S.p.A. è adeguato alle seguenti prescrizioni: i) l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale; ii) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e la piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo



1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'organo delegato.

Il **comma 3-quater** prevede che, al fine di tutelare i principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma dei pagamenti sopra citata e adotta conseguentemente i presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative a tutti i servizi prestati dalla società. La predetta società dà atto delle attività svolte e dei risultati conseguiti per rispettare quanto previsto dal comma 3-quater, trasmettendo all'Autorità delegata all'innovazione tecnologica una relazione entro il 30 giugno di ogni anno. Tale documento è pubblicato sul sito web della PagoPA S.p.A.

Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater hanno natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", introduce una modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il **comma 5-bis** prevede che, al fine di ridurre il divario digitale del Paese, attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano « Italia a 1 Giga », inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Reti ultraveloci (banda ultralarga e 5G) » del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.a.

In esito alle procedure indette da Infratel Italia S.p.A. per l'affidamento dei lavori relativi al Piano Italia 1 Giga - Missione 1 - Componente 2- Investimento 3 "Reti ultraveloci" del PNRR, suddiviso in 15 lotti sono stati individuati quali aggiudicatari le società Tim (lotti 1, 3, 4, 5, 11, 14, 15) e Open Fiber (lotti 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13). La disciplina del bando di gara, trasfusa nelle convenzioni che regolano l'esecuzione dei lavori, ha stabilito che a seguito dell'aggiudicazione i beneficiari debbano elaborare un piano delle realizzazioni finalizzato al raggiungimento di tassative e predefinite milestones. La disposizione è finalizzata a



consentire l'immediato superamento di criticità rilevabili all'esito dei sopralluoghi tecnici nelle aree oggetto di intervento e prodromiche all'esecuzione dell'intervento, garantendo il rispetto delle tempistiche oltreché degli obiettivi finali (circa 3,4 milioni di civici da collegare entro il 30 giugno 2026 relativamente ai 15 lotti del Piano Italia a 1 Giga). In particolare, nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee in ciascun lotto, si prevede che i beneficiari dei contributi pubblici possano adempiere agli obblighi previsti dalle Convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alla predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche in loco, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, comprensivo del numero di case sparse così come indicato dal PNRR (ovvero: garantire la connessione ad almeno 1 Gbps di un minimo di 3.400.000 civici aggiuntivi - di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate - attraverso fibra FTTH/B, FWA), e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. I civici così collegati vengano computati ai fini della verifica dell'avvenuto collegamento del numero di civici come individuato nelle convenzioni stipulate con Infratel Italia S.p.A.. A tal fine si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, si debba procedere all'aggiornamento (mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi) delle convenzioni in essere, per definire le modalità di individuazione, d'intesa tra le parti, dei civici aventi le caratteristiche indicate nel primo periodo della disposizione in commento, nonché le relative tempistiche di individuazione concreta dei predetti civici mediante , mediante il c.d. walk - in.

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi del PNRR, si prevede, inoltre, che il termine per l'individuazione effettiva dei c.d. civici di prossimità non debba essere superiore a trenta giorni dalla data di sottoscrizione degli atti aggiuntivi e che, in caso di mancata individuazione degli stessi entro il termine convenzionalmente stabilito, la Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 77 del 2021, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, proponga (in coerenza che le funzioni istituzionalmente ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 2, lett. h, del citato decreto - legge n. 77) l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga.

Dal punto di vista finanziario, l'impianto della disposizione non modifica l'investimento complessivo previsto all'esito delle procedure di gara sul Piano Italia a 1 Giga esperite nell'anno 2022. Conseguentemente, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20-bis. (Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci)

La norma in rassegna detta disposizioni attuative della misura M3C2- Riforma 2.2 del PNRR, "Istituzione di una Piattaforma Logistica digitale Nazionale finalizzata alla



digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri - Inv. 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica".

Sul tema, si rammenta che l'articolo 30 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, gli effetti delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, sono, pertanto, cessati.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato, altresì, autorizzato ad avvalersi del contributo della società "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.", alla quale, al fine di fare fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato consentito di assumere a tempo indeterminato numero 19 unità di personale non dirigenziale con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Nell'ambito del processo di revisione del PNRR è stato, tuttavia, modificato il testo della descrizione della milestone M3C2-10.

Pertanto, in attuazione ed in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza misura M3C2- Riforma 2.2 "Istituzione di una Piattaforma Logistica digitale Nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri - Inv. 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica", la norma in esame, al **comma 1**, è finalizzata a promuovere la capacità logistica nazionale attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale ed allo scambio informatico delle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori privati del settore del trasporto merci e della logistica.



Nello specifico, si prevede che entro il 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale (AdSp) realizzino un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra i soggetti pubblici e privati del settore del trasporto merci e della logistica, garantendo l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System (PCS) delle medesime Autorità di Sistema Portuale e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLDN).

Il succitato sistema digitale dovrà essere dotato di servizi standard di Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con il Regolamento (UE) 2020/1056 nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Al **comma 2**, infine, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 35 del 31 ottobre 2023 è stato approvato l'avviso pubblico "per la presentazione da parte delle Autorità di Sistema Portuale di proposte di investimento per l'ammissione al finanziamento per lo sviluppo e l'implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l'interoperabilità con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" - Sub investimento 2.1.2 "Rete di porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next GenerationEU". Il citato Avviso disciplina le modalità ed i requisiti necessari per la presentazione delle proposte di investimento per l'ammissione al finanziamento previsto dalla Misura M3C2 Investimento 2.1. "Digitalizzazione della catena logistica" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - sub investimento 2.1.2 "Rete di porti e interporti" finanziato dall'Unione europea - Next Generation-EU, con specifico riferimento alla realizzazione nonché all'incremento delle funzionalità dei Port Community System (di seguito "PCS") nonché i criteri per la concessione e le condizioni per l'erogazione delle risorse. A tal fine, si precisa che le risorse erogabili a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli specifici interventi previsti dal sub-investimento citato sono pari ad € 16.000.000,00.

Le amministrazioni coinvolte sono le singole Autorità di Sistema Portuale, quali soggetti abilitati a presentare le proposte di investimento nell'ambito del succitato avviso pubblico, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività istruttorie, di erogazione dei finanziamenti e di monitoraggio.

Trattasi di disposizione avente carattere di neutralità finanziaria, in quanto, da un lato, si prevede espressamente che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione di quanto previsto al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e, dall'altro, specifici contributi a valere sulle risorse sopra richiamate



previste dalla Misura M3C2 I 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica” - Sub investimento 2.1.2 “Rete di porti e interporti” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione europea - #Next GenerationEU” sono stati assegnati a tutte le Autorità di sistema partecipanti all’avviso pubblico, per i quali il relativo decreto di ripartizione delle risorse risulta all’attualità in corso di perfezionamento.

ART. 21 (Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)

L’articolo in esame persegue la finalità di rendere più efficace e celere il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, al **comma 1**, che le PA, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di tale obiettivo.

La dematerializzazione dei documenti delle PA, principio incardinato nell’articolo 42 del CAD, richiede che siano affrontati processi di trasformazione digitale innovativi attraverso l’utilizzo di avanzati strumenti tecnologici, in quanto essa consiste non solo nella sostituzione del cartaceo con il digitale, ma in un complesso processo di incorporazione di specifici documenti all’interno di contesti digitali, mirato a semplificare l’organizzazione e gestione della documentazione.

L’intervento normativo ha lo scopo di consentire di raggiungere in minor tempo e più efficacemente gli obiettivi di digitalizzazione e dematerializzazione, anche in prospettiva degli obiettivi imposti dal PNRR, rafforzando l’attuale complesso di risorse tecnologiche e strumentali grazie all’intervento di un soggetto altamente qualificato come IPZS.

Al **comma 2** si prevede quindi che a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti complementari di cui di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e nell’ambito del programma “*Servizi digitali e cittadinanza digitale*”, il Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.

Le risorse del programma “*Servizi digitali e cittadinanza digitale*” del Piano Nazionale per gli investimenti complementari, vengono dunque destinate a sostenere spese di investimento finalizzate alla digitalizzazione del patrimonio informativo.

Resta fermo il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dal cronoprogramma procedurale.

Il **comma 3** prevede che, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può stipulare apposite convenzioni con concessionari



di pubblici servizi, ivi comprese le società da essi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali, già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

ART. 22 (Disposizioni urgenti in materia di personale)

L'articolo apporta, in primo luogo, modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, ed è volto ad introdurre disposizioni dirette ad implementare gli organici dell'Amministrazione giudiziaria.

In tale contesto, il **comma 1, lettera a), n. 1**, interviene sul comma 2 dell'articolo 11 al fine di consentire l'assunzione degli addetti agli Uffici per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 anche a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non abbiano ancora conseguito i titoli di studio previsti dalla disposizione, purché li conseguano entro sessanta giorni e alla suddetta data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il **comma 1, lettera a), n. 2** si interviene sul comma 4 dell'articolo 11 prevedendo che il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato per due anni consecutivi costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario e inoltre che lo stesso servizio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito nei concorsi indetti nelle amministrazioni dello Stato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al medesimo comma 1, lettera a), n. 2, mediante la previsione di una nuova lettera *d-bis*), viene previsto, inoltre, che lo stesso servizio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito nei concorsi indetti nelle amministrazioni dello Stato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera b), n. 1)**, si stabilisce che le procedure di scorrimento delle graduatorie degli idonei previste dal comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, relative all'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo presso la giustizia ordinaria, possano essere presentate per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura di scorrimento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 35, comma 5-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto



è una misura organizzativa tesa ad efficientare le procedure di selezione del personale senza indire nuove procedure concorsuali.

Al **comma 1, lettera b), n. 2)**, si introduce inoltre il comma 12-*quater* all'articolo 14, con il quale si prevede la possibilità per il lavoratore assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, vincitore di concorso a tempo indeterminato alle dipendenze di altra amministrazione, di differire la data di immissione in ruolo fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera c)** modifica il DL 80/2021 introducendo l'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2 e in particolare:

- il comma 1 prevede l'autorizzazione in favore del Ministero della giustizia per stabilizzare nei propri ruoli a decorrere dal 1° luglio 2026 il personale in servizio alla data del 30 giugno 2026 (in possesso della prevista anzianità di servizio e previa selezione comparativa) assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13 del suddetto decreto-legge. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stabilizzazione del personale di cui trattasi avviene, oltre che nell'ambito dei posti disponibili in organico, nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione giudiziaria maturate e disponibili a legislazione vigente.
- il comma 2 del citato art. 16-*bis* autorizza il Segretariato generale della Giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli, a decorrere dal 1° luglio 2026, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del citato DL 80/2021 che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto comma 2, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2024 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



CDS	Stipendio CCNL 2019-2021	Differenziale stipendiale (exArea III-F1)	Assegno personale	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITELORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	TOTALE RATEO 2026 (LUGLIO-DICEMBRE 2026)	TOTALE ONERE ANNO 2027
FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	23.501,88	202,44	1.467,95	2.097,69	5.097,60	32.367,56	12.422,67	44.790,23	7.590,25	52.380,48	3.027,59	55.408,07	80	2.216.322,80	4.432.645,60
ASSISTENTI INFORMATICI	19.351,92	1.477,44	1.187,98	1.834,78	3.635,76	27.487,88	10.549,85	38.037,73	7.590,25	45.627,98	2.637,30	48.265,27	10	241.326,35	482.652,70
TOTALE														2.457.649,15	4.915.298,30

Il **comma 2**, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica del Ministero della giustizia. Il completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione, già autorizzata, del personale dirigenziale rappresenta un elemento che concorre alla piena realizzazione degli obiettivi PNRN munendo gli uffici giudiziari del personale mancante e quindi garantendo una loro maggiore efficienza.

Per l'espletamento delle procedure concorsuali nel corso del 2024, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024.

La quantificazione delle spese relative all'espletamento delle predette procedure concorsuali, sono indicate in via prudenziale nel seguente prospetto riepilogativo:

DESCRIZIONE SPESA	2024
Locazione locali	560.000
Commissioni e vigilanza	93.800
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	140.000
Cancelleria e stampati	11.200
Assistenza in aula	130.200
Totale	935.200

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112.

Il **comma 3** contiene una disposizione transitoria volta a prevedere che le modifiche al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, introdotte dal comma 1, si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivarne la permanenza fino al termine del rapporto. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con il **comma 4** si autorizza l'utilizzo di una quota pari ad euro 2.350.000, delle risorse non utilizzate per l'attività di formazione di cui all'articolo 16 del decreto-legge 80/2021 per incrementare le risorse residue (pari a circa 1.650.000 euro) destinate all'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge per il reclutamento di addetti UPP. Si prevede infatti una spesa complessiva di circa 4 milioni di euro per l'espletamento delle nuove procedure concorsuali organizzate da Formez PA da svolgersi entro il primo semestre dell'anno in corso.

In particolare, si evidenzia che sulla base del rendiconto a saldo della precedente procedura concorsuale per il reclutamento di addetti UPP recentemente presentato da Formez PA, la spesa totale finale in capo a questa Amministrazione è stata pari a 1.975.534,66 euro; la stima, alla data odierna, delle risorse residue dei fondi stanziati all'art. 16 del DL 80/2021 è pari a 1.647.286,34 euro. Alla luce di quanto esposto, si prevede che le risorse residue disponibili non saranno sufficienti a garantire la copertura finanziaria della procedura di reclutamento di circa n. 4.000 addetti UPP; ciò in quanto la spesa principale è connessa al numero dei partecipanti e al costo per l'allestimento della procedura, notevolmente aumentato, quest'ultimo, rispetto a quello sostenuto per la prima procedura, come comunicato recentemente da Formez PA (il costo del global service attualmente è di 39,60€ a postazione in caso di sede unica e di 49,50€ in caso di multi-sede). Allo stato attuale, infatti, si stima un piano dei costi della nuova Convenzione pari a circa 4.000.000,00 e con un fabbisogno incrementale di risorse all'incirca di 2.350.000,00 euro, maggiore rispetto alla proposta presentata nel CID; tale stima si basa sull'ipotesi di un costo per servizi relativi alle prove selettive così quantificato: nr. partecipanti 60.000; costo per postazione con procedura multi-sede 49,50€ + IVA 22%; spese per personale interno ed esterno Formez PA 215.000,00 euro. Di seguito il piano dei costi stimato per la nuova Convenzione:

VOCI DI SPESA	STIMA piano dei costi Convenzione n. 4.000 AUPP
A) Progettazione dell'intervento	€ 2.700,00
B) Servizi per la ricezione delle domande e acquisizione di test	€ 80.000,00
C) Servizi per le prove Selettive per n. 4.000 AUPP	€ 3.838.400,00
D) Attività e servizi trasversali	€ 30.000,00
TOTALE COSTI SELEZIONE	€ 3.951.100,00
COSTI GENERALI	€ 45.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.996.100,00

Si evidenzia, altresì, che la partecipazione alla procedura concorsuale prevede il pagamento di un contributo di euro 10 per ciascun candidato, in relazione al quale è possibile



determinare in circa 600.000 euro il gettito complessivo, che può essere utilizzato a parziale copertura delle spese del concorso in applicazione delle vigenti disposizioni normative.

Il **comma 5** è finalizzato a garantire la piena ed immediata informatizzazione dell'albo dei periti, nell'ottica del completamento della digitalizzazione del processo penale prevista come obiettivo del PNRR, con l'introduzione di modifiche all'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 271/1989), in tema di «*Albo dei periti presso il tribunale*». In particolare, si prevede che, tra le categorie professionali obbligatoriamente previste nell'albo costituito presso ciascun tribunale, debba rientrare anche quella degli esperti in trascrizione. Mediante l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 67, inoltre, si prevede che le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Il **comma 6** prevede che nelle more dell'adozione del decreto predetto, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A («*Categorie dell'albo e settori di specializzazione*») e B («*Categoria medico-chirurgica - Tabella di equipollenza*») al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante «*Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale*», ove compatibili.

Con il **comma 7** si dettano le indispensabili disposizioni tecniche rispetto all'integrazione di disciplina apportata nei commi 5 e 6 a quella, vigente, del medesimo articolo 67, prevedendo l'aggiornamento delle specifiche tecniche necessarie per la completa operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale, al pari di quanto già avvenuto per il processo civile.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le previsioni contenute nei commi 5, 6 e 7 essendo finalizzate ad introdurre norme relative alle categorie di esperti degli albi dei periti presso i tribunali, da regolamentare mediante emanazione di un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, nonché a disciplinare la materia nelle more dell'emanazione del decreto stesso, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta, altresì, che il portale per l'iscrizione e la gestione con modalità telematiche, dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 16-novies del decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è già pienamente operativo e funzionante.

ART. 23 (Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)



L'articolo in esame introduce incentivi destinati agli Uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Più in particolare, al **comma 1** è previsto che il Ministero della giustizia, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR rileva, per ciascun ufficio giudiziario, il grado di conseguimento degli obiettivi fissati in tema di riduzione delle pendenze civili e procede all'assegnazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

Il **comma 2** dispone che per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1-1.8 del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Il **comma 3** dispone che le risorse di cui al comma 2, sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e, comunque, sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce, inoltre, che l'eventuale quota di risorse che non è attribuibile al personale di cui ai commi precedenti è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 4** stabilisce, infine, che le risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2, sono versate, con riferimento a ciascun anno, 2024 e 2025 dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si limita a riconoscere al Ministero della giustizia l'opportunità di destinare quota parte delle risorse già stanziata a valere sulla Misura PNRR M1C1- 1.8, al personale amministrativo del Ministero medesimo sotto forma di incentivo.

ART. 23-bis (Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

L'articolo in esame, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR, prevede un piano straordinario di applicazioni di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

A tal proposito, il **comma 1** prevede che con delibera del CSM si individuano gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero di magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità.



Al **comma 2** viene ulteriormente precisato il criterio di individuazione degli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni, che sono individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

Il **comma 3** individua i requisiti per partecipare all'interpello.

Il **comma 4** prevede che l'applicazione ha durata fino al 30 giugno 2026, non rinnovabile né prorogabile.

Il **comma 5** reca disposizioni relative alla procedura di individuazione. In particolare, si prevede che il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predisporre un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Al **comma 6** si prevede che i magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti dichiarati maturi per la decisione da parte del presidente dell'ufficio di applicazione.

Il **comma 7** disciplina la procedura relativa alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c. da parte del magistrato applicato, in deroga all'articolo 35 del d.lgs. 149/2022; con lo stesso decreto può essere formulata una proposta transattiva o conciliativa. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

Il **comma 8** prevede che il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della Giustizia.

Il **comma 9** reca disposizioni relative al trattamento del magistrato applicato a seguito di manifestazione di disponibilità agli interpelli di cui al comma 1; in particolare si prevede che egli ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della l. 133/1998, recante «Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali».

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia preliminarmente che dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il punteggio ha rilevanza solo nel caso di istanza di trasferimento ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, per cui non ha conseguenze anticipatorie sulla progressione in carriera dei magistrati ordinari.

Diversamente, dal riconoscimento all'indennità di cui all'articolo 2 della l. 133/1998 derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la quantificazione dei quali si è preso come riferimento il prontuario delle competenze dovute al personale della



magistratura ordinaria, in applicazione del d.P.C.M. 6 agosto 2021, recante «Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati»; in particolare, ai fini della determinazione dell'indennità della sede disagiata e dell'indennità di prima sistemazione (articolo 2, l. 133/1998), sono stati presi in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1^.

Il comma in esame prevede, altresì, che l'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa, e che l'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97. Si estende la disciplina dettata dall'art. 2 della legge n. 133 del 1998 per l'indennità attribuita per il trasferimento in sede disagiate anche all'indennità attribuita al magistrato applicato.

Di seguito si riporta il prospetto che riproduce gli oneri complessivi:

1) indennità sede disagiata								
		Fondo pensione	IRAP				nr. magistrati ordinari	
LORDO DIP.		24,20%	8,50%	ONERI AMM.	TOTALE			TOTALE
42.680,29		10.328,63	3.627,82	13.956,45	56.636,74		60	3.398.204,69
2) indennità di prima sistemazione								
		Fondo pensione	IRAP				nr. magistrati ordinari	
IIS annuale	IIS mensile	24,20%	8,50%	ONERI AMM. Mensile	TOTALE MENSILE	TOTALE PER 9 MESI		TOTALE
12.871,67	1.072,64	259,58	91,17	350,75	1.423,39	12.810,53	60	768.631,77
Riepilogo oneri:								
anno 2024 (II sem)	2.467.734,12	2.467.735,00						
anno 2025	3.398.204,69	3.398.205,00						
anno 2026 (I sem)	1.699.102,34	1.699.103,00						

Sotto il profilo finanziario, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, quantificati nel suddetto prospetto.

A tali fini, il **comma 10** prevede che una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi» del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.



ART. 24 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

L'articolo in esame introduce disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento del sistema della giurisdizione tributaria.

Il **comma 1** introduce i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* nell'articolo 1 della legge n. 130/2022, al fine di disciplinare una procedura concorsuale funzionale alla riduzione dei tempi di assunzione dei magistrati tributari, nell'ambito delle facoltà assunzionali previste nel comma 10 della stessa disposizione per l'anno 2024 e in deroga alla disciplina ordinaria del concorso per il reclutamento dei magistrati tributari di cui agli articoli 4 e seguenti del d.lgs. n. 545/1992.

In particolare, il comma 10-*bis* prevede, per il 2024, un concorso destinato a soggetti esterni per il reclutamento di n. 68 unità di magistrati, aumentate del numero delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, del citato art. 1 della legge n. 130/2022.

Al comma 10-*quater*, si prevede inoltre che i vincitori del concorso di cui al comma 10-*bis* sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio formativo obbligatorio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, , laddove gli stessi rientrino nella categoria dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in quella dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio. L'esonero in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, in quanto i vincitori, tirocinanti e non, percepiscono la medesima retribuzione.

In ordine agli oneri stipendiali derivanti dall'assunzione delle suddette unità di magistrati, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, atteso che il numero delle unità da reclutare è determinato nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate per l'anno 2024.

Con riferimento alla stima degli oneri di spesa da sostenere per lo svolgimento delle prove concorsuali – che sono rappresentate da una prova preselettiva, attivata in forma di quesiti a risposta multipla, da una prova scritta consistente nello svolgimento di due elaborati, e da una prova orale – si rappresenta quanto segue.

La Commissione esaminatrice, composta da 29 unità, è nominata ai sensi dell'articolo 4-*quater* del D.lgs. n. 545/92. Ai commissari è necessario corrispondere i rimborsi delle trasferte che gli stessi devono sostenere per raggiungere la sede di Roma di svolgimento delle prove, oltre ai compensi da liquidare ai sensi del DPCM 24 aprile 2020.

La norma, inoltre, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi, per lo svolgimento della prova preselettiva, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane, ai fini della predisposizione e formulazione dei quesiti nonché per l'organizzazione della prova preselettiva stessa.

La proiezione dei costi è stata determinata prendendo in considerazione gli analoghi costi sostenuti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per lo svolgimento, nell'anno



2022, della prova preselettiva concernente il reclutamento di personale dirigenziale, alla quale hanno partecipato oltre 21.000 candidati.

Nella tabella successiva sono riportati i costi stimati per lo svolgimento delle prove previste dalla procedura di cui al comma 10-bis, considerando la partecipazione di circa 20.000 candidati alla prova preselettiva e, prudenzialmente, di circa 800-1.000 candidati alle due prove scritte e alla prova orale.

In ordine ai rimborsi di trasferta da liquidare ai 29 componenti della Commissione esaminatrice, si ipotizza una partecipazione effettiva media alle sedute di 17 unità, con la conseguenza che la stima prevista è pari a 594.150 euro per sei mesi di lavoro svolto in modo continuativo nell'anno 2024.

È necessario considerare, altresì, l'importo dei compensi da liquidare ai medesimi commissari, ai sensi del DPCM 24 aprile 2020, stimabili in complessivi 457.000 euro, tenuto conto degli importi massimi previsti dall'art. 4 del medesimo decreto e degli oneri di legge a carico dell'amministrazione. Tale importo ricomprende anche le indennità corrisposte a 6 unità di segreteria di supporto alla Commissione di esame e alle relative sottocommissioni di cui all'articolo 4-*quater* del d.lgs. n. 545/92. Inoltre, detti compensi verranno erogati a conclusione della procedura, ossia presumibilmente nell'anno 2025.

Con riguardo ai costi riferiti alla vigilanza svolta dal personale amministrativo, si ipotizza la presenza nelle tre giornate di svolgimento della prova preselettiva e delle due prove scritte di n. 100 unità per ciascuna prova; ne consegue che il costo stimato è pari a 15.000 euro (100 unità*3 giornate*50 euro) ai quali è necessario sommare gli oneri a carico del datore di lavoro.

	Competenza	Cassa 2024	Cassa 2025
Servizi organizzativi prova preselettiva	970.000,00	970.000,00	
Locazione locali prove scritte	90.000,00	90.000,00	
Carta, stampati, cancelleria	10.000,00	10.000,00	
Facchinaggio	15.000,00	15.000,00	
Sorveglianza e schermatura radioelettrica	30.000,00	30.000,00	
Commissione esaminatrice (trasferte e compensi)	1.051.150,00	594.150,00	457.000,00
Personale amministrativo per sorveglianza	20.000,00	20.000,00	
Totale oneri procedura di cui al comma 10-bis	2.186.150,00	1.729.150,00	457.000,00

Al riguardo, si precisa che, al fine di favorire il contenimento dei costi, l'importo della spesa relativa ai servizi organizzativi della prova preselettiva è stato calcolato sull'ipotesi di svolgimento della prova stessa in due distinte sessioni nell'arco della stessa giornata, una al mattino e una nel pomeriggio; ciò consente, infatti, di prevedere la configurazione di un numero di postazioni informatiche per lo svolgimento della prova di cui trattasi pari alla metà dei candidati, anziché di un numero pari a quello di tutti i candidati che svolgono la prova in contemporanea.



Per quanto riguarda le prove scritte, è stato stimato il costo della locazione di un locale idoneo ad ospitare circa 1.000 candidati per tre giornate, una per la consegna/controllo dei codici e due per l'effettivo svolgimento delle prove stesse; a tale costo è necessario sommare le correlate spese di facchinaggio, schermatura e cancelleria.

Per la prova orale, invece, non vi sono costi organizzativi e di logistica da sostenere, atteso che la sede di svolgimento della prova stessa potrà essere agevolmente individuata nell'ambito delle sedi risultanti già nella disponibilità dell'amministrazione.

È da considerare, inoltre, che ogni candidato è tenuto alla corresponsione dell'importo di euro 50,00 al momento della presentazione della domanda, a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento del concorso; per tale motivo, l'ammontare complessivo delle relative entrate è stimabile in 1 milione di euro (20.000 candidati x 50 euro).

Per quanto sopra rappresentato, la spesa complessiva da sostenere per la procedura concorsuale di cui al comma 10-*bis* è pari a 2.186.150 euro, di cui 1.729.150 nell'anno 2024 e 457.000 nell'anno 2025.

Con particolare riguardo alle spese connesse ai componenti della Commissione esaminatrice pari a 1.051.150 euro, si ritiene che le spese di missione siano stimabili in 594.150 euro mentre i compensi ad essi spettanti siano pari a 457.000.

In ordine alle spese di missione, sono stati stimati:

- 17 unità medie ipotizzate una presenza settimanale costante per sei mesi dell'anno 2024;
- un costo medio settimanale per ciascun commissario pari a 1.165,00 euro, che tiene conto dei costi di pernottamento pari a 560 euro (4 notti), viaggi a/r di 300 euro e pasti pari a 305 euro (61 euro * 5 gg).
- il costo complessivo di 594.150 euro, determinato dal suddetto costo medio settimanale *pro-capite* di 1.165 euro moltiplicato per 17 unità per circa 30 settimane di lavoro della Commissione nell'anno 2024.

Per quanto concerne il costo relativo al compenso previsto per i 29 componenti della Commissione stimato in 457.000 euro, si fa presente che lo stesso è stato determinato tenuto conto degli ammontari massimi previsti dal DPCM 24/4/2020, che prevede una diversa remunerazione in funzione del ruolo svolto nella commissione, della tipologia di personale selezionato e del numero dei candidati.

Pertanto, tenuto conto che:

- il compenso previsto per il Presidente è pari a 11.000 euro (10.000 euro aumentato del 10%);
- il compenso previsto per i commissari è pari a 10.000 euro;
- il compenso per i segretari è pari a 8.000 euro (10.000 euro ridotti del 20%),



si ritiene che il costo complessivo sia pari a 11.000 euro (1 presidente) + 280.000 euro (10.000*28 unità di commissari) + 48.000 euro (8.000*6 unità di segretari), ossia 339.000 euro a cui vanno aggiunti 5.000 euro per i membri della commissione aggiunti per lo svolgimento della prova orale in lingua straniera, per un totale di 344.000 euro. A tale importo vanno sommati gli oneri a carico dell'amministrazione riguardanti l'Irap (8,5%) e gli oneri previdenziali, che in via prudenziale sono stati previsti nella misura massima del 24,2%, per un totale di circa 457.000 euro complessivi.

Ciò premesso, in considerazione della richiamata previsione di entrata, per l'anno 2024, pari a 1 milione di euro in relazione al contributo per la partecipazione al concorso versato dai candidati, nonché dello stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa dell'anno 2024, pari a 891.000 euro, si ritiene che dall'applicazione della presente disposizione:

- per l'anno 2024, non sono previsti maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, tenuto conto che le entrate previste nel medesimo anno pari a 1.891.000 euro (1.000.000 euro di entrate + 891.000 euro di stanziamento di bilancio) risultano superiori al flusso di cassa dei costi stimati, pari a 1.729.150,00 euro, come individuato nella tabella;
- per l'anno 2025, non sono previsti maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il relativo flusso di cassa dei costi stimati, pari a 457.000 euro, risulta coperto dall'importo già stanziato in bilancio nel medesimo anno, pari a 891.000 euro. Resta fermo che le somme residue pari a 434.000 euro saranno utilizzate per lo svolgimento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di magistrati tributari per l'anno 2026, così come previsto dalla legge n. 130/2022.

Il **comma 2-bis** introduce modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre". In particolare, si modifica il comma 1 dell'articolo 4-*quinquies* "Nomina e tirocinio del magistrato tributario", al fine di prevedere che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui al comma 4, anziché svolgere un tirocinio formativo di almeno sei mesi, svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive, della durata di tre mesi ciascuna. Si prevede, inoltre, che, nella seconda di tali sessioni trimestrali, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Si modifica, altresì, l'articolo 5-*bis* del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, al fine di prevedere che i corsi di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati tributari sono gestiti in via subordinata, oltre che dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, anche da altri enti pubblici.

Si modifica, altresì, l'articolo 6, comma 2, al fine di prevedere che, quando il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza, tiene conto anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i



giudici tributari. Si elimina inoltre la disposizione che prevedeva l'obbligo per ciascun collegio giudicante ovvero per ciascun giudice monocratico di tenere udienza almeno una volta alla settimana.

Si modifica infine l'articolo 24, prevedendo che il Consiglio di presidenza stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari (lett. *g-bis*) e che lo stesso dispone, in caso di necessità, l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno (lett. *m-bis*).

Le disposizioni introdotte con il comma 2-*bis* rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 25 (Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)

L'articolo in esame interviene nel settore dei pignoramenti di crediti verso terzi, al fine di ridurre la durata delle procedure in chiave di efficientamento.

Le disposizioni in esame sono dirette a sollecitare l'interesse dei creditori alla definizione dei contenziosi giudiziari già esecutivi, imponendo loro degli adempimenti procedurali per l'apprensione definitiva dei beni o la liberatoria dei medesimi dei vincoli anche a carico dei terzi, oltre che del debitore.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 546 c.p.c., introducendo soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata, al fine della determinazione dell'importo che il terzo è tenuto ad accantonare a seguito della notifica di un pignoramento. La norma, di carattere ordinamentale, non è idonea a diminuire la garanzia costituita dagli obblighi di maggiorazione del credito oggetto di pignoramento e pertanto la stessa non è idonea a determinare nocumento del recupero oneri a carico del creditore erariale.

Il **comma 1, lettera b)**, introduce nel codice di rito l'articolo 551-*bis*, che disciplina *ex novo* la perdita di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi a seguito del decorso di un decennio dalla notifica del pignoramento.

Il **comma 1, lettera c)** apporta modifiche all'articolo 553 c.p.c., che detta la disciplina dell'assegnazione dei crediti pignorati.

Il **comma 1, lettera d)**, interviene sull'articolo 630 del codice di rito al fine di prevedere che la cancelleria comunichi l'ordinanza di estinzione, oltre che alle parti, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il **comma 2** interviene sulle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile:



- La **lettera a)** aggiunge un comma all'articolo 36, prevedendo che il terzo pignorato possa accedere al fascicolo della procedura esecutiva senza necessità di autorizzazione del giudice.
- La **lettera c)** introduce l'articolo 169-*septies* nelle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, al fine di specificare il contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice di rito, come modificato dal comma 1.

I **commi da 3 a 5** contengono le disposizioni di coordinamento e transitorie conseguenti all'introduzione della nuova disciplina di cui ai commi precedenti.

Stante la natura procedurale dell'articolo in esame, le disposizioni sopra descritte non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica; agli adempimenti previsti a carico degli uffici giudiziari ed eventualmente in capo ai soggetti creditori pubblici, nei limitati casi in cui questi agiscano nell'ambito delle procedure di esecuzione ordinarie, può provvedersi nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

ART. 25-bis (Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati)

L'articolo in esame, al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, apporta modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali."

In particolare, si modifica l'articolo 3, mediante l'introduzione di un nuovo comma 2-*bis*, volto a prevedere nuove misure di notificazione da parte degli avvocati. Si prevede, infatti, che è consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici e che, a tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica i dati indicati nella disposizione stessa (il nome, il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario e così via).

L'articolo in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso è, infatti, volto a consentire la semplificazione e a rendere più efficienti le procedure di notificazioni degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, favorendo in tal modo il raggiungimento degli obiettivi funzionali all'attuazione del PNRR.

ART. 26 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

L'articolo in esame reca talune modifiche al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.



L'intervento normativo in esame rientra fra le attività di digitalizzazione del settore giustizia, in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Tanto premesso, al **comma 1, lettera a)** l'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 2 del citato Testo unico, modifiche che si sono rese necessarie in conseguenza dell'introduzione nel CAD del concetto di "base dati" e della "base dati di interesse nazionale", tra cui rientra espressamente il casellario giudiziale (art. 60, comma 3-bis, lett. d), CAD).

Le modifiche all'articolo 2 tengono poi conto della novità costituita dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Si è reso necessario, quindi, distinguere chiaramente le funzioni amministrative dell'ufficio del casellario centrale, incardinato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, da quelle tecniche che, all'interno del Dipartimento per la transazione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, sono riconosciute alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (art. 4, comma 4, del D.M. 13 agosto 2022).

Al **comma 1, lettera b)**, in ragione dell'introduzione, quale modalità di consultazione del casellario da parte delle amministrazioni, della PDND, viene modificato l'articolo 28, comma 6, lettera b) del Testo unico, prevedendo, al n. 1), fra i casi in cui il certificato generale viene rilasciato dall'ufficio locale, anche quello in cui l'istante ancora non sia stato accreditato alla PDND. Al n. 2), poi, viene inserita nel comma 7 dell'articolo 28 del d.P.R. n. 313/2002, una clausola di esclusione concernente le richieste dei casellari nell'ambito dei procedimenti amministrativi indicati nel "nuovo" comma 7-bis, così da poter derogare al tenore tassativo dello stesso comma 7. Infine, al n. 3), viene inserito nel corpo del predetto articolo 28, il nuovo comma 7-bis, a mente del quale per i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, il casellario generale contiene, oltre alle iscrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 28, anche quelle di cui al comma 7, limitatamente alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda (comma 7-bis, primo periodo). Ciò, in quanto per i passaporti costituisce condizione ostativa per il rilascio il fatto di dover soddisfare una multa o un'ammenda. Sotto il profilo finanziario, le previsioni in commento non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le stesse, infatti, rivestono carattere ordinamentale, atteso che le informazioni contenute nel certificato di cui al "nuovo" comma 7-bis dell'articolo 28 del d.P.R. n. 313/2002 sono già oggi custodite nella banca dati del Ministero della giustizia e la loro comunicazione non necessita di alcun adeguamento *software* (cioè applicativo) o *hardware* (ossia strutturale).

Al **comma 1, lettera c)**, si modifica l'articolo 39 del Testo Unico, che è stato integralmente rivisto, alla luce della sopravvenuta normativa del CAD sulla PDND, che è strumento esclusivo per la consultazione delle basi dati tra le pubbliche amministrazioni. In attesa dell'accreditamento sulla PDND, assume natura transitoria la vigente disciplina costituita dal sistema di consultazione CERPA, che è improntata alla stipula di singole convenzioni tra ciascuna pubblica amministrazione e il Ministero della giustizia. Resta ferma la



disciplina attuale prevista dal comma 6 dell'articolo 42, con riguardo alla consultazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Al **comma 1, lettera d)**, si modifica l'articolo 42 del Testo Unico, modifica che si è resa necessaria in conseguenza del ruolo tecnico riconosciuto oggi alla DGSIA (art. 4, comma 4, del D.M. 13 agosto 2022).

Il **comma 1, lettera e)** introduce, dopo l'articolo 42 del Testo Unico, l'articolo 42-*bis*, al fine di chiarire che la gestione informatica del sistema del casellario è riservata a DGSIA (ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 13 agosto 2022), ferme le competenze dell'ufficio centrale.

Da ultimo, il **comma 1, lettera f)** modifica l'articolo 43, con l'obiettivo di ribadire che la DGSIA è competente all'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

Sotto il profilo finanziario, si precisa che l'intervento normativo in esame rientra fra le attività di digitalizzazione del settore giustizia in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La gestione tecnico-informatica del sistema del casellario viene, infatti, affidata in via esclusiva alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, che la svolgerà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia a legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori interventi di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia.

ART. 27 (Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)

L'articolo in esame reca modifiche agli articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 150 del 2022, introducendo un differimento delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa.

Il differimento è reso necessario per dare effettiva applicazione alle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022, stante l'esigenza di intervenire in modo organico per realizzare la nuova organizzazione dei servizi riguardanti la giustizia riparativa. Le disposizioni contenute nell'articolo in commento hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 28 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

Il presente articolo mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. A tal fine, viene previsto che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. in relazione al periodo



programmatorio 2022-2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti.

Ai suddetti fini, si sintetizzano di seguito i cambiamenti concordati con la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione Europea, che la norma in esame mira a recepire:

M3C1 I.1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 3.853 MLN (- € 787 MLN)

- Eliminazione di alcuni lotti della linea Napoli-Bari (Orsara-Bovino, Napoli-Cancello e Cancello-Frasso) e della Palermo-Catania (Bicocca-Catenanuova, Caltanissetta Xirbi-Lercara ed Enna-Caltanissetta Xirbi)

M3C1 I.1.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 8.730 MLN (+ € 159,9 MLN)

- Eliminazione dell'intervento relativo alla Circonvallazione di Trento (- 930 milioni)
- Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Brescia Verona Vicenza (bivio) per 800 milioni di euro.
- Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Terzo Valico dei Giovi per 290 milioni di euro

M3C1 I.1.3 Connessioni diagonali

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 888 MLN (- € 692,2 MLN)

- Eliminazione della linea "Roma-Pescara"
- Gli interventi di velocizzazione delle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per 60 km sono confluiti in una nuova misura (M3C1-1.9)

M3C1 I.1.4 Sviluppo del sistema di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.466 MLN (- € 504 MLN)

- Riduzione del *target* finale (da 3.400 km a 2.785 km). A tale modifica del *target* corrisponde una riduzione della dotazione finanziaria

M3C1 I.1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.970,4 MLN (invariata)



- Eliminazione dell'indicazione del numero dei singoli interventi da realizzare e al contempo è stata modificata la descrizione delle macro-tratte oggetto di potenziamento.

M3C1 I.1.6 Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (Gestione RFI)

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 936 MLN (invariata)

- Riduzione del *target* finale (da 680 Km a 646 Km)

M3C1 I.1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.400 MLN (invariata)

- Modifiche con riferimento alla descrizione delle singole linee oggetto della misura.

M3C1 I.1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 345 MLN (- € 355 MLN)

- Riduzione delle risorse finanziarie a parità di *target* (a seguito di un aggiornamento del costo degli interventi presentato da RFI)

M3C1 I.1.9 Connessioni interregionali (NUOVO)

DOTAZIONE FINANZIARIA € 203 MLN

Soggetto attuatore: RFI

- Inserimento di una nuova misura in cui sono confluiti gli interventi di velocizzazione presenti nelle misure relative all'alta velocità e alle connessioni diagonali (linee Milano-Genova, Palermo-Catania, Battipaglia-Potenza e Orte Falconara) con risorse pari € 203 mln di euro;
- Inserimento di due *target* M3C1-23 e M3C1-24 relativi al completamento di 70 km al T4/2025 e di un totale di 221 km al T2/2026.

La norma, limitandosi a prevedere, da un lato, la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, e, dall'altro, alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del Piano per la ripresa e la resilienza per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

Il **comma 1** apporta delle modifiche all' 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione speciale che risultano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità, c.d. "DURC". I predetti benefici sono subordinati oltre al possesso del DURC, a seguito della presente modifica, anche all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si prevede, inoltre, l'introduzione di un comma aggiuntivo (1175-*bis*), il quale prevede, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al comma 1175, che i datori di lavoro hanno diritto ai benefici normativi e contributivi di cui al medesimo comma 1175. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Al riguardo, occorre segnalare che i benefici in questione sono subordinati al possesso del DURC, il quale, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, è rilasciato qualora il datore di lavoro regolarizzi la violazione (attraverso la procedura di diffida *ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004* o di prescrizione obbligatoria d.lgs. n. 758/1994), ovvero impugni i relativi provvedimenti. Solo a fronte di gravi violazioni definitivamente accertate di cui all'allegato A del medesimo D.M. (sentenze definitive o ordinanze ingiunzioni non impugnate) il DURC è sospeso per il periodo indicato nel citato allegato.

Quanto alla violazione delle altre norme di legge - che il provvedimento in questione ha inteso esplicitare come comprensive delle "violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - la norma ha un effetto "restrittivo". Già con circolare n. 3/2017, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso chiarire che le violazioni che incidono sul godimento dei benefici sono "sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti". In altri termini, a legislazione vigente, la violazione di "altri obblighi di legge" impedisce il godimento di benefici solo se questi sono riferiti alla singola posizione lavorativa per la quale si gode dei benefici stessi e sono definitive. La citata circ. n. 3/2017 stabilisce, infatti, che "va pertanto chiarito che, mentre l'eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate



prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili".

La nuova formulazione, al contrario, lascia intendere che le violazioni di legge possono impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa – con possibili risparmi di spesa – e, in tal caso, ponendo il solo limite del “*doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione*”.

La disposizione del comma 1 pertanto non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di determinare un aumento degli introiti di natura contributiva e assicurativa, che tuttavia allo stato non è possibile quantificare.

Il comma 2 prevede, alla **lettera a)**, che, nei casi di appalto di opere o servizi, sia obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. Trattasi di una previsione analoga a quella già prevista dall'attuale codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, all'art. 11, comma 1, con la quale si intende fronteggiare la prassi di esternalizzare talune attività al solo scopo di abbattere il costo del lavoro, in danno dei lavoratori.

Alla **lettera b)**, poi, viene introdotta l'estensione del regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell'obbligazione retributiva e contributiva previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, anche alle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis. Le disposizioni previste dal comma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 è finalizzato a rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare intervenendo sul regime sanzionatorio. L'articolo 1, comma 445, lettera d), n. 1), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva previsto l'aumento del 20% della sanzione amministrativa prevista nelle ipotesi di impiego di lavoratori “in nero” (c.d. maxisanzione), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12.

La modifica normativa in esame eleva il suddetto aumento al 30% degli importi previsti dal regime sanzionatorio di seguito riportato, lasciando invariato il regime sanzionatorio per le altre fattispecie sempre previste all'art. 1, comma 445, lettera d), n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e risulta, invece, suscettibile di produrre nuove entrate in forza dell'aumento delle sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso.

Il **comma 4** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e risulta, invece, suscettibile di produrre nuove entrate in forza dell'aumento delle sanzioni per il



contrasto alla fattispecie illecite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il **comma 5** prevede l'abrogazione dell'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina il reato di "somministrazione fraudolenta".

Con i **commi 6 e 7** si introduce una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro, attribuendo una specifica "attestazione" qualora, all'esito di accertamenti da parte dell'Ispettorato del lavoro, in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, nonché una iscrizione d'ufficio in un apposito elenco informatico, denominato "Lista di conformità INL", consultabile pubblicamente. Nello specifico, ai sensi del comma 6, qualora all'esito di accertamenti nelle predette materie non emergano violazioni normative o irregolarità, il medesimo Ispettorato rilascia uno specifico attestato e, previo assenso, iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente. In forza del **comma 8**, ai datori di lavoro ai quali viene rilasciato l'attestato, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella lista di conformità INL, non sono sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto di accertamenti, fatte salve le ipotesi previste dal medesimo comma.

Il **comma 9**, prevede che l'Ispettorato del lavoro, in caso di violazioni o irregolarità rilevabili da elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, anche ad esito della richiesta di intervento, provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. L'iscrizione nell'elenco comporta esclusivamente la non sottoposizione ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto di accertamenti per un periodo di dodici mesi.

All'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, ivi compresa l'istituzione e la gestione della Lista di conformità INL da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili all'Ispettorato a legislazione vigente, utilizzando gli ordinari stanziamenti previsti per le spese di funzionamento.

Al **comma 10** si prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La disposizione introduce, quindi, un obbligo di richiesta del certificato di congruità, sia nell'ambito degli appalti pubblici nella realizzazione dei lavori edili, sia nell'ambito degli appalti privati, in occasione del pagamento del saldo finale dei lavori, così come già previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2021 i cui obblighi, tuttavia, non sono presidiati da sanzioni.

Il **comma 11** prevede che, con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile,



l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, così come accertato dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso. Si prevede, altresì, che gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale provvedono a comunicare gli esiti dell'accertamento della violazione all'ANAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **comma 12** prevede invece che, con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

Il **comma 13** dispone che all'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ma sono suscettibili di comportare eventuali nuovi introiti a titolo sanzionatorio che tuttavia, allo stato, non sono quantificabili.

Il **comma 14** reca la clausola di neutralità finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo, prevedendo espressamente che ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 15, 16, 17 e 18** introducono un'apposita agevolazione per i datori di lavoro domestico, che viene prevista per le nuove assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di ottanta anni effettuate a partire dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18, data che viene ipotizzata a partire dal 1° aprile 2024, e fino al 31 dicembre 2025. In tali fattispecie, i datori di lavoro possono beneficiare di un esonero pari al 100% dei contributi a loro carico nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, per una durata massima di 24 mesi. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di lavoro domestico deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000. Inoltre, al fine di evitare fenomeni di sostituzione di lavoratori già assunti dal



medesimo datore di lavoro con lavoratori per i quali sia possibile fruire dell'esonero, limita il beneficio ai soggetti che non siano stati occupati con il medesimo datore di lavoro nei 6 mesi precedenti. Il beneficio non spetta, inoltre, in caso di assunzione di parenti o affini salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

In termini finanziari, occorre precisare che ai fini della quantificazione sono state utilizzate alcune rilevazioni dagli archivi amministrativi dei lavoratori domestici predisposte per recenti valutazioni.

In primo luogo, sono stati estratti i rapporti di lavoro con qualifica di badante e data di inizio nel triennio 2020-2022 e contribuzione regolarmente accreditata. Il numero medio annuo è pari a 125 mila unità, di cui il 94% a tempo indeterminato. Da questi sono stati esclusi rapporti di lavoro le cui controparti hanno dato luogo ad un precedente rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti (dato rilevato 3%).

Prudenzialmente non sono stati esclusi i rapporti di lavoro con parenti ed affini che rappresentano comunque una quota residuale (meno del 2%).

Inoltre, poiché la proposta è limitata ai rapporti di lavoro con mansioni di assistenza a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento bisogna tener conto che:

- i contratti per badanti comprendono sia le mansioni di assistenza alle persone autosufficienti che non autosufficienti;
- il datore di lavoro non sempre coincide con la persona a cui viene prestata assistenza in tal modo i dati presenti in archivio non consentono di identificare con certezza il limite di età stabilito dalla norma.

Secondo le statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2022 (per i redditi 2021) la detrazione dall'IRPEF per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti ha coinvolto circa 116 mila contribuenti, ovvero circa il 25% di tutti i rapporti di lavoro con badanti esistenti nel medesimo periodo. Tale percentuale ai fini della valutazione è stata prudenzialmente incrementata al 40%.

Per stimare la platea dei contratti rivolti a persone con età superiore ai 79 anni è stata utilizzata la distribuzione per età dei percettori di indennità agli invalidi civili. Dai più recenti dati sulle indennità agli invalidi civili risulta che circa l'50% supera i settantanove anni. Tra questi la percentuale di coloro che presentano un ISEE inferiore a 6.000 è pari a circa il 5% (anno 2023). Resta da precisare che quest'ultima percentuale intercetta solamente i soggetti che presentano la dichiarazione; la nuova disposizione tende a favorire la presentazione di nuove domande e per tale motivo la percentuale ai fini della valutazione è prudenzialmente posta pari al 20%.

Per i 5 mila rapporti di lavoro (calcolati partendo da un numero medio di nuovi ingressi annui pari a 125 mila unità e applicando le esclusioni e delle selezioni ipotizzate) è stato rilevato un orario medio settimanale pari a 35 ore ed un contributo medio orario (quota a



carico del datore di lavoro) di 1,16 €. Per considerare gli effetti virtuosi della norma in relazione all'emersione dei rapporti di lavoro in nero, il valore è stato incrementato del 100% nel 2024 e del 300% nel 2025. La motivazione del forte incremento ipotizzato del numero nell'anno 2025 risiede nel periodo previsto dalla norma di soli 6 mesi per evitare il fenomeno di sostituzione fittizia.

Per la quantificazione dell'onere sono state inoltre considerate le seguenti statistiche:

- distribuzione dei nuovi rapporti di lavoro annui per mese di inizio (colonna 1 tabella 1 - allegato 2). La rilevazione è stata effettuata sulla base dei rapporti di lavoro iniziati nell'anno 2022;
- distribuzione della durata in mesi dei nuovi rapporti di lavoro (colonna 1 tabella 2 - allegato 2). La rilevazione è stata effettuata sulla base dei rapporti di lavoro iniziati negli anni 2017-2018;

Si ritiene prudenziale ritenere che nel primo anno di applicazione l'incremento numerico causato dall'emersione si concentri nei mesi di aprile e maggio del 2024. Per tale motivo la distribuzione per mese di inizio utilizzata per l'anno 2024 è quella riportata nella colonna 2 della tabella 1.

Inoltre, per tener conto del presumibile incremento della durata contrattuale determinato dall'interesse del datore di lavoro a mantenere il lavoratore in forza e favorire così rapporti di lavoro stabili è stata utilizzata una distribuzione che incrementa la durata media dei rapporti di lavoro.

La stima è stata infine ottenuta utilizzando le seguenti ipotesi:

- un tasso di inflazione pari al 2,4% nel 2024 e 2% negli anni successivi;
- un numero annuo di nuovi rapporti di lavoro annui pari a 10 mila nell'anno 2024 e 20 mila nell'anno 2025;
- un numero medio di ore settimanali pari a 44;
- una retribuzione media pari a 1.200 € mensili per l'anno 2024;
- un contributo medio orario per l'anno 2024 a carico del datore di lavoro pari a 1,26 (IVS, Aspi, CUAFF, Maternità, Fondo garanzia TFR);

Considerando la frequenza trimestrale dei versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori domestici (I trimestre aprile, II trimestre luglio, III trimestre ottobre, IV trimestre gennaio), si riportano nella tabella successiva gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, al lordo e al netto degli effetti fiscali:

Onere derivante dall'esonero contributivo al 100% dei
contributi a carico del datore di lavoro domestico
(importi in milioni di euro)

Anno	Esonero contributivo
------	----------------------



	Onere lordo fisco	Onere netto fisco
2024	10,0	10,0
2025	39,9	37,8
2026	58,8	50,3
2027	27,9	15,4
2028	0,6	-5,3

- (1) Effetto riduzione deducibilità contributi. Aliquota 25%. Limite deducibilità annua 1.549,37 €
- (2) Tassazione IRPEF. Aliquota 25%
- (3)

Tabella 1

Distribuzione percentuale contratti per mese di inizio

Mese di inizio	Stima su dati 2022	Utilizzata per l'anno 2024
Gen	9,06%	0,00%
Feb	6,64%	0,00%
Mar	9,41%	0,00%
Apr	7,63%	39,39%
Mag	7,98%	21,08%
Giu	8,99%	6,00%
Lug	12,05%	8,03%
Ago	9,56%	6,37%
Set	8,39%	5,59%
Ott	7,81%	5,20%
Nov	6,06%	4,04%
Dic	6,43%	4,28%

Tabella 2

Distribuzione della durata dei nuovi rapporti di lavoro

Durata	Stimata su anni 2017-2018	Utilizzata nella valutazione
1 mese	7,10%	3,55%
2 mesi	7,13%	3,56%
3 mesi	6,27%	3,13%



4 mesi	5,44%	2,72%
5 mesi	4,62%	2,31%
6 mesi	4,16%	2,08%
7 mesi	3,69%	1,84%
8 mesi	3,26%	1,63%
9 mesi	3,02%	1,51%
10 mesi	2,71%	1,35%
11 mesi	2,41%	1,20%
12 mesi	2,57%	1,29%
13 mesi	2,25%	1,12%
14 mesi	1,97%	0,98%
15 mesi	1,90%	0,95%
16 mesi	1,71%	0,86%
17 mesi	1,59%	0,80%
18 mesi	1,57%	0,78%
19 mesi	1,43%	0,71%
20 mesi	1,37%	0,69%
21 mesi	1,29%	0,64%
22 mesi	1,19%	0,59%
23 mesi	1,18%	0,59%
24 mesi	30,19%	65,09%

Il **comma 18** reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 15 a 17. È previsto che l'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 sia riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

Il **comma 19**, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introducendo il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

La norma disciplina la c.d. patente a crediti, ovverosia un titolo abilitante che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, è obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi affinché possano



operare nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Si premette che il comma 1 del nuovo articolo 27 prevede l'espressa esclusione dall'obbligo di possesso della patente a crediti per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, invece, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Ulteriore ipotesi di esclusione dal possesso della patente a crediti, introdotta dal comma 15 del nuovo articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, è prevista per le imprese in possesso dell'attestazione SOA per una classifica pari o superiore alla III.

Ciò premesso, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 27 la patente in questione è rilasciata, in formato digitale, a cura delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza di alcuni requisiti che devono essere posseduti dal responsabile legale dell'impresa o dal lavoratore autonomo al momento della richiesta.

In particolare, sono necessari: l'iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto-legge, il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC), del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), della certificazione di regolarità fiscale prevista dall'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 241 del 1997 e, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 27, il possesso dei requisiti sopra illustrati viene autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 del novellato articolo 27, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

Quanto, poi, alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti, è prevista, al comma 3, l'adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, con il quale sono individuati anche i contenuti informativi della patente medesima, i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione previsto al successivo comma 8.



La norma contempla, al comma 4, l'ipotesi di revoca della patente, prevista in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopra indicati, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, con possibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di richiedere, decorsi dodici mesi dalla revoca, il rilascio di una nuova patente.

Ai sensi del comma 5 la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri mobili e temporanei con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

È comunque prevista la possibilità attribuire crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, sulla base delle modalità individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, con il quale sono altresì sono individuati i criteri di attribuzione e le modalità di recupero dei crediti decurtati.

I crediti, infatti, sono suscettibili di decurtazione qualora, ai sensi del comma 6, nei confronti dell'impresa o del lavoratore autonomo, titolari della patente, siano stati adottati provvedimenti definitivi nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato I-bis. Qualora, poi, nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo vengano contestate più violazioni tra quelle indicate nel predetto allegato, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai sensi del comma 7, per provvedimenti definitivi rilevanti ai presenti fini devono intendersi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione *ex art.* 18 della legge n. 689 del 1981, divenute definitive.

Oltre alla decurtazione, ai sensi del comma 8 la patente può essere sospesa, in via cautelativa, fino a un massimo di dodici mesi, da parte della competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. Avverso il provvedimento di sospensione è comunque ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 9 prevede che i provvedimenti definitivi in discorso sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro, che provvederà, conseguentemente, ad applicare la decurtazione dei crediti.

Ai sensi del comma 10, la patente con una dotazione inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, rimanendo comunque consentito, in tal caso, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, purché il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti diretti al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).



Il comma 11 prevede inoltre che, ad eccezione dello svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili nelle more del rilascio, alle imprese e ai lavoratori autonomi privi della patente o del documento equivalente riconosciuto agli operatori economici stabiliti in uno stato estero ovvero operanti con una patente con un punteggio inferiore a quindici crediti è comminata una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

Gli introiti derivanti dalle predette sanzioni sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

Ai sensi del comma 12, tutte le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, unitamente ad ogni altra utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Ai fini, poi, della verifica dell'efficacia del sistema della patente a crediti, al comma 13 è previsto che l'Ispettorato nazionale del lavoro dia avvio al monitoraggio sulla funzionalità del nuovo meccanismo entro dodici mesi dal 1° ottobre 2024, trasmettendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Infine, al comma 14 è previsto che l'applicazione delle illustrate disposizioni può essere estesa anche ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il comma 20 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dal comma 19 pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, che sono posti a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



In particolare, la disposizione di cui al comma 19 comporta un investimento iniziale non superiore ad euro 3.250.000 milioni derivante dalla necessaria implementazione dei servizi e dei collegamenti informatici con il c.d. Portale del sommerso.

In particolare, a tal fine, è necessario provvedere alla realizzazione:

- degli sviluppi applicativi per la gestione dei dati (stima costi da euro 850.000 ad euro 1.000.000);
- degli sviluppi applicativi per la gestione della sicurezza degli accessi (stima costi da euro 250.000 ad euro 500.000);
- dei cruscotti per la rappresentazione dei dati (stima costi da euro 250.000 ad euro 300.000);
- dei servizi di cooperazione applicativa (stima costi da euro 500.000 ad euro 700.000);
- del potenziamento traffico dati (stima costi da euro 200.000 ad euro 250.000);
- degli adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (stima costi da euro 200.000 ad euro 500.000).

Per quanto riguarda la conduzione ed il mantenimento della infrastruttura il costo annuale è preventivato in un massimo di euro 2.500.000 come di seguito dettagliato:

- mantenimento della infrastruttura tecnologica, ivi compresi i costi relativi al monitoraggio e presidio della sicurezza informatica (stima costi da euro 100.000 ad euro 200.000);
- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (stima costi da euro 150.000 ad euro 300.000);
- interventi di manutenzione correttiva, modificativa e adeguativa (stima costi da euro 150.000 ad euro 300.000);
- conduzione applicativa (stima costi da euro 100.000 ad euro 250.000);
- conduzione sistemistica (stima costi da euro 100.000 ad euro 250.000);
- canoni relativi al traffico dati (stima costi da euro 100.000 ad euro 200.000);
- assistenza help desk di primo livello (stima costi da euro 500.000 ad euro 1.000.000).

Ciò posto, al fine di consentire all'Ispettorato di sostenere le spese di manutenzione annuali nel rispetto delle vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica che pongono un tetto alla spesa per l'acquisto di beni e servizi, la norma stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, per il medesimo Ispettorato sono elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



ART. 30 (Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

L'articolo in esame, nel prevedere misure di rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni degli obblighi contributivi, introduce, al **comma 1**, un sistema modulato della misura delle sanzioni disciplinate dall'articolo 116, comma 8, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con l'obiettivo, attraverso la mitigazione del regime sanzionatorio ordinariamente applicabile, di incentivare il processo di regolarizzazione del contribuente e l'emersione di basi imponibili.

In particolare, alla **lettera a)** viene modificata la lettera a) del predetto articolo 116, comma 8, con la previsione di una riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di omissione di pagamento, laddove il pagamento dei contributi o premi sia effettuato entro 120 giorni dalla scadenza legale, in un'unica soluzione, al fine di incentivare i pagamenti correnti e ridurre l'incidenza dei residui attivi.

Si rappresenta che il valore del tasso Ufficiale di Riferimento al 20/9/2023 ultimo disponibile è pari a 4,50% e che il tasso sanzionatorio previsto nella disposizione risulterebbe esattamente pari al T.U.R. nei primi 120 giorni in luogo del 10% (4,50% +5,50%) attualmente in vigore.

Per quantificare l'impatto economico-finanziario della disposizione in discorso si è preso a riferimento il capitolo di entrata 1E1310002 sanzioni civili, amministrative, multe e ammende per anno di insorgenza, che riporta accertamenti per il 2022 pari a 823 milioni di euro e riscossioni per 631 milioni di euro.

Per Inail gli accertamenti e le riscossioni per sanzioni civili risultanti dalla voce di bilancio E.3.02.03.02.001 sono pari a 27,6 milioni di euro.

Dall'analisi degli accertamenti per contributi dichiarati dalle aziende nel triennio 2017-2019 e i conseguenti versamenti si stima che la percentuale sul capitolo di entrata citato delle sole sanzioni ammonta a circa il 15% (circa 63 milioni di euro su 428 milioni di euro del capitolo 1E1310002 nel triennio in esame).

Partendo dai dati dell'anno 2022, con il conto che ha registrato un importo di 631 milioni di euro, si stima un importo di sanzioni pari a circa 95 milioni di euro. Tenendo conto del valore del T.U.R. pari per l'anno in esame a 2,5%, si può determinare l'importo del mancato introito per sanzioni pari a 65 milioni di euro (rinuncia al 5,5%). Tenuto conto dell'effetto di stimolo della riduzione delle sanzioni in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti nella regolarizzazione dei contributi dovuti si può assumere che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati del 50%, giungendo ad una stima delle minori entrate da sanzioni, a regime, di 32,5 milioni di euro.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della proposta a settembre 2024, l'impatto finanziario per Inps risulterebbe pari a circa 10,8 milioni di euro nel primo anno di applicazione e 32,5 milioni di euro negli anni successivi, nell'ipotesi di invarianza delle somme accertate.



Per l'Inail, sulla base delle medesime ipotesi, si avrebbe un impatto di circa 3,2 milioni di euro nel primo anno di applicazione e di 9,5 milioni di euro negli anni successivi.

Alla **lettera b)** del comma in esame, viene riformulata la lettera b) dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, prevedendo l'ampliamento del "ravvedimento operoso" per i contribuenti che fanno emergere spontaneamente gli imponibili contributivi entro un anno dalla scadenza legale del pagamento: in particolare, viene riconosciuta la possibilità di pagamento in forma dilazionata.

Nella **lettera c)** si prevede una riduzione del 50% delle sanzioni civili in caso di pagamento tempestivo (anche in modalità rateale) successivo ad attività di vigilanza documentale e ispettiva dell'ente previdenziale: tale norma ha una finalità deflattiva del contenzioso.

Per la stima dell'impatto finanziario delle previsioni di cui alle lettere b) e c) sono stati presi in considerazione gli accertamenti provenienti dall'attività di vigilanza sempre con riferimento al triennio 2017-2019. Dall'analisi emerge che i contributi accertati per attività di vigilanza sono pari a circa 400 milioni di euro, di cui 308 riscossi.

Per Inail i premi accertati per attività di vigilanza nel triennio 2017/2019 sono pari a 212 milioni di euro, di cui riscossi 165.

Il comma 1 lett. b) introduce la possibilità di pagare in forma dilazionata in caso di ravvedimento operoso. L'introduzione del pagamento dilazionato anche nelle ipotesi di ravvedimento operoso ha un effetto di incentivo al pagamento dei contributi evasi tale da compensare la dilazione del dovuto.

Quanto alla lettera c), limitatamente al solo valore delle sanzioni, se tutti pagassero tempestivamente e usufruissero dello sconto previsto, si avrebbe una riduzione del relativo capitolo pari a circa 8,4 milioni di euro.

Per Inail la riduzione del capitolo sarebbe pari a 2,5 milioni di euro.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione a settembre 2024, l'impatto finanziario risulterebbe pari a circa 2,1 milioni nel primo anno di applicazione e 8,4 negli anni successivi nell'ipotesi di invarianza delle somme accertate e riscosse. Anche in questo caso, si stima che la potenzialità attrattiva della norma produca maggiori regolarizzazioni tali da abbattere l'effetto finanziario negativo del 50%, riducendolo a 4,2 milioni a regime. Per l'anno 2024 si stima un effetto negativo di 1,4 milioni di euro.

Per Inail, applicando le medesime ipotesi, il valore a regime è valutabile in 1,2 milioni di euro, per l'anno 2024 si stima un effetto negativo di 0,4 milioni di euro.

Il **comma 2** della norma in esame modifica il comma 10 dell'articolo 116, legge n. 388 del 2000, con l'obiettivo di rendere la misura coerente con quelle proposte alla lett. a) del comma 8 nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. A tal fine, viene previsto il pagamento esclusivamente degli interessi legali in caso di riduzione delle sanzioni civili per le ragioni tassativamente previste dalla



normativa. La stima degli effetti in questo caso, nell'ipotesi che questa fattispecie costituisca il 10% delle sanzioni derivanti da attività di vigilanza, con l'applicazione del solo interesse legale, sarebbe pari a circa 1,1 milioni di euro di minori entrate nel 2024 e 4,6 milioni di euro a regime.

Anche in questo caso si stima che la norma possa contribuire ad aumentare i contributi denunciati e pagati spontaneamente e a seguito di accertamenti d'ufficio dell'ente previdenziale, oltre ad avere effetti deflattivi sul contenzioso conseguente ai recuperi da accertamento, pertanto si può assumere che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati di circa il 50%, giungendo a una stima delle minori entrate a regime pari a 2,3 milioni di euro. Per il primo anno si stima un effetto di 0,8 milioni di euro.

Per Inail si stima l'effetto finanziario pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,3 milioni annui dall'anno 2025.

Ai **commi 3 e 4** vengono introdotte modifiche di carattere ordinamentale, che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 5**, nell'ottica di stimolare la regolarizzazione contributiva, è previsto che l'INPS comunichi, a far data dal 1° settembre 2024, ai soggetti interessati, compresi gli intermediari, le informazioni in proprio possesso relative alla posizione del contribuente, affinché quest'ultimo possa segnalare all'Istituto eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti oppure provvedere alla correzione di eventuali anomalie derivanti da inadempimenti. Trattasi di una disposizione di natura programmatica che non comporta nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** rinvia alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS l'individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma precedente sono messi a disposizione del contribuente. Tale provvedimento dovrà anche indicare le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. Tale disposizione è priva di impatti finanziari per la finanza pubblica, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri.

Ai sensi del **comma 7**, il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori con le modalità e nei termini che saranno definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS di cui al comma 6 è ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno:

- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;



- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il **comma 8**, poi, stabilisce che, in caso di pagamento rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si prevede inoltre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, in materia di pagamenti rateali di debiti contributivi. Il comma in esame precisa, poi, che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si ritorna all'applicazione delle sanzioni civili ordinariamente previste nelle ipotesi di omissione od evasione contributiva di cui alle lettere a), prima e terza parte e b), primo periodo, dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

Al **comma 9**, nell'ipotesi di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati dal comma 7, l'INPS notifica al contribuente l'importo della contribuzione omessa, con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ancora ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000:

- in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Relativamente ai commi 7, 8 e 9, per la stima dell'impatto finanziario sono stati presi in considerazione gli accertamenti provenienti dall'attività di vigilanza con riferimento al triennio 2017-2019, in quanto sia il 2020 che il 2021 risultano alterati dalla sospensione dei pagamenti a causa del Covid.

Dall'analisi emerge che gli accertamenti per attività di vigilanza sono pari a circa 400 milioni di euro e costituiscono circa il 3% di tutti gli accertamenti, anche se tale percentuale è destinata ad aumentare grazie all'attività di controllo messa in atto dall'Istituto.

Secondo le norme in esame, il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione ed effettui il versamento dei contributi dovuti entro i successivi 30 giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in ragione d'anno esclusivamente pari al tasso ufficiale di riferimento, in caso di omissione contributiva oppure al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5, in caso di evasione contributiva.

Diversamente, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento, l'Istituto procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione, nelle ipotesi di omissione contributiva, della sanzione nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La disposizione



prevede che la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento, l'Istituto procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione di una sanzione civile in misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento. La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La stima degli effetti economici, nell'ipotesi che l'attività di *compliance* possa riguardare il 10% dell'accertato della vigilanza, sarebbe pari a circa 0,2 milioni di euro di mancate entrate nel 2024 e 0,77 mln a regime. Anche in questo caso si stima che la potenzialità attrattiva della norma produca maggiori regolarizzazioni e che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati di circa il 50%, giungendo a una stima delle minori entrate a regime pari a 0,4 milioni di euro e 0,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Le previsioni contenute nei **commi 10, 11, 12, 13 e 14** riguardano la disciplina del potere di accertamento documentale dell'INPS ovvero il potenziamento della sua capacità di verificare mediante l'analisi di dati, la correttezza e la correntezza contributiva dei soggetti obbligati nonché la congruità delle informazioni fornite dai beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, al fine di garantire un più efficace controllo di legalità sul sistema di sicurezza sociale. Le previsioni in parola consentono principalmente all'amministrazione di procedere, a decorrere dal 1° settembre 2024, ad accertamenti sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche amministrazioni alle quali l'Istituto possa accedere tramite sistemi di interoperabilità già disponibili e dalla comparazione dei relativi dati senza la necessità di ricorrere all'accertamento ispettivo. Di conseguenza viene stabilita l'istruttoria amministrativa a garanzia del giusto procedimento, attraverso una serie di fasi in cui il contribuente deve poter avere la possibilità di esporre le proprie ragioni prima ancora che venga emesso un provvedimento.

Le predette disposizioni, essenzialmente di carattere procedurale, permettono una maggiore efficacia dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo con semplificazione degli atti amministrativi.

Dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica, le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti positivi per una più facile esigibilità del debito dovuta alla riduzione delle sanzioni e per una maggiore velocità di accertamento del debito con probabile anticipo nell'estinzione del debito.

In definitiva, non si stimano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, anche considerato che l'INPS, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel **comma 15**, provvede allo svolgimento delle attività ad esso demandate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto rientranti nelle attività istituzionali svolte dal medesimo Istituto.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi dell'art. 30.



Effetti finanziari	2024	dal 2025
Comma 1 lett. a)	-10,8	-32,5
Comma 1 lett. c)	-1,4	-4,2
Comma 2	-0,8	-2,3
Commi 7,8,9	-0,1	-0,4
Totale	-13,1	-39,4

Per l'Inail il prospetto riepilogativo è il seguente

Effetti finanziari	2024	dal 2025
Comma 1 lett. a)	-3,2	-9,5
Comma 1 lett. c)	-0,4	-1,2
Comma 2	-0,1	-0,3
Totale	-3,7	-11

Il totale degli effetti finanziari è sintetizzato nella seguente tabella.

Effetti finanziari	2024	dal 2025
Totale	-16,8	-50,4

Al **comma 16** si prevede che, agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in complessivi 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

ART. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)

Il **comma 1** per le finalità ivi indicate, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali riconosciute all'Ispettorato nazionale del lavoro dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica al netto delle effettive vacanze d'organico nell'Area dei Funzionari, 250 unità di personale da inquadrare



nella citata Area dei Funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza.

Il **comma 3**, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire concorsi pubblici e disciplina alcuni aspetti procedurali di dette procedure.

Il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, così ripartiti:

- procedura concorsuale: euro 325.000 per il 2024;
- oneri indiretti per l'assunzione di personale: euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026;
- oneri assunzionali: pari a euro 11.777.968 a decorrere dal 2025 quantificati sulla base della retribuzione *pro-capite* illustrata nel dettaglio nel seguente prospetto:

INL	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio-lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,52	29.989,94	11.510,14	41.500,08	3.037,52	44.537,60	2.574,27	47.111,87	250	11.777.967,50

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi precedenti.

RIEPILOGO ONERI	Anno 2024	Anno 2025	Dall'anno 2026
Spese per concorsi	325.000,00		
Oneri indiretti		2.500.000,00	1.500.000,00
Oneri assunzionali		11.777.967,50	11.777.967,50
Oneri complessivi	325.000,00	14.277.967,50	13.277.967,50

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:



- a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse *rivenienti* dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;
- b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse *rivenienti* dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;
- c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I **commi da 5 a 7** prevedono, a decorrere dal 1° settembre 2024, il potenziamento di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale (25 nel ruolo ispettori e 25 nel ruolo appuntati e carabinieri) del contingente di personale del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro, organismo posto alle dipendenze funzionali del Ministro del lavoro ai sensi dell'articolo 826 del Codice dell'ordinamento militare. L'Arma dei carabinieri è pertanto autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali un corrispondente numero di unità di personale.

Il **comma 8** prevede che per l'attuazione delle disposizioni ai commi da 5 a 7 agli oneri pari ad euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025, euro 2.385.722 per l'anno 2026, 2.624.596 euro per l'anno 2027, euro 2.704.398 per l'anno 2028, euro 2.718.625 per l'anno 2029, euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 ed euro 2.798.175 a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni pasto, il **comma 9** autorizza la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno



2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso, si chiarisce che si è tenuto conto dei miglioramenti economici assentiti con D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nonché dell'incremento del 5,78% del trattamento economico fisso a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024. Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto delle voci relative allo straordinario e al FESI desunti dal conto annuale 2022. La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie tiene conto delle spese di vettovagliamento (mense e buoni pasto) pari a 700 euro annuali e del costo *pro-capite* annuo di euro 2.000 relativo al vestiario, armamento e formazione per il primo anno. La quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro *pro-capite*, è stata conteggiata fino al terzo anno solo per i marescialli.

Di seguito, le tabelle di riepilogo degli oneri con proiezione decennale, dall'anno 2024 all'anno 2034, per l'assunzione straordinaria di n. 50 unità nell'Arma dei carabinieri nei due differenti ruoli:



Arma dei Carabinieri

Assunzioni straordinarie, con incremento organico, del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro

	RUOLO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A	25 Car.	€ 190.404,75	€ 1.049.235,92	€ 1.144.840,25	€ 1.144.840,25	€ 1.144.840,25	€ 1.169.414,25	€ 1.218.562,25	€ 1.218.562,25	€ 1.218.562,25	€ 1.218.562,25	€ 1.223.330,42
B	25 Mar.	€ 190.404,75	€ 1.005.332,38	€ 1.240.881,38	€ 1.479.755,75	€ 1.559.557,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.574.843,63
C=A+B	Totale Oneri T.E.	€ 380.809,50	€ 2.054.568,29	€ 2.385.721,63	€ 2.624.596,00	€ 2.704.398,00	€ 2.718.625,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.798.174,04
D	Oneri Funzionamento	€ 111.666,67	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
E=C+D	TOTALE MANOVRA	€ 492.476,17	€ 2.107.068,29	€ 2.438.221,63	€ 2.659.596,00	€ 2.739.398,00	€ 2.753.625,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.833.174,04

Assunzione straordinaria di n. 25 Allievi Marescialli e 25 Allievi Carabinieri nel 2024 per il Comando CC Tutela Lavoro																							
		onere annuo* <small>(parametri aggiornati da riordino)</small>						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
						TOTALE	mesi	onere complessivo															
ENTITA'	qualifica sipendiale	base	Strordinario	FESI	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo						
Marescialli	2024	25	ACAM	€ 22.848,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.848,57	4	€ 190.404,75	2	€ 95.202,38												
			CAM	€ 41.794,35	€ 0,00	€ 1.891,89	€ 43.686,24	10	€ 910.130,00	6	€ 546.078,00												
			Mar.	€ 51.976,05	€ 7.211,92	€ 3.608,22	€ 62.796,19	6	€ 694.803,38	12	€ 1.479.755,75	6	€ 784.952,38										
			Mar. Ord.	€ 54.318,06	€ 5.273,46	€ 2.376,91	€ 61.968,43	6	€ 774.605,38	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	6	€ 774.605,38		
			Mar. Co.	€ 55.552,61	€ 6.193,59	€ 2.272,86	€ 64.019,06	4	€ 800.238,25											6	€ 800.238,25		
		Totale oneri				4	€ 190.404,75	12	€ 1.005.332,38	12	€ 1.240.881,38	12	€ 1.479.755,75	12	€ 1.589.557,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.574.843,63
Carabinieri	2024	25	Allievo Car.	€ 22.848,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.848,57	4	€ 190.404,75	2	€ 95.202,38												
			Carabiniere	€ 41.794,35	€ 2.107,37	€ 1.891,89	€ 45.793,61	10	€ 954.033,54	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.144.840,25	8	€ 763.226,83								
			Car. Scelto	€ 43.385,29	€ 2.940,88	€ 2.416,32	€ 48.742,49	4	€ 406.187,42	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	8	€ 812.374,83		
			Appuntato	€ 45.274,08	€ 2.265,82	€ 1.774,77	€ 49.314,67	4	€ 410.955,58											4	€ 410.955,58		
					Totale oneri				4	€ 190.404,75	12	€ 1.049.235,92	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.169.414,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	12
		Totale oneri trattamento economico				4	€ 380.809,50	12	€ 2.054.568,29	12	€ 2.385.721,63	12	€ 2.624.596,00	12	€ 2.704.398,00	12	€ 2.718.625,00	12	€ 2.767.773,00	12	€ 2.767.773,00	12	€ 2.798.174,04

* Per il calcolo dell'onere annuo si è tenuto conto dei miglioramenti economici assentiti con D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 nonché dell'incremento del 5,78% del trattamento economico fisso a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024,



Assunzione straordinaria di n. 25 Allievi Marescialli e 25 Allievi Carabinieri nel 2024 per il Comando CC Tutela Lavoro											
TIPOLOGIA ONERI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	onere complessivo										
Onere trattamento economico	€ 380.809,50	€ 2.054.568,29	€ 2.385.721,63	€ 2.624.596,00	€ 2.704.398,00	€ 2.718.625,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.798.174,04
vestiario/armamento/formazione*	€ 100.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vettovagliamento**	€ 11.666,67	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Totale oneri di funzionamento	€ 111.666,67	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Totale oneri annui	€ 492.476,17	€ 2.107.068,29	€ 2.438.221,63	€ 2.659.596,00	€ 2.739.398,00	€ 2.753.625,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.833.174,04

* Importo medio pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento. Per i costi di formazione si tiene conto della durata dei rispettivi corsi (per i Marescialli il corso dura 3 anni)

Vestiario € 800,00 Armamento € 500,00 Formazione € 700,00

** Quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) su base annua come da conto annuale 2022



Il **comma 10** prevede che al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che individua ulteriori finalità per l'impiego di somme già di spettanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 11** - al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto - modifica l'articolo 14, comma 1, lettera d), del dl 145/2013, prevedendo che una quota dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al periodo precedente, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo, comprensivo quindi anche degli oneri a carico dell'amministrazione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le misure sono finanziate da introiti sanzionatori derivanti dall'attività ispettiva.

Il **comma 12** abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, intende abolire il ruolo ad esaurimento di INPS e INAIL, con conseguente incremento delle dotazioni organiche dei predetti istituti del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei



ruoli ad esaurimento. Ciò anche tenuto conto che l'attività ispettiva finora svolta da INPS e INAIL, sotto il coordinamento e nell'ambito dell'attività di vigilanza finora svolta complessivamente da INL, ha natura essenzialmente specialistica, in quanto rivolta al recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi evasi. Detta attività si differenzia rispetto alla vigilanza sul lavoro posta in essere dal corpo ispettivo INL, finalizzata principalmente alla verifica del rispetto della legislazione sociale in generale (lavoro nero, orario di lavoro, parità uomo donna, lavoro minorile, salute e sicurezza, libertà sindacale, ecc.). Ciò ha escluso sostanzialmente la sovrapposizione delle attività di controllo dei corpi ispettivi sulla stessa materia (laddove ritenuto opportuno sono state organizzate prima dal Ministero del Lavoro e da ultimo dall'INL delle ispezioni congiunte con ispettori dei tre corpi ispettivi) e consentito agli Enti previdenziali di focalizzarsi nelle tecniche ispettive del recupero contributivo.

Il recupero contributivo e assicurativo ha però subito, così come il numero delle relative ispezioni, dalla istituzione del ruolo ad esaurimento, una continua diminuzione legata essenzialmente alla contrazione del numero degli ispettori INPS ed INAIL, per effetto dei pensionamenti non reintegrati a causa dei vincoli derivanti dall'esistenza del predetto ruolo ad esaurimento.

L'eliminazione del ruolo ad esaurimento e del riconoscimento della titolarità della competenza sulla vigilanza in materia contributiva e assicurativa agli Enti nasce, quindi, dalla necessità di contrastare il predetto *trend* negativo sui controlli in materia previdenziale, non ovviabile attraverso i risultati della vigilanza lavoro.

Infine, l'Istituzione dell'INL e con questa il forte potere di coordinamento dell'attività ispettiva ad esso riservato dalla legge per evitare le eventuali sovrapposizioni, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie (vedi ad esempio il Portale del sommerso), non viene minimamente intaccato dalla eliminazione del ruolo ad esaurimento che ha essenzialmente una finalità di efficientamento del contrasto dell'evasione contributiva e assicurativa.

Pertanto, la norma non comporta oneri, tenuto conto che il *budget* assunzionale di cui al comma 3, articolo 6, del decreto legislativo n. 149 del 2015, non è mai stato oggetto di trasferimento, in quanto non sono mai state concordate le relative modalità attuative tra l'INL e i predetti istituti e che, con riferimento alla rideterminazione dei Fondi risorse decentrate, resta fermo il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 31-bis (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano)

L'articolo in esame prevede l'introduzione di misure volte a favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano. In particolare, si prevede che, ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro



dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare» del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

La norma presenta un contenuto meramente ordinamentale e, di conseguenza, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 32 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

Il **comma 1** del presente articolo reca modifiche all'articolo 1, commi 136 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in tema di contributi assegnati per investimenti.

La **lettera a)** reca una modifica al comma 136 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzata a chiarire che nel caso di opere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2018, n.145, e cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine di affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla Misura PNRR di riferimento. Ciò al fine di allineare i termini di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture finanziate con il richiamato comma 134 ad eventuali termini diversi fissati dalle singole misure del PNRR.

La **lettera b)** sostituisce il comma 139-ter prevedendo che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

La **lettera c)** dispone l'abrogazione del comma 139-quater che si rende necessaria a seguito dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal PNRR.

La **lettera d)** reca una modifica del comma 140 che si rende necessaria al fine di fornire indicazioni agli enti potenziali beneficiari per il triennio 2026-2028, circa le tempistiche e le modalità di manifestazione di interesse al contributo.

La **lettera e)** introduce una modifica al comma 141 prevedendo che, il termine per determinare l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente, è fissato, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, è fissato al 15 novembre 2028.

La **lettera f)** reca modifiche al comma 143, per effetto delle quali il Comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento dell'aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento. Con riferimento alle



annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori, che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. Si prevede, inoltre, che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Infine, per le annualità 2026-2030, si prevede un obbligo di conclusione dei lavori entro 24 mesi dall'aggiudicazione.

La **lettera g)**, nel modificare il comma 144, prevede che i contributi assegnati con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Viene poi inserita la previsione che entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I Comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I Comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La **lettera h)** modifica il comma 145 prevedendo che le risorse recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La **lettera i)** sostituisce il comma 146 in tema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi 139 a 145, prevedendo che il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i Comuni beneficiari del contributo siano effettuati attraverso il sistema "ReGiS" sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato.

La **lettera l)** modifica il comma 147 per assegnare al solo Ministero dell'interno il controllo a campione delle opere pubbliche oggetto di contributo.



La **lettera m)** reca modifiche al comma 148, allo scopo di prevedere che le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno.

Le suindicate modifiche hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a eccezione della disposizione che cambia la fonte di copertura della spesa per le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti, ponendola a carica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel limite massimo annuo di 500.000,00 euro già previsto a legislazione vigente.

Al **comma 2, lettera a), punto 1)**, si prevede che il Ministero della difesa, attraverso le proprie competenti strutture del genio militare, provvede alla progettazione ed esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della medesima legge.

La **lettera b), punto 1)**, reca la copertura finanziaria per le finalità di cui alla lettera a), autorizzando la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa, cui si provvede:

- a) quanto a euro 39,2 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 21 febbraio 2024, n. 14;
- b) quanto a euro 25,8 milioni per l'anno 2024 per 10.000.000 di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e per 15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La **lettera b), punto 3)**, capoverso 3.1, prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero della difesa con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere e la fornitura e posa in opera delle strutture prefabbricate, la norma autorizza la spesa di euro 65 milioni in favore del Ministero della difesa, quantificata secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

STIMA MODULI	LAVORI CON	SITO SCHENGJIN	DI	SITO GJADER	DI	
estensione in mq		3700,00		77000,00		



rilievo plano-altimetrico dei siti in oggetto	5.000,00 €	20.000,00 €	
realizzazione allacci esterno campo (elettrico, idrico, fognario, rete internet)	300.000,00 €	7.500.000,00 €	
Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche	20.000,00 €	300.000,00 €	
progettazione esecutiva (architettonico, strutture, impianti tecnologici)	150.000,00 €	1.500.000,00 €	
bonifica ordigni bellici	20.000,00 €	500.000,00 €	
cantierizzazione (delimitazione delle aree interessate)	30.000,00 €	600.000,00 €	
rete anticaduta massi	0,00 €	1.000.000,00 €	
attività di movimento terra e demolizione manufatti esistenti (sbancamenti e realizzazione rilevati)	200.000,00 €	4.000.000,00 €	
smaltimento terre e rocce da scavo	50.000,00 €	2.000.000,00 €	
realizzazione sottoservizi impianti tecnologici	200.000,00 €	1.000.000,00 €	
realizzazione pacchetto pavimentazione	500.000,00 €	10.000.000,00 €	
fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate modulari tipo ISO20	2.400.000,00 €	16.580.000,00 €	
fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate modulari tipo ISO20 in cls prefabbricate (CPR + Penitenziario)	0,00 €	9.500.000,00 €	
realizzazione impianti e relativi allacci	300.000,00 €	3.000.000,00 €	
opere di finitura e complementari	100.000,00 €	1.000.000,00 €	
collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione lavori per verifica compatibilità normative locali con quelle comunitarie	225.000,00 €	2.000.000,00 €	
	4.500.000,00 €	60.500.000,00 €	65.000.000,00 €



Nelle tabelle sottostanti sono indicate le quantificazioni distinte per oneri di missione e per oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario:

Oneri di missione:

MISSIONE CONTINGENTATA								TOTALI	x
Diaria	Spese albergo	Totale spese vive €/giorno	Totale a persona al giorno	Durata turno gg	Totale x persona	Viaggio aereo	Totale spesa a persona x turno	12 unità	da
€ 260,00	€ 0,00	- €	260,00 €	15	3.900,00 €	340,00 €	4.240,00 €	€ 50.880,00	per turno
€ 130,00 diaria - € 130,00 spese alloggio e vitto a carico AD								€ 101.760,00	per mese
RIEPILOGO									
		Spesa mensile	per 12 unità	dal 1/3 al 31/5 - mesi n.3	dal 1/3 al 30/11 - mesi n. 9				
		Missione contingentamento	€ 101.760,00	305.280,00 €	915.840,00 €				

PERSONALE per turno		12
Direttore dei Lavori		1
Assistente lavori edili		1
Assistente lavori impianti		1
Addetto lavorazioni edili		1
Addetto lavorazioni impianti		1
Responsabile mezzi		1
Addetto automezzi/opera		1
Addetti materiali MA		2
Personale AD in mix		2

Prestazioni di lavoro straordinario:

STIMA STRAORDINARIO					
		N. pers	N. ore/mese	N.mesi	
Uff. Sup	31,36	15	30	9	127.008,00 €
Uff. Inf	24,2	8	30	9	52.272,00 €
Sott.le	15,37	40	30	9	165.996,00 €
				Totale	345.276,00 €

ART. 32-bis (Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino)

L'articolo in esame introduce disposizioni volte a garantire il tempestivo avvio delle funzioni di stazione appaltante da parte del Commissario straordinario per la celere realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino", nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Si osserva preliminarmente che per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino il Comune di Torino ha ottenuto due separati finanziamenti, per un totale di 1.828.000.000 euro. Nel dettaglio:

- un finanziamento di 828.000.000 euro, disposto dall'articolo 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la progettazione della tratta Rebaudengo-Politecnico e la realizzazione della prima tratta Rebaudengo-Novara, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile;



- un finanziamento di 1.000.000.000 euro, disposto con decreto MIMS-MEF n. 97 del 20 aprile 2022, nell'ambito della ripartizione delle risorse volte a promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, per la realizzazione dell'intera tratta "Rebaudengo-Politecnico".

In data 27 dicembre 2023, il progetto definitivo della tratta funzionale "Rebaudengo-Politecnico", all'esito del positivo iter di approvazione, è stato trasmesso dalla Città di Torino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ANSFISA, ai fini dell'erogazione dei contributi e della validazione prevista ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tuttavia, le risorse stanziare dal citato decreto interministeriale n. 97/2022, pari a 1.000.000.000 di euro per la tratta "Rebaudengo-Politecnico", sono state parametrize ai costi dell'opera allora presumibili (nell'aprile 2022), che non potevano prevedere l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel biennio successivo. Il costo dell'intervento ha infatti subito un incremento dal 2019 (PFTE) al 2023 (PD) di euro 662.465.084, pari al 36,2% (in linea con i valori di riferimento per le opere pubbliche infrastrutturali), passando da 1.828.000.000 euro a 2.490.465.084 euro. Sulla base dei prezzari locali e nazionali, il valore medio dell'aumento delle lavorazioni è stimabile in circa il 46,4% per i prezzi di riferimento del progetto. Si evidenzia, altresì, che il costo delle opere - come da progetto definitivo stimato sulla base dei listini 2019 - varrebbe circa l'8 % in meno (oltre al valore delle migliorie apportate) rispetto a quanto indicato nel QE del PFTE.

Pertanto, le risorse assegnate con i predetti provvedimenti, allo stato attuale, consentono di realizzare solo in parte l'intervento finanziato, anche nell'ipotesi di utilizzo degli eventuali ribassi di gara.

Non potendosi procedere con l'appalto dell'opera in un unico lotto funzionale, principalmente per mancanza della completa copertura finanziaria, nelle more dell'individuazione di finanziamenti aggiuntivi, è sorta l'esigenza di consentire la rimodulazione dell'intervento mediante la suddivisione in distinti lotti funzionali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, al fine di rispettare i tempi di avvio e il cronoprogramma dell'opera, si rende necessario suddividere l'opera in tre lotti, dei quali il primo connesso alla scelta del sistema e del materiale rotabile e gli altri due connessi alle opere civili. Questa soluzione, che partendo da Rebaudengo si attesterebbe alla stazione di Porta Nuova, consente di realizzare in ogni caso una tratta funzionale e trasportisticamente valida, interconnessa con la linea 1 esistente.

In maggior dettaglio:

- il primo lotto si riferisce alle opere di sistema e all'acquisto di materiale rotabile della tratta da Rebaudengo a Porta Nuova (12 treni anziché 14 inizialmente previsti per la tratta Rebaudengo-Politecnico), ed è ad oggi valutato 520 milioni di euro circa;
- il secondo lotto (primo lotto opere civili, dal capolinea/deposito di Rebaudengo al Pozzo Croce Rossa, scavato in tradizionale) da realizzarsi a stanziamento vigente, che prevede la modifica sostanziale del manufatto di bivio previsto tra le stazioni Corelli e Cimarosa-



Tabacchi e il conseguente adattamento della linea sullo stesso tracciato planimetrico (traslazione Stazione Corelli, eliminazione pozzi di ventilazione, sostituzione della tratta in galleria artificiale a tre livelli con galleria in TBM e così via). Tale variazione comporterebbe la temporanea rinuncia alla diramazione verso nord, ma ridurrebbe notevolmente gli impatti dei cantieri sulla via Bologna e dell'opera nei confronti della falda acquifera (effetto diga) migliorando anche la fluidità della circolazione dei treni. Questo lotto è valutato 550 milioni di euro circa;

- il terzo lotto (secondo lotto opere civili, dal Pozzo Croce Rossa alla Stazione di Porta Nuova, scavato in TBM) è valutato 850 milioni di euro circa.

Le due stazioni rimanenti (Re Umberto e Politecnico) potrebbero essere oggetto di opzione attivabile con nuove risorse.

Per il recupero del rimanente disavanzo del finanziamento (ca. Euro 90.000.000) e nelle more del reperimento di ulteriori risorse, si procederà attraverso la revisione delle stime dei costi delle opere al momento dell'avvio delle procedure di gara (attualmente prevedibili nell'estate del 2024 per la gara di treni e sistema e intorno alla metà del 2025 per il due lotti delle opere civili), alla luce del positivo andamento di riduzione dei costi rilevato nel 2024, nonché con ulteriori risparmi e procedure a ribasso delle gare.

In tale contesto, l'articolo in esame, al comma 1, primo periodo, proroga di ulteriori 180 giorni l'attuale termine di 90 giorni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2023 previsto per la comunicazione, da parte del Commissario straordinario, del cronoprogramma relativo alle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al **comma 1, secondo periodo**, si autorizza il Commissario straordinario a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, una proposta di rimodulazione mediante suddivisione dell'intervento per lotti funzionali, al fine di consentire il tempestivo avvio delle funzioni di stazione appaltante in relazione alle opere i cui costi possono trovare copertura nelle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si provvederà, invece, in via amministrativa, ad allineare la disciplina recata dal citato decreto di ripartizione n. 97 del 2022, anche in punto di revoca delle risorse.

Al terzo periodo, inoltre, stante la necessità del Commissario straordinario di dotarsi di risorse umane e strumentali per l'espletamento delle complesse funzioni, anche ai fini del coordinamento delle strutture indicate all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023 (i.e. le strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), si prevede, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma



5-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, un'autorizzazione di spesa pari a euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.

Sul punto, si evidenzia che l'entità molto rilevante dell'opera non ne consente la realizzazione e il relativo completamento con le sole risorse a disposizione della PA (Comune di Torino) e della società in house InfraTo. Invero, nonostante fino ad ora le attività siano state pienamente assolte dalla società in house InfraTo, per l'ottimale espletamento delle attività e delle iniziative necessarie per la realizzazione dell'opera con lo scopo di avviare al più presto i lavori – anche in considerazione del contemporaneo interessamento delle medesime strutture della PA e delle società partecipate su progetti connessi al PNRR – si rende necessario assicurare al Commissario uno specifico supporto ausiliario, come previsto per numerose altre opere in fase di realizzazione.

Infine, al **comma 2** si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «*Fondi di riserva e speciali*» della Missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 33 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - "piccole opere")

Il presente articolo reca modifiche all'articolo 1, commi 29-*bis* e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La modifica del **comma 29-*bis***, con soppressione del riferimento al sistema di monitoraggio attuativo del PNRR, si rende necessaria a seguito dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2., dal PNRR.

La modifica al **comma 31** si rende necessaria a seguito dell'introduzione nell'ordinamento giuridico del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **comma 31-*bis*** viene sostituito con l'obiettivo di accelerare e semplificare l'erogazione delle risorse ai Comuni, attraverso l'implementazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione "ReGiS". I Comuni sono tenuti ad inserire nel sistema "ReGiS" gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.



L'abrogazione del **comma 31-ter** si rende necessaria a seguito dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2., dal PNRR.

Con le modifiche introdotte al **comma 32**, viene chiarito che il Comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l'inizio dell'esecuzione bensì per l'aggiudicazione dei lavori. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Il **nuovo comma 33** mira a velocizzare l'erogazione dei contributi prevedendo, tra l'altro, una completa e sistematica alimentazione del richiamato sistema "ReGiS" di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche.

Con il **nuovo comma 34** si intende definire la situazione di quei contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il cui termine di aggiudicazione dei lavori (15 settembre di ciascun anno di riferimento) non è stato rispettato. In particolare, viene prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Il medesimo decreto procede alla revoca dei contributi anche nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione "ReGiS". Le somme che derivano dalla revoca di tali contributi, recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La modifica introdotta al **comma 35** stabilisce che il monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche effettuato dai comuni beneficiari deve avvenire attraverso il già menzionato sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Da ultimo, la modifica introdotta al **comma 36** intende assegnare al solo Ministero dell'interno il controllo a campione delle opere pubbliche oggetto di contributo

Tutte le modifiche introdotte sono di natura ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti sulla finanza pubblica ad eccezione del nuovo comma 34 che, in caso di revoca dei contributi riferiti alle annualità 2020-2024, comporta il versamento delle relative risorse ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, determinando conseguentemente maggiori entrate per la finanza pubblica.



ART. 33-bis (Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento)

L'articolo in esame introduce una disposizione volta a consentire il tempestivo avvio dell'*iter* autorizzativo e della successiva realizzazione del terminal innovativo di Alessandria Smistamento (CUP: J91G23000020001), per il quale RFI ha già realizzato il progetto di fattibilità tecnico-economica, in esecuzione degli atti di incarico adottati dal Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La progettazione di tale intervento è stata finanziata mediante le risorse di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio per l'anno 2019 - articolo 1, commi 1025 e 1026), che ha affidato al Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (cui è poi subentrato il citato Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge n. 32 del 2019, in forza dell'articolo 1, comma 1009, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici del Porto di Genova e, in particolare, ha assegnato due milioni di euro per lo sviluppo della progettazione del nuovo scalo di Alessandria Smistamento.

Nel dicembre 2023 è stato completato a cura di RFI, con Soggetto Tecnico Italferr, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di prima fase e l'analisi costi benefici.

Tanto premesso, la disposizione in esame, al fine di consentire il tempestivo avvio dell'*iter* autorizzativo volto alla realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, dispone che il citato Commissario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge n. 32 del 2019, provveda, oltre che alla progettazione, anche alla realizzazione dell'opera. Inoltre, si prevede la possibilità che la realizzazione del sopra descritto scalo ferroviario sia finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società R.F.I. S.p.A., a valere sulle risorse già stanziato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 3.202 milioni di euro, per tale contratto.

Pertanto, si rappresenta che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 34 (Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)

Il presente articolo reca, al **comma 1**, modifiche all'articolo 21 del decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152, che si rendono necessarie al fine di rimodulare le risorse e adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano.



Il successivo **comma 2** prevede che le risorse di cui sopra, finalizzate a finanziare i Piani integrati sono integrate per un importo complessivo pari a 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027. Conseguentemente, l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito dalla tabella di cui all'Allegato 3 al presente decreto che contiene il riparto delle risorse in base ai criteri di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 152 del 2021.

I maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.593.80 milioni di euro, trovano copertura nell'articolo 1, comma 5, lettera d) del presente decreto.

ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

A seguito della revisione del Piano da parte della Commissione europea, intervenuta con Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono stati oggetto di variazione gli importi assegnati alle singole Missioni del PNRR (cd. revisione del costing). In particolare, il finanziamento per la Misura M5C2I2.1. - Rigenerazione Urbana a valere sul PNRR è stato ridotto da 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 milioni di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro di cui FSC) a 2 miliardi di euro.

Pertanto, le modifiche introdotte al comma 42-*bis*, si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell'8 dicembre 2023. Nello specifico, alla lettera a) è stata prevista la modifica al comma 42-*bis* a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro.

Alla **lettera b)**, si modifica il comma 42-*quater*, prevedendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-*bis*, unitamente ai comuni destinatari delle restanti risorse previste dal comma 42 per le annualità 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.

La revisione normativa sopra descritta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 36 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 del 2016, del 2022 e del 2023)

Il **comma 1** dell'articolo in esame introduce una disposizione volta a fornire certezza agli operatori sulla disciplina applicabile ai nuovi interventi PNRR il cui coordinamento è



attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, la disposizione, in piena coerenza col percorso acceleratorio previsto per il PNRR - disciplinato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e da ultimo ribadito con Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 - precisa che ai predetti interventi continuano ad applicarsi, anche dopo la data del 1° luglio 2023 di efficacia del nuovo Codice appalti, le disposizioni derogatorie contenute negli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già positivizzate dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 13/2023, fatto salvo il rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm"), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1-bis** proroga al 31 ottobre 2025 il termine di durata dei contratti del personale, di comprovata esperienza e professionalità, che può essere assunto, a tempo determinato, da regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR.

Si evidenzia altresì che la disposizione in esame stabilisce espressamente che si provveda nel limite massimo delle risorse disponibili stanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 - che costituisce un tetto massimo di spesa - e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Tale DPCM del 2 luglio 2021 prevede tra l'altro espressamente, come sopra menzionato, che il trasferimento delle risorse alle regioni e province autonome possa avvenire ed essere autorizzato solo a seguito di apposita richiesta avanzata, da ciascuna amministrazione, sulla base degli effettivi contratti di lavoro conclusi (*trend* decrescente, considerato che, da un lato, non tutte le Amministrazioni hanno attivato il numero massimo possibile di contratti stimati e progressivamente alcune unità possono aver raggiunto il limite massimo di durata dei 3 anni, dall'altro, si registrano nel tempo alcune rinunce agli incarichi a fronte dell'individuazione da parte degli interessati di opportunità lavorative maggiormente stabili).

Alla luce di quanto sopra, la disposizione in esame può essere attuata nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 2** introduce modifiche all'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 2 - bis, del comma 2-ter. Tale disposizione è volta a ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale degli interventi di rigenerazione viaria, cofinanziati dal PNC, mantenendo fermo il principio del controllo statale della valutazione ambientale. Questo al fine di garantire per gli interventi il rispetto delle milestone PNC ed il più veloce raggiungimento degli obiettivi di rilancio sociale ed economico del Programma.

In particolare, con i primi due periodi si attribuisce al soggetto attuatore la facoltà, già prevista per i Commissari Straordinari *ex art. 4 co. 2* del decreto-legge n. 32/2019, di chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di indicare la Regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure. Peraltro, gli interventi del programma sono essenzialmente interventi di messa in sicurezza e adeguamento in sede di viabilità secondarie. Nel terzo periodo, si prevede, alla luce di quanto disposto per gli interventi PNC (art 48 comma 5-quinques del decreto-legge n. 77/2021, lo svolgimento della verifica di ottemperanza alla valutazione ambientale contestualmente alla verifica del progetto, per tramite dello stesso soggetto, provvedendosi alla sua specifica regolazione. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il **comma 2-bis**, si prevede l'introduzione, all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, del comma 8-bis. Quest'ultimo prevede l'attribuzione al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 del potere di definire, con propri provvedimenti, specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri in cui si svolgono gli interventi di ricostruzione soggetti al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, incluse forme di monitoraggio dei flussi in ingresso e in uscita della manodopera, anche tramite tecnologie innovative quali NFC e GPS.

Si precisa che la disposizione in questione si applica sia nei confronti delle imprese esecutrici di lavori di ricostruzione pubblica, selezionati ai sensi della normativa vigente (*ratione temporis*) in materia di contratti pubblici (decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 36 del 2023 e ordinanze dello stesso Commissario Straordinario), sia nei confronti delle imprese esecutrici di lavori di ricostruzione privata, che sono invece richiamate al comma 1 dell'articolo 35 a cui il comma 3 fa a sua volta riferimento. La disciplina così introdotta è, infatti, diretta a tutelare la salute, la sicurezza e i diritti dei lavoratori del settore edile.

Dal punto di vista finanziario, dall'attuazione del comma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ritenute necessarie per dare esecuzione alla disposizione normativa saranno infatti svolte con le risorse umane e strumentali, ivi incluse quelle tecnologiche, già operative presso la Struttura Commissariale. La disposizione dà inoltre espressamente atto che i mezzi tecnologici necessari al monitoraggio saranno posti a carico delle imprese esecutrici dei lavori di ricostruzione, sia



nell'ambito della ricostruzione pubblica, sia nell'ambito di quella privata. Infatti, il nuovo comma 8-bis pone espressamente a carico delle imprese gli oneri discendenti dall'adozione delle nuove tecnologie di controllo dei cantieri, con riferimento sia alle imprese esecutrici di lavori di ricostruzione pubblica selezionate ai sensi della normativa vigente (ratione temporis) in materia di contratti pubblici (decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 36 del 2023 e ordinanze dello stesso Commissario Straordinario), sia alle imprese esecutrici di lavori di ricostruzione privata, che sono invece richiamate al comma 1 dell'articolo 35, cui il comma 3 fa a sua volta riferimento.

Il **comma 2-ter**, prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, e che la stessa è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la ricognizione potrà, inoltre, avvenire mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali già operative o in uso presso la Struttura Commissariale in essere, ivi incluse quelle già dislocate sui diversi territori, senza determinare eccessivi carichi di lavoro che incidano negativamente sullo svolgimento delle altre funzioni attribuite e senza che alle risorse impiegate in queste ulteriori attività siano corrisposti compensi o emolumenti aggiuntivi.

Il **comma 2-quater**, modifica l'articolo 10 comma 1 del DL 36/2022 ampliando la platea delle amministrazioni cui è data la facoltà, prevista dal medesimo art. 10, comma 1, di conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, facoltà esercitabile nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei bilanci di ciascuna Amministrazione, sulla base della legislazione vigente.

ART. 36-bis (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione)

L'articolo in commento modifica l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni



Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, la normativa si riferisce alla realizzazione dei cantieri complessi ancora da terminare presenti nelle provincie colpite dal sisma, prevedendo che le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore di imprese agricole ed agroindustriali nelle suddette regioni – saranno utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori, comunque entro la data del 31 dicembre 2025.

Al riguardo, si segnala che gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31 dicembre 2018. La disposizione in esame non necessita, dunque, di ulteriori coperture finanziarie, in quanto è finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo di somme già concesse, consentendo un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi. La stessa ha quindi carattere ordinamentale in quanto si limita a prorogare il termine per la fruizione di finanziamenti già disposti e trasferiti sui conti correnti dei beneficiari.

A conferma di ciò, si segnala che l'articolo 4-*quinquies* del DL 10/05/2023, n. 51, ha previsto un'analoga misura che ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i medesimi finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012. A tale disposizione non venivano ascritti oneri finanziari.

ART. 37 (Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)

L'articolo in esame novella la lettera b) dell'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, la quale prevede l'attribuzione al Nucleo PNRR-Stato Regioni (istituito dal medesimo articolo 33 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) della funzione di supporto nei confronti delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con le linee del PNRR, di progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominati «Progetto bandiera». La disposizione è volta a chiarire la funzione di supporto del Nucleo, che ha natura tecnica ed è diretta anche ad agevolare il confronto con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR. Al fine di fugare talune incertezze in passato manifestate circa la *governance* dell'istituto, la disposizione ribadisce le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. La disposizione, diretta a precisare il ruolo di supporto svolto dal Nucleo PNRR-Stato Regioni nei confronti delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano rispetto ai cd. «Progetto bandiera», ha natura ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 37-bis (Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, al fine di allineare l'operatività del Fondo ivi disciplinato all'orizzonte temporale delle misure del PNRR e delle connesse attività per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza, adeguando, al contempo, la dotazione finanziaria originariamente prevista alle ulteriori attività derivanti dalla adozione della Decisione di esecuzione del Consiglio n. 16051/23 del 5 dicembre 2023, dal RepowerEU e dal decreto legge 2 marzo 2024, n.19.

In particolare, con l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy», con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.500.000 e, specificamente, pari ad euro 500.000 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025. L'istituzione di tale Fondo ha il fine di potenziare le risorse a disposizione del predetto Ministero per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure del PNRR di propria competenza, tramite l'affidamento a soggetti esterni di attività di assistenza tecnica e supporto tecnico specialistico negli ambiti innanzi indicati.

Il finanziamento del Fondo, tuttavia, è attualmente previsto solo fino al 2025, mentre, alla luce delle previsioni del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Recovery and resilience facility, le attività delle misure PNRR avranno termine non prima del 31 dicembre 2026 e, conseguentemente, le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo correlate agli interventi PNRR non potranno esser concluse prima del medesimo arco temporale.

Per tali motivi la norma in esame, al **comma 1**:

- incrementa la dotazione finanziaria del Fondo (ad oggi pari a 500.000 euro per le annualità 2024 e 2025), con un ulteriore importo di euro 1.000.000, in ragione del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge dello scorso 2 marzo, sono stati inseriti una serie di ulteriori adempimenti in capo all'Amministrazione, ed inoltre, nel 2025 giungeranno a scadenza il maggior numero di milestone e target europei delle misure già presenti nel PNRR e, come innanzi detto, si concentrerà una parte rilevante delle attività relative alle nuove misure introdotte con la Decisione di esecuzione del Consiglio n. 16051/23 del 5 dicembre 2023;
- estende l'orizzonte temporale e la dotazione finanziaria del Fondo, tenendo conto delle attività che verranno ad essere svolte nel corso del 2026, assegnando una disponibilità finanziaria di euro 1.500.000 anche per l'anno 2026, durante in quale si concentreranno i controlli propedeutici alla chiusura dell'intero programma. Difatti, se da un lato è presumibile che i controlli sugli obiettivi di performance, finalizzati all'ultima rendicontazione prevista al T2 2026, saranno conclusi entro il primo semestre del 2026 (oltre alla fase di assessment e al completamento degli investimenti al 31/8/2026), dall'altro i controlli sulle spese si protrarranno anche oltre tale



termine, potendo incidere anche sulle annualità successive; ne deriva l'esigenza di disporre per l'intero l'anno 2026 di adeguate dotazioni finanziarie per le attività di controllo, rendicontazione e attuazione delle politiche antifrode.

Ai sensi del **comma 2** si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, e di 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, che reca le occorrenti disponibilità, secondo quanto risultante dalla tabella che segue:

Tabella A parte corrente bilancio 2024 -2026			
misura	2024	2025	2026
Stanziamento legge di bilancio 2024 -2026, Legge 30 dicembre 2023, n. 213	33.995.023,00 €	54.268.023,00 €	69.416.023,00 €
made in italy art.6, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 1.000.000,00 €	-	-
made in italy art. 19, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
made in italy art.13, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 3.000.000,00 €	-	-
made in italy art. 33, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 10.000.000,00 €	-	-
made in italy art.46, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 3.000.000,00 €	-	-
made in italy art.47, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
made in italy art.51, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 130.100,00 €	- 130.100,00 €	- 130.100,00 €
made in italy art.57, legge 206 del 27 dicembre 2023	- 2.000.000,00 €	-	-
Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, legge n. 14 del 21 febbraio 2024	- 244.814,00 €	- 9.253.785,00 €	- 9.253.785,00 €
Indotto ex ilva, D-l n. 9/2024 ART.2	- 10.000.000,00 €	-	-
dotazione attuale	4.070.109,00 €	44.334.138,00 €	59.482.138,00 €

Il **comma 3** prevede che, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco presso il Ministero delle imprese e del made in Italy di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali non trova applicazione il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 38 (Transizione 5.0)

Il Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023 ha approvato la proposta di decisione presentata dalla Commissione che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, introducendo un nuovo capitolo



(Missione 7) dedicato al Piano REPowerEU lanciato dalla Commissione europea in risposta alla crisi energetica derivante dal conflitto russo-ucraino. In particolare, nella Missione 7 – REPowerEU, l’investimento 15 denominato “Transizione 5.0” è volto a sostenere la transizione verde e digitale delle imprese, enfatizzando l’importanza dei beni digitali, dell’autoproduzione energetica e della formazione del personale. Le risorse destinate all’attuazione di tale investimento ammontano a complessivi euro 6.300.000.000, di cui Euro 3.118.500.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare al riconoscimento di crediti d’imposta destinati a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

In attuazione di quanto previsto dall’Allegato alla decisione di esecuzione del consiglio in relazione alla misura M7I15-“Transizione 5.0”, la presente disposizione introduce un credito d’imposta riconosciuto a fronte di investimenti nei beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa compresi negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a condizione che concorrano a conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, a una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento (**commi 1-4**).

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni suddette, sono inoltre agevolabili (**commi 5 e 6**):

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse;
- le spese per la formazione del personale dipendente dirette all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi nei limiti del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni individuati nei commi 4 e 5 lettera a) e sino al massimo di euro 300.000.

Il credito d’imposta è riconosciuto, ai sensi del **comma 7**, nella misura del:

- 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il **comma 8** prevede che le aliquote del credito d’imposta sono incrementate:



- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o di riduzione dei consumi energetici del processo oggetto d'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016;
- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o di riduzione dei consumi energetici del processo oggetto d'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

Il **comma 10** prevede la procedura per l'accesso al beneficio, che prevede la presentazione in via telematica, attraverso la piattaforma di cui al comma 16, di un'istanza sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), che comprende la documentazione richiesta dal comma 11 lettera a), unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al fine di consentire la compensazione del credito maturato sulla base della spesa effettuata, mantenendo il profilo atteso delle compensazioni in termini di impatto sul fabbisogno, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, l'impresa comunica periodicamente al GSE la spesa sostenuta fino al completamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità e termini da definire con apposito provvedimento; in base a tali comunicazioni periodiche è determinato l'importo del credito d'imposta immediatamente utilizzabile, comunque nel limite massimo di quello prenotato. Al completamento dell'investimento, l'impresa ne dà immediata comunicazione al GSE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b).

Il **comma 11-bis** prevede che con il decreto di cui al successivo comma 17 siano individuati i requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Il **comma 11-ter** prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea.



Ai fini di assicurare il controllo sulla coerenza della spesa rispetto alle finalità previste, il **comma 16** introduce una procedura di controllo *ex post* da parte del GSE, il quale - sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei presupposti e dei requisiti tecnici previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui i controlli in questione diano esito negativo, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Si prevede, stante la materia sottoposta a controllo, afferente al merito tecnico della spesa effettuata, che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario.

Gli oneri derivanti dall’applicazione dei **commi da 1 a 15**, afferenti ai crediti di imposta riconosciuti a fronte degli investimenti effettuati sulla base della disposizione in commento, sono quantificati, a norma del comma 21, in complessivi 6.237.000.000 di euro, ripartiti in 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2025.

Invece, gli oneri derivanti dall’applicazione dei **commi 16, 19 e 20**, riferiti allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d’imposta anche ai fini del rispetto del limite di spesa, sono quantificati nell’importo massimo di 63.000.000 euro per l’anno 2024 (1 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura) destinato anche, ove possibile, al supporto alla concessione di altre misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. L’importo complessivo è pari a 6.300.000.000 euro, coerentemente con quanto previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai predetti oneri si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.”.

L’istituzione del credito d’imposta determina effetti negativi corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente, pari a 3.118,5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in termini di indebitamento netto.

Relativamente all’impatto sul SNF e sul Fabbisogno, tenuto conto che la fruizione del credito per gli investimenti effettuati è prevista entro il 31/12/2025, ovvero, per la parte eccedente, in 5 rate di pari importo nei successivi 5 anni, si hanno i seguenti effetti, sulla base delle fruizioni riscontrate per i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 e, in particolare, per quello relativo agli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico:

EFFETTI FINANZIARI SUL SNF E FB

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031



-1.039,5	-3.118,5	-415,8	-415,8	-415,8	-415,8	-415,8	0
----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	---

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia."

ART. 39 (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

La norma prevede che al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000,00. A tali oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 relative alle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria che sono state versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano per la tutela ambientale, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale, nel limite massimo di 150 milioni di euro.

ART. 39-bis (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

L'articolo in esame prevede la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, contenente l'interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993, a tenore della quale la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

In seguito alla revisione del PNRR, con riferimento alla riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, è stata inserita la milestone M1C1-72-*bis*, che prevede, tra l’altro, la riduzione dei tempi di erogazione dei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo.

La modifica normativa prevista dal **comma 1** riduce da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. La disposizione è dunque volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72-*quater*. La disposizione in esame presenta natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** è finalizzato ad assicurare che i trasferimenti tra pubbliche amministrazioni siano erogati con una tempistica tale da consentire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legislazione europea e nazionale vigente, riducendo il termine massimo, per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria, da sessanta giorni a trenta giorni. La disposizione in esame presenta natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3**, in seguito alla revisione del PNRR, con riferimento alla riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova milestone M1C1-72-*bis*, prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti alla fine di ciascun trimestre dell’anno, nonché la loro pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione in esame presenta natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** introduce misure dirette a consentire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali da parte dei ministeri. In particolare, si prevede che i ministeri che presentano un ritardo nei tempi di pagamento al 31 dicembre 2023 – determinato sulla base dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145 del 2018 mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) – effettuano un’analisi delle cause che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, e predispongono un Piano degli interventi necessari a superare tale ritardo. La disposizione in esame presenta un contenuto meramente ordinamentale e, in



quanto tale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede, poi, che il Piano degli interventi di cui al comma 4 deve essere approvato, ad opera di ciascun ministero, con apposito decreto ministeriale, successivamente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che, allo scopo di monitorarne l'attuazione, costituisce, entro i successivi trenta giorni, apposite task-force composte da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i quali vi partecipano a titolo gratuito. La disposizione in esame non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che, come dalla stessa precisato, la partecipazione alle task-force costituite per il monitoraggio del Piano degli interventi è prevista a titolo gratuito.

Analogamente, al **comma 6** si introduce una disposizione volta ad assicurare il tempestivo pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni comunali. In dettaglio, si prevede che i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che, al 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei pagamenti superiore a dieci giorni, sono tenuti ad effettuare un'analisi delle cause, anche di natura organizzativa, del proprio ritardo. A tale scopo, sono tenuti a predisporre, sempre nel termine suddetto, un Piano degli interventi. La disposizione in esame presenta un contenuto meramente ordinamentale e, in quanto tale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede, poi, che la proposta del Piano di interventi di cui al comma precedente, approvata con delibera della Giunta comunale, è trasmessa a un apposito Tavolo tecnico, che deve valutare l'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo, e successivamente comunicare ai comuni gli esiti della valutazione effettuata. La citata comunicazione dovrà essere altresì data nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. La disposizione in esame presenta un contenuto meramente ordinamentale e, in quanto tale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** reca l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma precedente. Al Tavolo tecnico prendono parte - a titolo gratuito - rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ANCI, con funzioni di supporto all'istruttoria. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che viene precisato che ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 9** prevede che le misure introdotte ai commi 6, 7 e 8 per i comuni, si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano



un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a 10 giorni. La disposizione in esame presenta un contenuto meramente ordinamentale e, in quanto tale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 41 (Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)

Il presente articolo interviene nella materia dei controlli sulla misura di efficientamento energetico di cui alla misura PNRR Missione2-Componente3-Investimento 2.1, tenuto conto che l'articolo 129 del Regolamento (UE) 2018/1046 prevede che i competenti organi nazionali ed europei (ad es. Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea e italiana, Autorità di audit nazionale) devono essere messi nelle condizioni di espletare i controlli presso i beneficiari delle misure PNRR.

A tal fine, la disposizione in esame integra le modalità di svolgimento dei controlli già previsti a legislazione vigente e di competenza dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA- prevedendo che il programma di controlli predisposto da ENEA si intenda automaticamente integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli *in situ*, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

ART. 41-bis (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili)

L'articolo in esame prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole sia subordinata al previo assenso, oltre che del proprietario, anche del conduttore a titolo oneroso del fondo.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 42 (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

La disposizione in esame introduce norme in materia di sanità digitale, modificando il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*.

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le **lettere a) e b)** attribuiscono ad AGENAS funzioni di gestione dell'intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment - HTA*) relative ai dispositivi medici.

La **lettera c)** prevede che l'AGENAS, al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessari per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 *“Servizi di telemedicina”*, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 *“COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”*, avvii le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

Il **comma 2** della disposizione in esame inserisce la clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che l'AGENAS provvede alle attività di cui è investita a norma del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 43 (Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)

L'articolo in esame, al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 *«Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»*, attribuisce a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il compito di individuare le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali.

A tali fini, il **comma 2** autorizza per l'anno 2024 la spesa di 3.850.000 di euro per l'infrastruttura tecnologica per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari. Dall'anno 2025 è, invece, prevista la spesa annua di euro 1.850.000 per la manutenzione ordinaria e funzionamento della infrastruttura, nonché per l'implementazione delle funzionalità.



Di seguito, una tabella con il dettaglio delle predette spese:

Punto di piano	Obiettivo	Pianificazione 2024		Pianificazione annuale dal 2025	
		Senza IVA	Con IVA	Senza IVA	Con IVA
		3.155.737	3.850.000	1.516.393	1.850.000
	Supporto al progetto	86.948	106.077	43.474	53.038
	Sistema TS: Raccolta dati	82.738	100.940	41.369	50.470
	Generazione e conservazione delle certificazioni	62.054	75.705	41.369	50.470
	Utilizzo e verifica	82.738	100.940	41.369	50.470
	Rilascio delle certificazioni	62.054	75.705	41.369	50.470
	Servizi applicativi (incluso DL44)	570.476	695.981	312.738	381.540
	Attività AKAMA1	1.120.000	1.366.400	600.000	732.000
	Condizione sistemi centrali	267.904	326.843	133.952	163.421
	DR di base	384.300	468.846	192.150	234.423
	Assistenza	31.492	38.420	15.746	19.210
	Cruscotto	86.948	106.077	43.474	53.038
	Collegamento rete	318.086	388.065	9.383	11.448
TOTALE		3.155.737	3.850.000	1.516.393	1.850.000

Il **comma 3** prevede poi che agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 - 2026 e, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

ART. 44 (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

L'articolo in esame introduce modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, al **comma 1** si introducono modifiche all'articolo 2-sexies del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 prevedendo, alla **lettera a)**, la sostituzione del comma 1-bis. La nuova formulazione del comma 1-bis disciplina il trattamento, anche mediante interconnessione, dei dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati al fine di escludere elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e degli enti vigilati dal Ministero. Le finalità del suddetto trattamento coincidono con le finalità istituzionali di ciascuno degli enti indicati, e le modalità di trattamento sono adottate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il secondo periodo del comma 1-bis disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla salute da parte delle regioni e delle province



autonome, disponendo che esso avvenga nel rispetto delle finalità istituzionali di tali soggetti, anche mediante interconnessione, secondo le modalità già individuate al comma 1 del citato articolo 2-*sexies*. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa viene attuata ad invarianza di spesa.

Al **comma 1, lettera b)**, si prevede poi l'introduzione del comma 1-*ter*, che costituisce la base giuridica per l'interconnessione dei sistemi informativi, disciplinata mediante uno o più decreti del Ministro della salute, previo parere dell'autorità garante per il trattamento dei dati personali. L'interconnessione riguarda non solo i soggetti indicati al comma 1-*bis* ma anche le altre amministrazioni pubbliche che sono tenute all'adeguamento dei propri sistemi informativi. I decreti del primo periodo del presente comma definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati.

Il **comma 1-bis** introduce una modifica all'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di prevedere che, in relazione al trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, il Garante per la protezione dei dati personali individua le garanzie da osservare. La previsione in questione, dal momento che introduce una semplificazione dell'attività dei comitati etici, senza diminuzione del grado di tutela del trattamento dei dati personali dei pazienti, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria relativamente agli oneri di cui al comma 1, lettera b) derivanti dall'introduzione del nuovo comma 1-*ter*. Nel dettaglio, il nuovo comma 1-*ter* comporta oneri pari a 28.342.068 euro a cui si provvede a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2.

In particolare, le risorse sono distribuite tra le seguenti voci di spesa:

Sistema di pseudonimizzazione	800.000,00
Sistema di caricamento su piattaforma data analytics	1.464.000,00
Licenze e infrastruttura	3.193.196,64
Supporto tecnico specialistico e conduzione applicativa	5.124.000,00
Piattaforma data analytic e sistema conoscitivo*	10.550.000,00
Cybersecurity - Security Operation Center (SOC)/Computer Emergency Response Team (CERT)	1.200.000,00
Formazione e service desk	900.000,00
Totale	23.231.196,64
Totale + IVA	28.342.059,90

ART. 44-bis (Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

L'articolo in commento consente al personale medico, veterinario e sanitario delle aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, già assunto con le modalità previste per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio



sanitario nazionale e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, di conservare l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale). Tenuto conto che le figure professionali coinvolte sono già a carico del Servizio sanitario nazionale, la norma si limita soltanto a formalizzare l'inquadramento giuridico del personale in questione, senza determinare alcun trasferimento di personale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 44-ter (Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

La disposizione in esame introduce modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quest'ultimo prevede il rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 nelle assunzioni di personale a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nel reclutamento di personale con contratti di formazione lavoro, o altri rapporti formativi, o con contratti di somministrazione di lavoro. A tale riguardo, la novella in esame è volta a prevedere che tale limite non si applica agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario.

Si prevede inoltre che, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui sopra non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Ciò in considerazione della frequente necessità per gli enti del SSN, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di avvalersi di tale personale, ricorrendo a contratti di lavoro flessibile, anche oltre il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, sia per mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia in quanto talvolta il fabbisogno aziendale è legato ad esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico che richiedono l'assunzione di personale supplente. Il limite di spesa più elevato indicato per il triennio 2024-2026 discende, altresì, dal fatto che solo a partire dall'anno 2027 si può ragionevolmente prevedere, anche in relazione all'incremento dei posti nelle scuole di specializzazione, un numero di assunzioni a tempo indeterminato tale da consentire la riduzione dei contratti di lavoro flessibile. Di converso, nel breve periodo è invece prevedibile un incremento di tali contratti, per far fronte alla carenza sul mercato di determinate discipline mediche, nonché alla cessazione dei cc.dd. gettonisti, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 3 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.



La norma in esame non determina un incremento della spesa pubblica dal momento che gli oneri derivanti dal reclutamento di personale mediante utilizzo di contratti di lavoro flessibile sono soggetti al limite generale di spesa per il personale degli enti del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. "Decreto Calabria") convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, limite dato dalla spesa complessiva sostenuta nel 2018 o, se superiore, da quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4 per cento.

In analogia a quanto già previsto per il limite generale di spesa per il personale degli enti del SSN appena citato si precisa che il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 opera a livello regionale.

Conseguentemente la novella introdotta dall'articolo in esame pone in capo alle regioni l'onere di formulare specifici indirizzi al fine di coordinare la relativa spesa delle aziende ed enti appartenenti al Servizio sanitario regionale.

ART. 44-*quater* (Modifiche all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica)

L'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 (Salute) del PNRR, si prevede la possibilità, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di procedere - fino al 31 dicembre 2026 - all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547. Quest'ultimo prevede, infatti, che a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

La limitazione temporale introdotta con la novella in esame intende circoscrivere la straordinarietà della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, obiettivi che richiedono uno sforzo volto a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio, grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.



In questa prospettiva, la novella in argomento consente il reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione nel periodo di attuazione del PNRR e, quindi, entro il 31 dicembre 2026.

La novella introdotta con l'articolo in esame prevede, inoltre, che il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di una altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. La disposizione intende assicurare le medesime possibilità a tutti gli specializzandi, indipendentemente dall'Ateneo a cui risultano iscritti.

Si fa presente che la novella in esame, trovando attuazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti destinatari dalla normativa vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Prevede inoltre modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n.34/2023 e pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART 44-quinquies (Norme in materia di servizi consultoriali)

L'articolo in esame prevede che le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. Tale disposizione è volta quindi a tenere in considerazione le diverse realtà regionali le quali, non solo hanno regolamentato i servizi consultoriali con leggi regionali, ma possono presentare una disponibilità non omogenea, o la mancanza di soggetti del terzo settore con le caratteristiche richieste.

La disposizione non comporta maggiori oneri, stante la competenza regionale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi territoriali che viene svolta con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente.

ART. 44-sexies (Clausola di salvaguardia)

L'articolo in esame introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Al **comma 2** si prevede inoltre che le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto



speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.

L'articolo in esame, pertanto, limitandosi a prevedere una clausola di salvaguardia e a confermare l'assegnazione di risorse per investimenti già previste per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali dei rispettivi territori, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenendo conto che sulle risorse delle misure parzialmente o totalmente definanziate e non più rifinanziate da risorse statali (progetti in essere) o dalle risorse del presente provvedimento non risultano progetti finanziati ai richiamati enti territoriali.

ART. 45 (Abrogazioni)

L'articolo in esame reca disposizioni concernenti l'abrogazione:

-del comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale comma prevede che "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso."

L'abrogazione della predetta disposizione comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese.

Tali somme sono state utilizzate per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 9, comma 22 (lettera a) e per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 31, comma 4 (lettera b).

-dei commi da 1 a 12-ter e il comma 14 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, "Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria" dei commi da 1 a 12-ter e del comma 14.

L'abrogazione delle predette disposizioni comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese.

Tali somme sono state utilizzate per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 31, comma 4 (comma 4, lettera b).



ART. 46 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

